RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Articolo 1 ***(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)***
L'articolo prevede delle disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.
A tal fine, **al comma 1**, si prevede che alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento previste nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Si stabilisce che in tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Per rendere cogenti tali termini si prevede che il mancato rispetto degli stessi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Al **comma 2**, si stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto;
b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si stabilisce, inoltre, che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Al comma 3 si prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del codice. Per gli affidamenti di cui al precedente comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Si stabilisce che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il comma 4 prevede che per le modalità di affidamento disciplinate dall'articolo in esame la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che

la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93 del codice.
Infine, si stabilisce al **comma 5** che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblico.

Articolo 2 ***(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)***
L'articolo detta delle disposizioni di carattere temporaneo (dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021) finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Al comma 1 si prevede che, salve le ipotesi in cui la procedura per gli affidamenti di contratti pubblici, sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Al **comma 2** che salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
Al **comma 3** si prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
Al **comma 4** si dispone che nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Al **comma 5** si stabilisce che per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
Al **comma 6**, infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dell'articolo in esame sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del medesimo codice è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Articolo 3 ***(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)***
Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.
La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare strumenti di accelerazione delle procedure pendenti e, dall'altro, di rafforzare i presidi di legalità. Pertanto, al comma 1, si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).
Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva (commi 2 e 3).
Il comma 4 prevede espressamente che nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti.
Al comma 6 si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il comma 7 individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed espressamente il citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione è recata dal nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, persegue l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti "appetiti" delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.

La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l'ipotesi di reintrodurre la documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad un'esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all'articolo 87, comma 1, del Codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, pur intervenendo nell'ambito della medesima tipologia di rapporti.
Più in dettaglio, si introduce nel Codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'interno può sottoscrivere, oltre che con i soggetti "istituzionali" (individuati dall'articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
La disposizione equipara, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, l'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*white list*), nonché quella nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
È inoltre disposto che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Articolo 4 ***(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)***
L'articolo 4 prevede al primo comma che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla *lex specialis*. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l'espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 consente di ritenere adeguatamente salvaguardati lo *stand still* sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui sia adottato un provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la stazione appaltante non può stipulare il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz'altro giustificato. Si inserisce quindi la previsione che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.
Ai **commi 2, 3 e 4** sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendosi che, per tutte le opere di cui agli articoli 1 e 2, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede l'applicabilità dell'art. 125 c.p.a. (con conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all'articolo 2, comma 3. In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione

di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel c.d. rito appalti devono essere definite con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare; debba essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi.

Articolo 5 ***(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)***

Tra i problemi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche vi è quello dei tempi e delle cause della sospensione della loro esecuzione che possono derivare da motivi imputabili all'appaltatore, alla stazione appaltante, a terzi o a cause di forza maggiore (anche per mancanza di disponibilità economica o per delle modifiche che devono essere apportate all'opera o al progetto o per autorizzazioni o altri atti necessari o ancora per crisi o insolvenza dell'appaltatore).

L'articolo 5 è diretto a intervenire, derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere.

Le norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore a una data soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione, di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Le norme sono destinate, quindi, a derogare alle cause e al procedimento di sospensione previsto dall'art. 107 c.c.p. (ragioni tecniche), alle ipotesi di sospensione previste dal Codice civile (e, in particolare, all'eccezione di inadempimento), alla disciplina in tema di crisi dell'impresa (art. 72 ss. legge fallimentare, nonché alle altre ipotesi previste in tema di concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti) e alla ipotesi in cui è possibile giudizialmente sospendere l'esecuzione dell'opera.

Pertanto, con riferimento alla disciplina della crisi dell'impresa si attribuisce prevalenza all'interesse alla prosecuzione dei lavori connessi alla celere realizzazione dell'opera, anche per sollecitare, all'adozione dei provvedimenti di competenza, le autorità e gli organi che a vario titolo intervengono nella gestione della crisi dell'impresa.

Anche nei casi di sospensione si prevede che, in breve termine, il collegio consultivo tecnico, dopo averne accertati i presupposti, debba indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi. In caso di ritardo superiore a 30 giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione descritte nel medesimo articolo, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle diverse soluzioni alternative descritte nel quarto comma e che possono anche condurre alla nomina di un commissario ad acta.

L'inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell'opera.

Si interviene anche sulla fase giudiziale chiedendosi di valutare in ogni caso l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera.

La disposizione non interviene e sono quindi fatte salve le previsioni in tema di scioglimento del rapporto contrattuale per risoluzione nonché in tema di modifica del contratto in corso di esecuzione.

Per la regolazione dei rapporti tra le parti che conseguono alle risoluzioni di diritto previste nei commi 4 e 5 si applica la disciplina dell'art. 108, commi da 5 a 9.

E' stato espressamente previsto che, in tutte le ipotesi in cui si procede alla risoluzione del contratto con l'originario esecutore, debbano sono essere comunque salvaguardati i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, anche mediante l'assunzione da parte dell'impresa che prosegue dei lavori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione, ove possibile e compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Si prevede, infine, che, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Articolo 6 ***(Collegio consultivo tecnico)***
La norma reca la costituzione del collegio consuntivo tecnico finalizzato a prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Al riguardo, al **comma 1** si prevede che, fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
In relazione alla composizione del collegio consultivo, il **comma 2** prevede che sia formato a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.
Il **comma 3** prevede che, nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo possa operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può, altresì, convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa

previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con atto recante succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
Al **comma 4** si stabilisce che, per le opere diverse da quelle di cui al comma 1, le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3 e che le parti possano anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 relativo alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.
Il **comma 5** prevede che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
In relazione allo scioglimento del collegio consultivo tecnico, il **comma 6** dispone che lo stesso sia sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti e che, nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
Il **comma 7** disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione dei compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, prevedendo che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.
Al **comma 8** si prevede inoltre che ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
Al **comma 9** sono dettate disposizioni di coordinamento con la disciplina sul Collegio prevista nel decreto-legge c.d. "sblocca cantieri" prevedendo l'abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 1

del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 7 ***(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)***

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

Al **comma 2** si prevede che, per l'anno 2020, lo stanziamento del fondo ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Al **comma 3** si prevede che le stazioni appaltanti possano fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Il **comma 4** dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 12 legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse, mentre al comma 5 si stabilisce che con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo in esame.

Al **comma 7** si prevede che, ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 8 ***(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)***

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

Il **comma 1**, prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i

preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che "Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.". Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola che contempli l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene previsto che siffatto obbligo può essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;

c) applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del codice senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza;

d) previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni per accelerare l'aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Il **comma 4** prevede, alla lettera a), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore

dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto–legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, si prevede, alla lettera b) il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Inoltre, alla lettera c) si prevede che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta e che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come "fatto notorio" e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al **comma 5**, si interviene novellando il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini di seguito illustrati. In particolare:

con la lettera a) sono apportate delle modifiche all'articolo 38 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per risolvere delle criticità evidenziate dalle regioni e dagli enti locali nel corso di riunioni tecniche che si sono tenute in sede della Conferenza unificata nella fase istruttoria inerente l'acquisizione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38, che dovrà disciplinare il sistema di qualificazione. Nel merito, le principali criticità evidenziate consistono nella incertezza interpretativa che deriva dal combinato disposto delle disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 del citato articolo 38, che non chiarisce se la qualificazione debba essere unica per i tre ambiti di attività individuati nel comma 3 oppure per singoli ambiti di attività. Infatti, nel comma 1 si stabilisce che "la qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività" mentre nel comma 3 si prevede che "la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro". Con la modifica proposta al comma 1 del citato articolo 38, sopprimendo le parole "agli ambiti di attività", si chiarisce che la qualificazione debba essere unica per tutti gli ambiti. Inoltre, si è provveduto, ad eliminare la parola "programmazione" dagli ambiti oggetto di qualificazione, in quanto si tratta di attività attinente alla sfera politico/amministrativa di competenza dell'ente territoriale. Infine, è stato previsto, che le stazioni appaltanti possano qualificarsi per il solo ambito inerente l'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a centrali di committenza, ovvero a soggetti aggregati, in capo alle quali deve sussistere la

qualificazione almeno per gli ambiti indicati al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici. In considerazione della recente giurisprudenza costituzionale, tenuto conto dell'impatto diretto che tali norme producono nell'ordinamento delle regioni e degli enti locali, si è provveduto a prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul provvedimento che dovrà disciplinare il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti. Infine, è stato previsto che tra i requisiti necessari per la qualificazione deve essere dimostrata da parte della stazione appaltante la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, requisito, questo, che era contemplato, non necessario per ottenere la qualificazione, ma utile nell'ambito delle diverse premialità;

la lettera b) modifica l'articolo 80, sostituendo, al punto 2, il quinto periodo del comma 4 e prevedendo la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273 "Non conformità direttive europee contratti pubblici". Nella procedura di infrazione in questione la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano che la disposizione del comma 4 del citato articolo 80 del codice dei contratti pubblici contrasti con le direttive comunitarie, laddove non consenta alla stazione appaltante di poter escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la medesima stazione appaltante sia a conoscenza o sia in grado di dimostrare che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati. In ossequio al principio di proporzionalità è stato previsto che si possa addivenire a tale esclusione solo nel caso in cui tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ciò anche in conformità alla disciplina delle esclusioni, contenuta nei periodi precedenti dell'articolo 80, quando tale mancato pagamento è definitivamente accertato.

Alla lettera c) si novella l'articolo 83. Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 83, comma 4, lettera c), prevede che, ai fini della partecipazione agli operatori economici a procedure per l'affidamento di servizi o fornitura, le stazioni appaltanti possano richiedere il possesso di "un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali", come (in potenziale e facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) strumento dimostrativo di capacità economica e finanziaria.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "la "adeguatezza" del "livello" di copertura (che, già sul piano testuale, evoca e sottende, con semantica scalare, la relativa dimensione quantitativa), si parametra sulla capacità di garantire in concreto i rischi professionali, non solo in relazione ai massimali risarcitori divisati con le imprese assicurative, ma anche con riguardo alle eventuali limitazioni "dal basso" della relativa responsabilità. In questo senso, il possibile "gioco" delle clausole di franchigia (che, naturalmente, incide sulla struttura interna dei costi d'impresa – essendo, come tale, indice di capacità finanziaria – non meno che sul grado di affidabilità che le imprese assicuratrici sono disposte a riconoscere all'atto di assunzione dei rischi coperti) è, obiettivamente, in grado di alterare il livello di copertura, fino al segno di legittimare potenziali apporti sicuritari talmente condizionati dal negoziato esonero di responsabilità da abbattere decisivamente l'onere del relativo premio e da agevolare l'assunzione solo del grado di rischio connotato, di là dalla consistente soglia esonerativa, di un grado basso o addirittura irrisorio di probabilità)" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828).

Tanto premesso, la genericità dell'attuale previsione recata dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 84 ha dato luogo alla prassi delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara la produzione, in una alla domanda di partecipazione, di polizze assicurative di importo commisurato al valore dell'appalto; ciò comporta che molti operatori, i quali pure sono già in possesso di polizze assicurative contro i rischi professionali, sono tuttavia costretti a stipularne delle nuove ai soli fini della

partecipazione alla gara (e pur senza sapere, come è ovvio, se risulteranno alla fine aggiudicatari), in quanto quelle possedute non sono adeguate alle prescrizioni della *lex specialis*.

L'integrazione dell'articolo 83 che qui si propone recepisce le conclusioni di condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Brescia, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 282), la quale ha ritenuto, già nell'attuale quadro legislativo, che il requisito in questione possa essere soddisfatto gradualmente: "Poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura (…) Dal lato dei concorrenti, questo significa che l'esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, se vi è la certezza che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell'aggiudicazione, e che l'attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell'aggiudicatario, e non dall'assenso di terzi, l'interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato";

La <u>lettera d)</u> modifica l'articolo 183, al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità. In questa prospettiva, l'emendamento amplia l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 183 del Codice dei contratti pubblici, potenziando lo strumento del promotore nell'ambito della finanza di progetto. A legislazione vigente, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici solo ed esclusivamente se non presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione in esame supera tale limite, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite negli strumenti di programmazione. I progetti inseriti dalle amministrazioni negli strumenti di programmazione, infatti, potrebbero essere non pienamente adeguati oppure, se adeguati, potrebbero non essere messi a gara per inerzia delle stesse amministrazioni. Al fine, dunque, di assicurare la migliore fattibilità dei progetti ovvero rimediare alla potenziale inerzia dell'amministrazione, la disposizione concede al promotore la facoltà di proporre progetti anche alternativi, migliorati e affinati rispetto a quelli già inseriti negli strumenti di programmazione, nei termini sopra evidenziati. La disposizione in questione appare compatibile con il diritto europeo in assenza di uno specifico orientamento preclusivo da parte delle istituzioni europee e si pone in linea con quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di decreto legislativo recante il Codice vigente (Cons. Stato, Commissione speciale, 1° aprile 2016, n. 855) in merito all'auspicata reintroduzione della facoltà di presentare proposte anche se inserite negli strumenti di programmazione. Tale disposizione amplia così l'ambito applicativo dell'istituto del promotore, valorizzando gli strumenti di partenariato pubblico privato nella prospettiva di una più efficiente infrastrutturazione del Paese.

Il **comma 6** detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5.

Il **comma 7** interviene sull'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. "Sblocca cantieri". In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si prevede:

a) la proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, relativo alla sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere agli affidamenti

ricorrendo a centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori qualificati o stazioni uniche appaltanti (articolo 37, comma 4, del Codice), del divieto di appalto integrato (articolo 59, commi 1 e 1-bis, del Codice) e dell'obbligo di scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 77, comma 3, del Codice);

b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione (comma 2);

c) proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine di cui al comma 3 riguardante l'inversione procedimentale concernente l'esame dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) si prevede la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all'articolo 215 del codice dei contratti sotto un duplice profilo: sottopozione al parere obbligatorio previsto dall'articolo 215, comma 3 dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere è reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere (comma 7).

Il **comma 8** prevede che, sino al termine dello stato di emergenza, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponga degli speciali poteri conferitigli anche in relazione agli acquisti delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche statali, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, i cui requisiti di urgenza sono assoluti. Il Commissario attuerà l'intervento con le modalità previste dalla suddetta norma, che ne ha informato l'azione; opererà inoltre nei limiti delle risorse assegnategli con Delibera del Consiglio dei Ministri sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Infine, vista l'estrema urgenza di avviare le operazioni propedeutiche a garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza, si prevede che il Commissario potrà dare attuazione alla norma anche precedentemente al trasferimento delle suddette risorse, a condizione ovviamente che il trasferimento avvenga prima dell'aggiudicazione dei contratti di fornitura.

Il **comma 9** prevede, in relazione agli interventi previsti per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 e al fine di consentire al Commissario straordinario di avviare con la massima speditezza le procedure di appalto pubblico necessarie per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di indire dette procedure anche in assenza delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale intestata da detto Commissario.

Al **comma 10**, si prevede che in relazione ai procedimenti comunque disciplinati dal decreto, con riferimento alla validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei citati documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

Infine, con il **comma 11** si introduce una disposizione necessaria a semplificare e chiarire il quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement militare. Ci si riferisce, infatti, agli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n.208 del 2011 di recepimento della direttiva 2009/81/CE relativa ai settori della difesa e della sicurezza. Tale necessità discende dalla scelta, adottata in sede di recepimento della citata direttiva, di normare per differenza rispetto al codice dei contratti vigente all'epoca (cioè il decreto legislativo n.163 del 2006). Questa tecnica legislativa ha imposto e impone alla Difesa una costante verifica di adeguatezza e sistematicità delle previsioni normative contenute nel codice dei contratti rispetto alle specificità e alle complessità del procurement militare. Con l'adozione del nuovo codice dei contratti (il decreto legislativo n.50

del 2016, di recepimento delle direttive 23, 24 e 25 del 2014 di disciplina degli appalti "civili") è emersa, quindi, l'esigenza per la Difesa di riconsiderare, per i soli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n.208 del 2011, l'attualità e la coerenza della disciplina esecutiva dello stesso decreto legislativo n. 208 del 2011, adottata con il DPR n.49 del 2013. Il regolamento vigente non garantisce, al momento, la dovuta snellezza e fluidità procedurale essendo stato superato, di fatto, dalle ulteriori modifiche normative intervenute. In tale ottica, la norma in esame prevede che la disciplina regolamentare di cui si tratta si riferisca anche alle disposizioni del codice dei contratti del 2016, applicabili agli appalti di cui al decreto legislativo n.208 del 2011, per effetto del meccanismo di rinvio mobile contenuto nell'articolo 3, comma 2 dello stesso.

A ciò si aggiunge, infine, l'opportunità di dotarsi, nel settore del procurement militare, di una cornice regolatoria di livello secondario organica che sia in grado di superare, in una prospettiva di semplificazione, la farraginosità dell'attuale quadro regolamentare che poggia, in parte, sul citato DPR n.49 del 2013, e in parte, sul DPR n.236 del 2012. Peraltro, quest'ultimo regolamento, recante la disciplina attuativa speciale (in ambito Difesa) del codice dei contratti del 2006, sconta l'ulteriore limite di essere stato delineato per un sistema di disciplina che ancora non prevedeva l'evoluzione legislativa unionale, che ha portato, poi, all'emanazione della direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Articolo 9 (*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*)

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio.

A tale fine, il **comma 1** modifica l'articolo 4 del decreto–legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In particolare:

con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 4, da un lato, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare e, dall'altro, stabilendo dei nuovi termini, per l'individuazione degli interventi *de quibus*, e semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da adottare (per l'individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari). Resta ferma l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, con la precisazione che lo stesso dovrà essere reso entro i quindici giorni dalla trasmissione e che, in mancanza, si procederà in assenza del medesimo parere. Si precisa, altresì, che, in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i citati decreti sono adottati, ai soli fini dell'individuazione dell'intervento, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Infine, si prevede che tutti gli interventi devono essere identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

con la lettera b), si modifica il primo periodo del comma 3, prevedendo che i Commissari straordinari possono provvedere anche a mezzo di ordinanze e possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Si dispone che gli stessi operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea , ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

con la lettera c), si inserisce il comma 3-bis al fine di prevedere che l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna,

mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, per la parte di propria competenza, assumono gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciali. Conseguentemente il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Si prevede, inoltre, che gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle Amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si prevede che si applichi l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di controllo della Corte dei conti (competenza della della sezione centrale del controllo di legittimità). Si prevede che i termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, siano dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, si stabilisce che il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

con la lettera d), si modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019 prevedendo che i Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente , i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definaziamento degli interventi. Si dispone, inoltre, che le modalità e le deroghe di cui ai commi 2 (ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici) e di cui ai commi 3 e 3-*bis*, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 e 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, nonché ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;

con la lettera e), si procede alla riscrittura del comma 5 dell'attuale articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché individuata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. In secondo luogo, si precisa che i Commissari straordinari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da

realizzare o completare. E' prevista, infine, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario, che comunque non può superare quello previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.
Il **comma 2** integra le previsioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, stabilendo che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.
Il **comma 3** disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La norma precisa, infine, che continuano a operare secondo la disciplina specifica prevista i commissari di protezione civile nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (ricostruzione Genova), quelli nominati ai sensi dell'articolo 7-*ter* del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

CAPO II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Articolo 10 ***(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)***

È essenziale rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana per consentire significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche per migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici. Le misure di semplificazione sono indispensabili per rimettere in moto l'edilizia con positivi effetti sull'occupazione anche dei settori ad essa collegati (ceramica, legno, impiantistica, serramenti ecc.), senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione.
L'obiettivo delle semplificazioni in materia edilizia previste dalla norma è quello di aiutare la ripresa. Esse non intendono in alcun modo abbassare i livelli di tutela del paesaggio e dei beni culturali, ma, al contrario hanno la finalità di promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo e, in particolare, la qualità del tessuto urbano, delle nostre periferie e delle aree più degradate del Paese.
La presente proposta apporta modifiche alla Parte I del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001, con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana.
È un fatto ormai pacificamente riconosciuto che per invertire la tradizionale tendenza della pianificazione urbanistica (così come degli operatori economici e del mercato immobiliare) a favorire

i processi di espansione urbana rispetto a quelli di rigenerazione della città esistente occorre anche intervenire sull'apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull'edificato esistente.
Se infatti si vuole evitare che l'auspicata ripresa del settore edilizio non comporti il riavvio del progressivo sviluppo insediativo dei decenni scorsi, fondato sul consumo di suolo e sulla dispersione insediativa, occorre introdurre una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione; ma è necessario anche rendere meno oneroso e più agevole intervenire sul patrimonio edilizio edificato. Bisogna ridurre la complessità e i tempi di esame dei relativi procedimenti, così come occorre creare nuove opportunità di operare sugli edifici che non presentino un valore storico artistico o testimoniale e che siano caratterizzati piuttosto da una scadente qualità architettonica e da insufficienti requisiti energetici, di sicurezza sismica, igienico sanitari, ecc.
Queste proposte normative intervengono dunque su disposizioni del TU edilizia che necessitano di essere modificate per promuovere significativi processi di rigenerazione, muovendo non già da assunti teorici e preconcetti, ma dall'esperienza applicativa della vigente disciplina edilizia, traguardata nell'ottica sia delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, interessate a ridurre il consumo del suolo e ad elevare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sia dei professionisti e operatori economici del settore, che incontrano quotidianamente rilevanti difficoltà ad intervenire su immobili privi di agibilità, che presentano immancabilmente aporie circa lo stato legittimo e che non soddisfano appieno requisiti e prestazioni riferibili alle nuove costruzioni.
Vi è dunque un filo comune che unisce le misure in materia edilizia prevista dalla norma, e che riguardano aspetti e problematiche diversi, ma con le quali in realtà si addiviene ad una attualizzazione del T.U. edilizia, per orientarne le previsioni verso l'obiettivo di promuovere i processi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In tale ottica, si possono individuare tre principali filoni di intervento:
a) la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano;
b) la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell'agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;
c) la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva, attualmente prevista dalla modulistica unificata ma non definita e regolata dal Testo unico. Si specifica inoltre che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.;
d) semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Al primo comma dell'articolo vengono definite le finalità perseguite, riferite alla semplificazione delle procedure edilizie, alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
Si tratta di finalità che convergono altresì verso l'obiettivo di rilanciare un settore che ha registrato un trend negativo negli ultimi anni, apportando modifiche alla vigente disciplina dell'attività edilizia, al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio, mediante interventi volti a evitare ulteriore consumo di suolo, favorire il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito, il recupero, la ristrutturazione e il restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico.
In particolare, le previsioni recate dal comma 1 stabiliscono quanto di seguito:

la lettera a) reca modifiche all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione affronta una delle limitazioni normative che riducono grandemente la possibilità di operare significativi interventi di rigenerazione urbana nei tessuti urbani consolidati, a causa della difficoltà ad osservare i limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate e di altezza stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. L'attuale disposizione (che recepisce la posizione prevalente della giurisprudenza) ammette che negli interventi di ristrutturazione ricostruttiva sia consentito il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche se inferiori rispetto a quanto stabilito dal citato DM n. 1444 del 1968, solo a condizione che la nuova costruzione presenti le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell'edificio originario. Appare evidente come questa previsione risulti significativamente limitante rispetto ai possibili processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica degli edifici, legata, per esempio, alla differente destinazione d'uso prevista per gli stessi (per esempio da artigianato di servizio a residenziale) o alla necessità di migliorare le caratteristiche architettoniche e i requisiti tecnici degli edifici. Inoltre, la disciplina vigente impedisce di fatto di riconoscere premialità volumetriche incentivanti di cui usufruire nella ricostruzione dell'edificio (si veda sul punto la successiva previsione di modifica relativa all'art. 3, comma 1, lettera d), del T.U. edilizia

Pertanto, la previsione normativa rimuove il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. Alla stessa maniera, la disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle (sole) distanze legittimamente preesistenti. Questa disposizione è già vigente nella legislazione regionale. Si specifica inoltre che nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, che rientrano nella competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

La lettera b), nn. 1) e 2), concerne modifiche all'articolo 3, comma 1, lett. b), e d) del d.P.R. n. 380 del 2001.
Con riferimento alla definizione dell'intervento di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), la previsione dalla novella costituisce norma di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 23-ter (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), che qualificano come urbanisticamente rilevanti solo i mutamenti d'uso che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale, contraddistinta da differenti dotazioni di standard, infrastrutture e servizi. Viceversa, i mutamenti d'uso che avvengono all'interno della stessa categoria funzionale e dunque non comportino un incremento del carico urbanistico sono considerati urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi, in quanto attività edilizia libera (art. 23-ter, comma 3, ultimo periodo).
In considerazione di tale innovazione normativa, ci si propone di superare l'attuale previsione dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, che rende incompatibile con gli interventi di manutenzione straordinaria, qualsiasi mutamento d'uso, sostituendola con il riferimento al mutamento d'uso che risulti urbanisticamente rilevante, secondo la definizione datane dal citato articolo 23-ter e sempre che tale passaggio ad una diversa categoria funzionale comporti un aumento del carico urbanistico. Nell'attuale quadro normativo infatti non si giustifica che un intervento edilizio debba qualificarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a SCIA, per il solo fatto che comporti un mutamento d'uso, qualora lo stesso non richieda maggiori dotazioni territoriali e dunque una verifica rafforzata della sua ammissibilità. D'altro canto, si evidenzia che un'ulteriore modifica alla

definizione della manutenzione straordinaria, apportata dal medesimo decreto-legge, n. 133 del 2014 ammette che tale intervento comporti una "variazione (...) del carico urbanistico", per effetto dell'aumento delle unità immobiliari e della superficie calpestabile dell'immobile.
Anche l'ulteriore modifica alla medesima lettera della definizione di manutenzione straordinaria risponde all'esigenza di rendere coerente e concretamente praticabile la riforma operata dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 133/2014, il quale (come innanzi evidenziato) ha ricondotto alla manutenzione straordinaria anche gli interventi consistenti nel "frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari", con l'esecuzione di opere interne "anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico".
Appare evidente che per rendere effettiva la possibilità di realizzare lavori di tale consistenza e rilevanza è anche necessario consentire quelle limitate modifiche dei prospetti che risultino indispensabili "per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero l'accesso allo stesso", quali, a titolo di esempio, l'apertura di una porta di accesso all'unità immobiliare derivata dal frazionamento, la realizzazione o anche l'ampliamento di una finestra nei nuovi bagni da realizzare ai fini del frazionamento, ovvero l'ampliamento di un infisso per assicurare il corretto rapporto illuminante tra le superfici, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio. Naturalmente, secondo i principi generali, anche questi interventi dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e alle normative di settore che incidono sull'attività edilizia per quanto attiene all'aspetto esteriore degli immobili e non devono avere ad oggetto immobili sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
La modifica alla lettera d) dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 intende chiarire i requisiti che devono essere posseduti dall'edificio da ricostruire. Un primo obiettivo è quello di consolidare quanto stabilito dal legislatore con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 e con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (ma che è stato disconosciuto da talune posizioni giurisprudenziali anche recenti), vale a dire che gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario.
Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.).
La lettera c), concerne modifiche all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001. La previsione consente di considerare attività edilizia libera la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo. Di conseguenza, i termini massimi di detto utilizzo sono portati a 180 giorni. Per assicurare l'effettiva rimozione di tali manufatti la disposizione richiede una comunicazione all'amministrazione comunale della data di avvio dei lavori di realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i dovuti controlli. Inutile sottolineare l'importanza che queste strutture amovibili assumono per talune importanti attività che si svolgono soprattutto nella stagione estiva (bar, trattorie, stabilimenti balneari) e la necessità che la realizzazione e la rimozione di dette strutture sia puntualmente regolamentata dalla legge piuttosto che affidata alla

valutazione del singolo Comune, in carenza di una disciplina univoca. Questa disposizione, già presente da numerosi anni in alcune leggi regionali, si è peraltro rivelata particolarmente efficace.
La lettera d) reca modifiche all'articolo 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introducendo per la prima volta la definizione di stato legittimo, utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità dell'immobile, oggetto di intervento edilizio o di alienazione. Essa dunque risulta quanto mai opportuna per chiarire l'ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi. Al riguardo si prevede che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia innanzitutto quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Detta fattispecie, nella quale trova applicazione il ricorso alle risultanze catastali e ad altre documentazioni di archivio, era stata già individuata nella modulistica unificata statale e delle regioni. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
La lettera e) dispone modifiche all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina la così detta "ristrutturazione pesante". La novella è volta innanzitutto a specificare che sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che presentino entrambi i seguenti requisiti: la previsione di opere "*di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente*" e la circostanza che tali opere comportino anche una delle modifiche di particolare rilevanza ivi elencate. Si tratta di una precisazione che era stata introdotta già dal d.lgs. n. 301 del 2002, la cui formulazione tuttavia lasciava adito a differenti interpretazioni, che continuano a considerare sufficiente la presenza di una delle modifiche edilizie qualificate di particolare rilevanza. L'intervento normativo intende dunque ribadire e rendere univoca, dal punto di vista testuale, la citata disposizione legislativa del 2002. Quanto all'elencazione delle modifiche edilizie rilevanti, si sopprime il riferimento alla modifica dei prospetti, tenendo conto del fatto che con questo stesso provvedimento si ammette che gli interventi di manutenzione straordinaria possano apportare tali modifiche, sia pure nell'osservanza di precisi limiti e condizioni (Vedi art. 10, comma 1, lettera b), punto 1); inoltre, si sottolinea che ogni modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è, comunque, sottoposta a permesso di costruire.
La lettera g) concerne modifiche all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001. La previsione è diretta a superare ogni dubbio interpretativo circa il campo di applicazione del contributo straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), in coerenza con le pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito finalità e portata. Tale quota del contributo di costruzione è infatti diretta a riservare all'Amministrazione comunale almeno metà del plusvalore di cui beneficia il privato a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica, che abbia accresciuto le facoltà edificatorie precedentemente riconosciutegli, ovvero per effetto del rilascio di un permesso in deroga. Il mero cambio d'uso tra quelli considerati ammissibili dal piano urbanistico generale non presenta dunque tale carattere di attribuzione straordinaria di valore immobiliare (ed infatti come evidenziato con riferimento alle modifiche relative all'art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, il cambio d'uso risulta urbanisticamente rilevante solo quando comporta l'aumento di carico urbanistico ed è già subordinato al pagamento della differenza del contributo di costruzione dovuto tra l'uso originario e quello di progetto). Questa previsione è già presente in ordinamenti regionali vigenti.
La lettera h) concerne modifiche all'articolo 17 del d.P.R. n.380 del 2001, che elenca una serie di "riduzioni o esoneri dal contributo di costruzione". La novella modifica l'attuale comma 4-bis, che

prevede già una riduzione “in misura non inferiore al venti per cento” di una serie di interventi ivi descritti. La disposizione è tesa a riferire più correttamente questo beneficio agli interventi di rigenerazione urbana, eliminando talune imprecisioni dell’attuale testo, che ne impediscono o limitano l’utilizzo.
La lettera i) concerne modifiche all'articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001. In coerenza con il principio della certezza giuridica, la previsione stabilisce che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Con la lettera l), concernente modifiche all'articolo 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, si prevede di assoggettare al regime giuridico della SCIA gli interventi che comportano modifiche dei prospetti.
La lettera m) apporta modifiche all'articolo 23-ter del d.P.R. n.380 del 2001. La previsione attiene all’accertamento dello stato legittimo delle destinazioni d’uso degli immobili, e contiene un rinvio alle regole per la definizione sullo stato legittimo di cui all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, illustrate in precedenza.
La lettera n) apporta modifiche all'articolo 24 del d.P.R. n.380 del 2001, inserendo il comma 7-bis. Con la novella s’intende consentire il rilascio dell’agibilità per gli immobili che non siano dotati di tale certificazione e tuttavia presentino adeguati requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico ecc. stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto, assunto di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dei Beni Culturali, d’intesa con la Conferenza Unificata. Tale disposizione, presente in talune legislazioni regionali, agevola la circolazione dei beni immobili e, di conseguenza, facilita la qualificazione del patrimonio edilizio.
Le lettere o) e p) apportano modifiche all'articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare si dispone l’abrogazione del comma 2-ter e l’introduzione del nuovo articolo 34-bis. Con quest’ultima previsione normativa si amplia il novero delle c.d. “tolleranze costruttive”, avendo riguardo a limitate difformità dal titolo abilitativo edilizio presenti in quote significative del patrimonio edilizio esistente e realizzate in epoche nelle quali le stesse venivano considerate prive di rilevanza dalle amministrazioni comunali. Partendo dal dato storicizzato dell’esistenza delle difformità in parola nel patrimonio edilizio esistente, la disposizione consente di recuperare i relativi immobili ai processi di rigenerazione urbana.
La prima ipotesi di tolleranza, già presente nel vigente 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001, riguarda le difformità (per un massimo del 2%) tra l’opera realizzata e taluno dei parametri cui fanno riferimento la legge o il piano per stabilire i limiti dimensionali e localizzativi che devono essere rispettati dagli interventi edilizi (l'altezza massima, la superficie massima, la distanza minima dai confini, l’altezza utile minima dei locali, ecc.). In tale ipotesi di tolleranza l'immobile contrasta con detti parametri vincolanti ma per una quota percentuale (2%) che l'ordinamento considera trascurabile, con la conseguenza che la difformità, per quanto sostanziale, viene considerata non perseguibile.
Nel secondo comma del nuovo art. 34-bis sono invece richiamati i frequentissimi casi di difformità dal titolo edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di legge. In tali ipotesi, rispetto all’opera rappresentata negli elaborati allegati al titolo edilizio, lo stato di fatto evidenzia difformità del tutto irrilevanti perché non incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio, sulle strutture portanti dello stesso, sui dimensionamenti e sulle distanze cogenti, non comportano aumenti di superficie e non violano alcuna normativa tecnica, ma riguardano, ad esempio, gli angoli non perfettamente in squadra o le murature non perfettamente allineate, le aperture interne non corrispondenti al progetto depositato, ecc. Il presupposto per considerare tali difformità come tolleranze esecutive è dunque che detti scostamenti dagli elaborati progettuali “non comportino violazione della disciplina dell’attività edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile”. Si tratta, pertanto, di trascurabili difformità,

formali e non sostanziali, che avrebbero potuto essere già regolarizzate all'epoca di realizzazione dell'edificio con la mera presentazione della variante di fine lavori.
Di contro, non si può non considerare come queste situazioni, non essendo state qualificate dalla legge come irrilevanti, oggi ostacolino le dichiarazioni di legittimità degli immobili in sede di stipula degli atti di trasferimento dei beni e sono causa di contenzioso in sede di verifica dello stato legittimo ai fini della presentazione di nuovi titoli edilizi. Con la previsione in esame, dunque, s'intende salvaguardare l'interesse pubblico a garantire la celere circolazione dei beni e a consentire il recupero e la rigenerazione edilizia di immobili che presentano unicamente discordanze meramente "formali" rispetto agli elaborati progettuali autorizzati.
Le previsioni di cui all'articolo 34-bis sono vigenti da alcuni anni nei sistemi regionali ed hanno consentito un significativo sfoltimento del c.d. micro-contenzioso che paralizzava l'attività di notai e uffici comunali, consentendo agli sportelli unici di concentrare risorse significative per le verifiche sul campo degli interventi in corso e per la vigilanza delle trasformazioni edilizie.
Il comma 2 dell'articolo reca una norma di interpretazione autentica (analoga a quella di cui all'art. 5, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, circa i limiti delle distanze tra gli edifici stabiliti dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968), secondo cui, in attesa che sia data attuazione a quanto disposto dall'art. 20, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (il quale prevede che con decreto del Ministro della salute sono "definiti i requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale degli edifici"), le disposizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975, che fissano l'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione, non si intendono riferiti agli edifici preesistenti ubicati nelle zone A e B e nelle zone assimilate. Per questi immobili, dunque, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto del 1975, ai fini della verifica dello stato legittimo per il rilascio dei titoli edilizi e ai fini della agibilità.
Il comma 3 introduce disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche, prevedendo che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.

Il comma 4 prevede la facoltà per l'interessato, che intenda avvalersi della disposizione, di prorogare, previa comunicazione all' amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Una medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Il comma 5 stabilisce che la posa in opera di elementi o strutture amovibili nelle pubbliche piazze, vie o spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio purché le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani in cui la posa in opera è effettuata non siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Il comma 6 introduce misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma del Centro Italia, apportando modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In particolare, si prevede che la conformità urbanistica sia attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta e che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui

all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, al fine di estendere l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" e consentire, per determinati periodi espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Articolo 11 (*Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici*)

L'articolo reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del centro Italia.

In particolare, il **comma 1** può ritenersi norma di raccordo che estende le semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto all'esame alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti.

Al **comma 2** sono previste una serie di modifiche al sistema della ricostruzione. La prima di esse consente l'intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

È previsto, ai fini di un ampio coordinamento, che l'elenco di tali interventi e opere sià comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

La disposizione mira a rafforzare l'azione di impulso, indirizzo e coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario, ai fini dell'accelerazione, semplificazione e completamento dei processi di ricostruzione.

È consentita inoltre la possibilità di comprendere, all'interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016. Si tratta di una norma molto attesa che offre, soprattutto per i casi più gravi, una possibilità in più di ricostruzione ove il modello della ricostruzione privata risultasse, dopo specifiche analisi, e previa determinazione delle Autorità pubbliche competenti con le procedure già previste, troppo complessa o impraticabile. Resta salva l'applicazione piena delle tutele previste dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

La norma prevede anche la facoltà, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, che il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. L'attività di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 è in corso. Risulta evidente la necessità di proseguire e rafforzare il percorso iniziato nei tempi e nella intensità di azione. I sub commissari avranno il compito di affiancare il Commissario nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi ritenuti urgenti e critici, senza incidere sulle prerogative affidate dalla legge ai Vice Commissari - Presidenti delle Regioni. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La terza modifica, contenuta nel **comma 3**, riguarda la ricostruzione degli edifici di culto delle Diocesi e degli immobili appartenenti agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Occorre ricordare che tali immobili sono attualmente considerati dall'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 nell'ambito della ricostruzione pubblica. L'art. 15, comma 3–bis prevede un'eccezione a questo principio, oggettivamente problematico poiché è difficile considerare la Chiesa cattolica e gli enti ecclesiastici al pari di enti aggiudicatori soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici, stabilendo che i lavori di competenza delle diocesi di importo non superiore a 600.000,00 per singolo intervento "seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente decreto". Il comma citato a sua volta stabilisce che "la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30". Lo scopo della norma è quello di innalzare la soglia di valore da 600.000,00 euro fino alla soglia comunitaria, sia per la progettazione che per l'affidamento dei lavori, in considerazione del fatto che gli edifici di riferimento nei territori colpiti dal sisma sono alcune migliaia ed i lavori sono sostanzialmente fermi, aggravati dalle più complesse regole della ricostruzione pubblica. Resta ferma, la disciplina degli interventi di urgenza finalizzati alla immediata riapertura al culto, di cui all'articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I - Semplificazioni procedimentali
Articolo 12 *(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)*

La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni a un continuo processo di revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia degli istituti di semplificazione del procedimento alle diverse esigenze emerse dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia. Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative, che rendono necessari interventi puntuali su determinati strumenti di semplificazione del procedimento, previsti sia dalla legge generale 7 agosto 1990, n. 241 sia dalla legislazione di settore. Le disposizioni contenute nel presente Capo intervengono in tale direzione, con l'intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.
A tale fine, l'**articolo 12** apporta limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.
In particolare, il **comma 1** interviene a novella sugli articoli 2, 3-bis, 5, comma 3, 8, comma 2,10-bis, 16, comma 2, 17-bis, 18, 21-octies, comma 2, e 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
a) All'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.
Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si dispone, infatti, che le pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività, raffrontandoli con i termini normativamente previsti. Si prevede, inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in Conferenza unificata, siano definite le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo della disposizione.
Il nuovo comma 8-bis è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito "*per silentium*" sia nell'ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

Tale previsione mira a risolvere il problema degli "atti tardivi" e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso. Ciò al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, reso dalle amministrazioni nell'ambito della Conferenza di servizi, ovvero ai sensi degli articoli 17-bis e 20 della citata legge, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge n. 241 del 1990, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire – fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni – con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.
Le lettere b), c) e d) del comma 1 introducono misure atte a favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico.
In particolare:
b) la modifica dell'articolo 3-bis è volta ad affermare, in via di principio generale, che le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni che nei rapporti con i privati;
c) all'articolo 5, comma 3, si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile, sia comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge anche il domicilio digitale;
d) si introducono, poi, delle semplificazioni con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, l'atto che segna l'inizio del percorso partecipativo dei soggetti che vengono incisi dall'esercizio del potere amministrativo e di quelli che per legge possono intervenirvi. In questa direzione, la modifica all'articolo 8, che reca la disciplina delle modalità e dei contenuti della comunicazione suddetta, intende precisare che nella stessa deve essere indicato il domicilio digitale dell'amministrazione di riferimento. Inoltre, il più generale potenziamento dell'uso degli strumenti telematici, già dalla fase partecipativa del procedimento, consente l'ulteriore modifica, in forza della quale la visione degli atti avviene di regola attraverso il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche. Consentendo la visione degli atti in forma digitale, nonché l'esercizio degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990, si offre una misura di semplificazione del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività amministrativa, garantendo effettività al principio di cittadinanza digitale e realizzando il diritto di cittadini e imprese a pretendere ed ottenere l'utilizzo delle nuove tecnologie nei rapporti con l'amministrazione.

e) La modifica dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è volta a sostituire l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In particolare, si prevede che, in caso di preavviso di diniego, i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato. La disposizione inoltre è finalizzata a evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un'unica impugnazione giurisdizionale l'intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto.

f) Anche all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l'adozione dei provvedimenti, prevedendo che l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.

g) All'articolo 17-bis si introduce un meccanismo volto a superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti nei casi in cui l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia di competenza di altre pubbliche amministrazioni. Si prevedono termini analoghi a quelli previsti per il silenzio assenso dalla disposizione vigente e si dà facoltà all'amministrazione competente, in caso di mancata trasmissione della proposta nei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 17-bis, di procedere comunque all'adozione dell'atto. In tal caso, sullo schema di provvedimento è acquisito l'assenso dell'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta. La disposizione non si applica in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali e di salute.

h) La disposizione sub *h)* novella l'articolo 18, aggiornandolo alle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, si prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ovvero l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

i) Connessa alla modifica dell'articolo 10-bis è la novella all'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego.

l) All'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto invece l'inserimento, tra le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., di quelle concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di "misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti", in linea con quanto previsto al nuovo comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Al **comma 2** della presente disposizione è previsto l'aggiornamento dei DPCM sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.
L'ulteriore misura, introdotta al **comma 3**, prevede che le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo della documentazione previste dall'articolo 18, della legge n. 241 del 1990, negli enti locali possano essere svolte in forma associata dalle province o dalle città metropolitane, prevedendo appositi protocolli per organizzarne lo svolgimento.

Articolo 13 ***(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)***
Al comma 1 la proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.
In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni il termine di in sessanta giorni.
Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea di cui all'art. 14-ter, l'amministrazione procedente svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,

ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Il comma 2, con riferimento ai casi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 14 ***(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)***
La regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato "nemici" dell'iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il flusso), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.
Per affrontare tale problematica, l'articolo 14 del presente decreto dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.

Articolo 15 (*Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata*)
La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevedendo l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023.
E' prevista, in particolare, la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, nonché gli adempimenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'adeguamento della normativa statale a quella europea.
Viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.
La misura di cui al comma 2 introduce, inoltre, una semplificazione in materia di approvazione del bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, indispensabile per garantire la piena efficienza amministrativa dell'Ente.

Articolo 16 ***(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")***
Il comma 1 intende fare fronte alle severe limitazioni del traffico aereo imposte dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dai vari Paesi del mondo e alla necessità di ridurre il numero di seggi elettorali, in modo da contenere il più possibile il numero di persone presenti nei locali adibiti allo scrutinio e quindi le possibilità di contagio. Al riguardo, la lettera a), al fine di consentire l'invio in Italia delle buste con i voti espressi per corrispondenza in tempo utile per l'inizio dello scrutinio, anticipa di 48 ore (dalle ore 16 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia alle ore 16 del martedì antecedente la data delle votazioni in Italia) il termine ultimo entro il quale le buste votate possono essere restituite all'ufficio consolare. La lettera b), per evitare le limitazioni alla mobilità delle persone disposte da alcuni Paesi, consente la spedizione dei plichi contenenti le buste votate con corriere non accompagnato. Si precisa al riguardo che, trattandosi di corriere diplomatico, la spedizione è comunque contrassegnata da sigilli di cui all'arrivo dovrà essere constatata l'integrità e tutelata dalle garanzie giuridiche di inviolabilità prevista dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari. Al fine di ridurre il numero di persone presenti nel luogo dove viene effettuato lo scrutinio di tutte le schede pervenute dalla circoscrizione estero, la lettera c) aumenta, rispettivamente, da 2.000 a 8.000 e da 3.000 a 9.000 il numero minimo e massimo di elettori della circoscrizione estera assegnati a ciascun seggio elettorale. Conseguentemente, la lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50% degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 8.000 nel minimo e da 3.000 a 9.000 nel massimo.

CAPO II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Articolo 17 ***(Stabilità finanziaria degli enti locali)***
La disposizione di cui al comma 1 fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, entro il quale il consiglio dell'ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora il termine di 90 giorni, di cui al citato art. 243-bis, comma 5, scada prima della data del 30 settembre 2020. Si prevede, inoltre, la rimessione in termini per i Comuni per i quali il citato termine di 90 giorni sia scaduto alla data del 30 giugno 2020 per effetto del rinvio operato dall'art. 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ovvero sia scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Nei casi disciplinati dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, in cui il consiglio dell'ente locale non presenta entro il termine prescritto un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si prevede la sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione (comma 2).
Si prevede, inoltre, che il citato comma 7 dell'articolo 243-*quater* trovi applicazione limitatamente all'accertamento della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale dopo il 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 (comma 3).
Si abrogano, infine, il comma 850 e l'ultimo periodo del comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, concernenti condotte che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi da parte degli enti locali ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000 (comma 4).

Articolo 18 ***(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)***
La disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, impedisce ai sindaci di utilizzare lo strumento delle ordinanze sindacali anche nell'attuale fase, successiva a quella del *lockdown* dei mesi scorsi per l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Essendo ora venuta meno la *ratio* sottesa alla norma sopra richiamata, se ne prevede pertanto l'abrogazione, per ripristinare pienamente i poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (TUEL), in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità.

CAPO III - Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 19 ***(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)***
Le disposizioni di cui al presente articolo sono accomunate dalla volontà di intervenire, puntualmente, su taluni meccanismi di funzionamento del sistema universitario, i quali, a 10 anni dalla entrata in vigore della riforma attuata con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione di talune difficoltà applicative delle disposizioni di tale legge, necessitano di un intervento di semplificazione.
Con l'introduzione delle nuove disposizioni si prevede, pertanto, un impatto positivo sulla funzionalità del sistema universitario, facendo venir meno specifici ostacoli applicativi, in parte segnalati dagli stessi stakeholder.
Ulteriori puntuali modifiche sono, inoltre, volte a inserire, nelle procedure di reclutamento del personale docente, correttivi finalizzati, al contempo, allo snellimento delle procedure medesime e a una maggiore valorizzazione del merito.
Di seguito l'illustrazione delle misure contenute nel presente articolo.
Il **comma 1** reca un insieme di modifiche alla legge n. 240 del 2010.
Con riferimento alla **lettera a)**, si rammenta che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle università e agli enti di cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto della legge dello Stato. In attuazione di tali disposizioni, l'art. 1, comma 2, della legge n. 240 del 2010 detta i principi fondamentali dell'organizzazione del sistema universitario ispirati al riconoscimento della più ampia autonomia organizzativa e della responsabilità.
In questa prospettiva, il comma oggetto della modifica che qui si propone prevede che le università *"che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca"* possono derogare alle norme generali, dettate dal successivo articolo 2, per l'organizzazione interna delle singole università, attraverso modelli organizzativi e funzionali diversi. La previsione vigente, sebbene ispirata, come si è detto, al riconoscimento della più ampia autonomia organizzativa, prevede, tuttavia, quali condizioni di ammissibilità alla deroga qui indicata la stabilità e sostenibilità del bilancio, da un lato, e il conseguimento di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, dall'altro. Nell'ottica di una maggiore semplificazione dei processi organizzativi, anche al fine di favorire la realizzazione di assetti organizzativi modellati in base alla specificità dei diversi contesti territoriali, sociali e culturali in cui operano le università, con la presente disposizione si intende estendere la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, a tutte le università, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei criteri definiti, sulla base delle norme già vigenti, dal Ministero con apposito decreto. Va detto, infatti, che l'esigenza di subordinare l'accesso a tale modello alla sussistenza di determinate condizioni, volte ad assicurare la virtuosità della gestione organizzativa delle università, è già soddisfatta dalla previsione che demanda al Ministero la definizione delle condizioni di ammissibilità, mentre la locuzione presente nelle disposizioni vigenti rimanda ad una espressione, dal contenuto non univocamente riconducibile ad una fattispecie tipica, che ha determinato, finora, la mancata applicazione delle disposizioni in esame.

La **lettera b)** semplifica le modalità di rendicontazione delle attività dei progetti di ricerca, svolte dai professori e ricercatori universitari. Attualmente, infatti, in assenza di una specifica disposizione chiarificatrice sul punto, la rendicontazione è svolta, prudenzialmente, su base giornaliera, quand'anche ciò non sia previsto nei bandi emessi per i singoli progetti. Si segnala, al riguardo, che l'onere amministrativo connesso alle attività di rendicontazione nelle modalità appena indicate è assolutamente rilevante, impegnando notevoli risorse degli uffici amministrativi delle università. Tale onere, peraltro, non appare proporzionato rispetto all'obiettivo, indicato dalle vigenti disposizioni di derivazione unionale, che si ritiene di poter raggiungere attraverso la disposizione in commento: al riguardo si rammenta infatti che le disposizionali nazionali ed unionali stabiliscono la inderogabilità della certificazione delle attività svolte dai professori universitari per le attività di ricerca secondo un monte ore su base annuale, che ben può essere quantificato con rendicontazioni mensili.
Con la **lettera c)** si intende estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3 (che disciplina lo scambio di docenti, con pari qualifica, tra le università), ricomprendendovi anche lo scambio contestuale di docenti di qualifica diversa, e prevedendo che le chiamate, effettuate con tale procedura, siano computate nell'ambito della quota, pari a un quinto dei posti di ruolo disponibili, che le università sono tenute a riservare, nella programmazione triennale delle risorse ai sensi dell'articolo 18, comma, 4, ai docenti in servizio presso altre università. Tali innovazioni sono proposte per un periodo predeterminato (fino al 31 dicembre 2020) in quanto costituiscono una misura il cui impatto atteso sul sistema è auspicabilmente molto rilevante, ma che è ragionevole proporre, inizialmente, per un periodo definito, al fino di valutarne, successivamente, con piena cognizione del fenomeno, l'eventuale riproposizione a regime.
Sul piano sostanziale, quindi, la modifica proposta migliora la procedura di incentivo alla mobilità, coerentemente alla *ratio* della legge n. 240 del 2010, la quale, nel quadro complessivo della disciplina delle chiamate dei professori, da un lato, prevede la possibilità di concordare, tramite convenzioni tra le università, lo scambio dei docenti (in questo senso, anche la disciplina sulla federazione e sulle fusioni di atenei, di cui all'articolo 3), e dall'altro, vincola, in base all'articolo, 18, comma 4, le università a riservare un quinto delle risorse programmate alla chiamata di professori in servizio presso altre università. La modifica si colloca, pertanto, in un'ottica di semplificazione con previsioni volte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca, nonché di razionalizzazione della distribuzione delle sedi universitarie, per ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1. La nuova disposizione si rende necessaria in ragione della difficoltà di promuovere la mobilità dei docenti, a causa del maggiore costo che grava sull'università per la chiamata dei professori in servizio presso altri atenei. Difficoltà ulteriormente consolidatasi in conseguenza della proroga pluriennale della disposizione transitoria, di cui all'articolo 24, comma 6, che consente all'università di chiamare professori, di prima e seconda fascia, con procedura riservata a docenti interni, a un costo, quindi, inferiore a quello necessario per la chiamata di un professore in servizio presso altra università, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2. Pertanto, al fine di incentivare le università, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle risorse, a promuovere la mobilità dei docenti, è necessario estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3, alla possibilità di effettuare lo scambio tra docenti di università diverse, anche tra coloro che non sono in possesso della stessa qualifica. Con questa procedura, infatti, le università possono chiamare docenti in servizio presso altri atenei, a un costo, inferiore rispetto a quello della chiamata di un docente esterno, pari al delta assunzionale tra il costo del docente trasferito e quello del docente chiamato. Sempre sul piano sostanziale, la presente disposizione promuove la migliore allocazione delle risorse finanziarie di quelle università che, attraverso il trasferimento, ad altro ateneo, dei docenti con qualifica più alta in cambio di docenti con qualifica più bassa, vogliano o debbano conseguire una riduzione del costo complessivo del personale.
Con le disposizioni di cui alla **lettera d)**, si intende restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 riportandolo all'originaria finalità di favorire l'acquisizione di competenze dall'esterno, attraverso la riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano

prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero siano iscritti a corsi universitari nella stessa università. La citata norma, di conseguenza, individua i soggetti ai quali è preclusa la partecipazione a procedure di selezione riservate e, nello specifico, "coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio", oppure, coloro che "non sono stati titolari di assegni di ricerca", oppure "gli iscritti a corsi universitari" nella stessa università che ha indetto le procedure. In via applicativa, l'espressione "aver prestato servizio" ha originato dubbi interpretativi che, con la presente disposizione, si intende dissipare. Sulla base della lettura sistematica delle disposizioni concernenti l'impiego e la mobilità dei professori universitari, si ritiene indubbio che la citata espressione identifichi un rapporto di lavoro subordinato, svolto alle dipendenze dell'università, e non una qualsiasi prestazione lavorativa, anche occasionale, resa da un soggetto non stabilmente incardinato nell'ateneo. In caso contrario, il legislatore non avrebbe individuato, espressamente, la fattispecie degli assegnisti di ricerca, titolari di contratti di lavoro autonomo, in quanto già compresa nella categoria di coloro che a qualsiasi titolo hanno prestato servizio presso l'ateneo. In particolare, con riferimento ai contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23 della legge n. 240 del 2010, si evidenzia che il comma 4 del medesimo articolo, come novellato dall'articolo 1, comma 338, lettera a), della legge n. 232 del 2016, prevede che *"La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, comma 4."*, incidendo così sulla procedura di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e chiarendo i dubbi interpretativi sull'inclusione della figura del "professore a contratto" tra i soggetti destinatari della disposizione, in quanto figura non inserita nell'organizzazione dell'università. La modifica dell'articolo 23, comma 4, alla luce di tale chiarimento legislativo, non può che essere finalizzata a favorire, appunto, l'utilizzo dei finanziamenti e, pertanto, non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti *ex* articolo 23 legge n. 240 del 2010) possa partecipare alle procedure di cui all'articolo 18, comma 4. Si segnala, tuttavia, che il Consiglio di Stato, precedentemente alla modifica normativa della legge n. 232 del 2016, con sentenza n. 3626/2016, ha espresso un diverso orientamento, sostenendo che la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 4, "*non può che interpretarsi nel senso che essa sia necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto di lavoro, compreso l'insegnamento a contratto e quello ex art. 23 legge cit., giacché altrimenti non avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso la stessa università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto ai corsi di laurea*." Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, si sono pronunciati, in modo analogo al Consiglio di Stato, il TAR Piemonte (sentenze n. 372/2016 e n. 698/2017) e il TAR Toscana (sentenze n. 843 e n. 844 del 2018). Di segno opposto – e, dunque, conforme all'interpretazione del Ministero - si segnalano, invece, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1561/2019 e n. 2175/2020. Occorre in proposito precisare che l'intervento normativo operato dal legislatore con l'articolo 1, comma 338, lettera a), della legge n. 232 del 2016, di modifica dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, successivo alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3626/2016, aveva l'intento specifico di includere i "professori a contratto" nella platea dei soggetti che possono concorrere alle procedure *ex* articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Alla luce di quanto detto, risulta, dunque indispensabile, il presente chiarimento normativo, il quale pare essere sorretto dalla migliore opzione interpretativa, in chiave sistematica, delle disposizioni inerenti alla promozione della mobilità intrauniversitaria.

Con l'integrazione di cui alla **lettera e)**, si introduce un meccanismo di flessibilità nella attribuzione degli assegni di ricerca. Si prevede, infatti, la possibilità di avviare *ab origine*, oppure rinnovare, assegni di ricerca di durata inferiore all'anno, ma solo quando ciò sia reso necessario dalla durata stessa del residuo periodo di ricerca, che potrebbe essere inferiore alla durata minima dell'assegno, come attualmente prevista. Si segnala che la presente disposizione costituisce un incentivo all'adozione degli assegni di ricerca, i quali hanno un maggiore valore curricolare e beneficiano di maggiori tutele, rispetto all'assegnazione di mere borse di ricerca.

Con la disposizione di cui alla **lettera f)**, si intende introdurre un meccanismo di flessibilità per le

università – peraltro funzionale anche a una ulteriore valorizzazione del merito dei giovani ricercatori RTDB –, alle quali è consentito di adottare il procedimento di *tenure track*, già dopo il primo anno di contratto, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Ciò, potrà avvenire, dunque, quando il titolare del contratto abbia già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e sia positivamente valutato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24. Al contempo, si prevede che la valutazione dei beneficiari del meccanismo di anticipo qui introdotto dovrà vertere anche sullo svolgimento di una prova didattica: ciò proprio al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla progressione di candidati, dei quali dovrà risultare comprovata, anche attraverso tale prova, l'attitudine a poter svolgere il ruolo di professore associato. In questo modo, dunque, si velocizza il percorso di crescita di tali ricercatori, i quali, se già in possesso di tutti i requisiti per la progressione di carriera, non devono permanere, per l'intero triennio, nella posizione di RTDB. Ovviamente resta ferma la necessità che le Università, al fine di esercitare tale facoltà, abbiano le facoltà assunzionali necessarie a coprire i costi della progressione qui indicata, in anticipo rispetto alla originaria programmazione.

La disposizione contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

In particolare, il **comma 1** provvede a rideterminare per le Autorità di sistema portuale l'arco temporale da prendere a riferimento per il calcolo dei limiti di spesa, per l'acquisto di beni e servizi, previsti dall'articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020.

In considerazione del fatto che le Autorità di sistema portuale sono state istituite con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", e che le stesse sono divenute pienamente operative, a seguito dei processi di accorpamento e di riorganizzazione delle presistenti Autorità portuali, soltanto a partire dall'anno 2018, si prevede che il limite di spesa venga calcolato non già sugli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, come previsto dal comma 591 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, bensì sugli esercizi finanziari 2018 e 2019. Per le medesime ragioni, si prevede l'applicazione dello stesso regime all'Autorità portuale di Gioia Tauro, ancora non trasformata in Autorità di Sistema portuale. Quanto alla prevista esclusione dell'applicazione dei limiti di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si evidenzia che esso si giustifica in considerazione del fatto che la costituzione di detta Autorità è stata prevista dall'articolo 22- *bis* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Al contempo, in considerazione delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 84 del 1994 e dell'assoluta incomprimibilità di alcune di esse (manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; sicurezza delle aree portuali; l'attività di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID-19), si prevede che per alcune di esse non si applichi il limite di spesa prevista dal comma 591 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Per le medesime finalità di cui al **comma 1,** la disposizione contiene, **al comma 2,** alcune modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In particolare, le lettere **a) e c)** recano mere correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera b) reca una modifica al comma 1-sexies, precisando, in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal d.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 212, all'Autorità di sistema portuale che, in sede di approvazione dei piani regolatori portuali, siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Al contempo, si prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista

dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 –ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. **La lettera d)** prevede l'integrale sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1984, prevedendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali vengano adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Inoltre, viene precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso. Al contempo, viene eliminato, in un'ottica di semplificazione procedimentale e in considerazione del contenuto dell'atto, l'obbligo di adozione da parte della Regione dell'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale, positivamente verificato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. **La lettera e),** infine, è inteso a introdurre una disciplina organica e unitaria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga nell'ambito della stessa procedura di cui al precedente comma 5 laddove l'approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale, ovvero, qualora tali modifiche non vi siano, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 3** prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino – costiere di cui all'articolo 5- bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi.

Il **comma 4**, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle Regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle riperimetrazioni delle porzioni di SIN che ricadono nei porti di loro competenza.

In relazione al **comma 5** si premette che l'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e progressivamente incrementato.

In particolare, l'articolo 61 –bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:

a) che la società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20

giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNetSpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:

a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche;

b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali;

c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 4-bis, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:

a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-bis del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 11 – *bis* decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.
Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11- *bis* del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet SpA appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 25 luglio 2017, attuativo delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 243 del 2016 è ancora efficace (scadenza: 31 dicembre 2022).
Orbene, la disposizione reca plurime modifiche dell'articolo 11- *bis* del decreto – legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto – legge con quanto stabilito dall'articolo 4- *bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria.
In particolare, il **comma 5**, **lettera a)** della proposta normativa, novella il comma 1 del citato articolo 11- *bis*, assicurando una finalizzazione delle risorse e delle attività agli obbiettivi previsti dall'originario comma 1.
Il **comma 5, lettera *b),*** reca modifiche al comma 2 dell'attuale articolo 11-*bis*, finalizzate ad assicurarne il coordinamento con le innovazioni contenute nelle lettere a) e c) del medesimo comma 5.
Il **comma 5, lettera *c)*,** introduce nell'articolo 11- *bis* del decreto–legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-*bis*) finalizzato, a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNet SpA., riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019. Con specifico riguardo a tale comma, si evidenzia che la finalità della previsione è esclusivamente quella di consentire di stipulare una nuova convenzione sostituiva della precedente e, al contempo, finalizzata a disciplinare l'effettuazione in modo unitario degli interventi previsti dal medesimo articolo 11- *bis* e dall'articolo 4- *bis* del decreto – legge n. 243 del 2016, ma non innova in alcun modo il contenuto della convenzione in essere per quanto concerne l'entità del contributo che viene riconosciuto in favore della società UIRNet SpA. Infatti, la Convenzione prevede che il contributo possa essere riconosciuto esclusivamente: a) in relazione a progetti coerenti in termini tecnici ed economici con le finalità complessive del programma del completamento degli investimenti previsti dall'articolo 4 – *bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 ed indicati nella Relazione strategica che deve essere presentata ad un Comitato paritetico per la sua approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; b) a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rendiconto semestrale presentato dalla società UIRNet SpA e recante l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del Programma nel periodo di riferimento. Conseguentemente, la previsione della definizione della Convenzione in parola mediante il riconoscimento dei soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 è assolutamente coerente anche sotto il profilo temporale con le previsioni dell'atto negoziale.
Il **comma 6** prevede che, in attuazione del comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze proceda ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 7 si prevede, inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione da contagi COVID – 19, che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, possono effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.
Ai commi 8 e 9 si prevede l'estensione, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed

assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'estensione i benefici, consistenti in sgravi contributivi, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui al citato articolo 6.

Il comma 10 demanda a un decreto interministeriale la disciplina delle modalità attuative delle previsioni contenute nei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 9.

Comma 2

La novella legislativa prevede l'adozione, mediante lo strumento regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e con il coinvolgimento dell'ANVUR, della CRUI e del CUN, di una nuova procedura per l'accreditamento dei corsi di studio, da istituire presso le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche. La nuova disciplina ha la finalità di snellire la procedura di accreditamento dei nuovi corsi di studio universitari, in un'ottica di semplificazione volta a conseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza del sistema universitario. Fermo restando il coinvolgimento degli enti interessati, la semplificazione è perseguita, in particolare, attraverso la previsione di tempistiche più stringenti nella articolazione delle fasi procedurali necessarie a perfezionare l'iter e a concretizzare il risultato dell'accreditamento.

Comma 3

Le disposizioni del presente comma stabiliscono la equipollenza, *ex lege*, del titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico – rilasciati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale - al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si fa presente che le Scuole superiori ad ordinamento speciale sono istituti universitari autonomi che svolgono attività di didattica e ricerca universitaria e sono dotate di un corpo docente permanente, di un proprio bilancio e di autonomia gestionale e organizzativa. Le Scuole erogano corsi di formazione *post-lauream* al termine dei quali l'allievo consegue il titolo di dottore di ricerca (o dicitura equivalente specificata nello Statuto), con durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina prescelta. Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l'offerta formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano l'offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale. A completamento di questi percorsi tali Scuole rilasciano appositi diplomi di licenza, mentre gli Atenei partner rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. In questi casi l'offerta formativa delle Scuole comprende didattica integrativa e complementare dedicata ai corsi ordinari. Va detto che per queste Scuole le procedure di ammissione sono fortemente selettive e basate esclusivamente sul merito. Per quanto riguarda gli allievi pre-dottorali frequentanti contestualmente i corsi universitari di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, le Scuole erogano didattica integrativa ai corsi di atenei con i quali hanno stipulato apposite convenzioni. Lo studente selezionato, pertanto, si impegna a seguire i corrispondenti corsi di studio delle Università e gli insegnamenti specifici interni alle Scuole, quale didattica complementare e integrativa a quella offerta dall'ateneo che eroga il corso (e rilascia i relativi diplomi). Lo studente, inoltre, assicura il mantenimento di determinati standard (ad es. media e valore minimo nelle votazioni) quali indicatori di eccellenza del percorso formativo seguito. In ragione di quanto illustrato, si giustifica, pertanto, che i corsi "integrativi" offerte da scuole di così alta specializzazione possano avere il valore legale dei master di secondo livello.

Comma 4

Le disposizioni del presente comma introducono una semplificazione che riguarda la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti (oggi "revisori legali") delle fondazioni universitarie di diritto privato. In particolare la norma prevede che il presidente del collegio continui a essere nominato dalla fondazione e individuato tra coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali e che abbiano svolto la funzione di revisore legale presso le istituzioni universitarie da almeno cinque

anni. Per quanto riguarda i componenti del collegio, invece, si specifica che, fermo restando il numero minimo e massimo da tre a cinque, almeno due dei componenti titolari siano nominati dalla fondazione, previa proposta del MEF e del MUR, che individuano i soggetti designabili, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, comunque, tra coloro i quali siano iscritti nel registro dei revisori legali. Tale ricognizione e semplificazione risponde all'esigenza di chiarire la disciplina posta dall'articolo 11 del D.P.R. n. 254 del 2001, che, conseguentemente, viene abrogato. Si amplia la platea dei designabili all'interno dei collegi (attesa l'attuale difficoltà nel costituirli), prevedendo che i componenti debbano essere iscritti al registro dei revisori legali, non essendo più richiesta l'esperienza di almeno 5 anni, ed eliminando l'obbligo che almeno due componenti titolari siano dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, ferma restando la priorità di avvalersi dei suddetti dipendenti. La necessità di intervenire con urgenza e con norma di rango primario, per quanto – come detto – la disciplina di cui trattasi è contenuta in norma regolamentare, è determinata dalla circostanza per la quale, sulla base delle disposizioni vigenti, si è reso oltremodo difficoltoso individuare tutti i componenti dei collegi in parola, con ciò determinando effetti negativi sulla continuità delle attività delle fondazioni.

Comma 5

Con la presente disposizione si intende intervenire sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni mediche volta ad inserire una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati per disincentivare gli abbandoni dei corsi di studio già avviati e intrapresi, sui quali lo Stato ha già effettuato un investimento economico in termini di remunerazione della formazione in aderenza a quanto richiesto dai fabbisogni di medici specialisti espressi dal Servizio sanitario nazionale.

Più nello specifico, si precisa che la normativa vigente (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 130 del 2017) prevede questa esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o già titolari di un contratto di formazione medica specialistica. Con la norma qui proposta si vuole estendere anche ad altri soggetti l'esclusione della valutazione di questi titoli aggiuntivi in modo da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione degli obiettivi di completamento del fabbisogno previsto.

Comma 6

Con la presente disposizione si intende modificare il comma 245, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, recante la disciplina della composizione del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui ai commi 241 e seguenti. La modifica è finalizzata esclusivamente ad aggiornare la norma in seguito alla soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), prevedendo la sostituzione della nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del CEPR con quella del presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Con la rimozione di questo ostacolo alla regolare costituzione della *governance* dell'agenzia, si renderà pertanto possibile accelerarne l'iter di costituzione.

Articolo 20 ***(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 15, le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

In particolare viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Pertanto, la norma reca disposizioni per l'incremento delle voci fisse ed accessorie della retribuzione del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale nuova valorizzazione, non ponendosi l'obiettivo di una equiordinazione del personale dei vigili del fuoco a quello delle forze di polizia e ferme restando le rispettive specifiche previsioni ordinamentali proprie di ciascun comparto di negoziazione, tuttavia - alla luce delle risorse che complessivamente sono state stanziate a regime dal Legislatore - consente di perseguire una maggiore armonizzazione con il trattamento economico globale delle corrispondenti qualifiche degli operatori della sicurezza.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un articolo che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando una mera perequazione delle differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020 - 2022) dell'importo pari a:
- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Restano nella disponibilità del "Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come già evidenziato, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione delle differenze retributive esistenti tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (allegato A alla presente relazione tecnica, che reca gli allegati 1, 2 e 3, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022).

Il medesimo esercizio di allineamento è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma *"Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico",* infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'allegato A al provvedimento, che sostituisce la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con le misure rispettivamente in vigore per l'anno 2020, per l'anno 2021 e con quelle in vigore, a regime, dall'anno 2022.

Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvengono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento da determinate unità di personale.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

- **lo stipendio tabellare**, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'adeguamento ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.
- **L'indennità di rischio** prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Nel rispetto del principio di armonizzazione degli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.

- **L'indennità mensile** prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.
- **L'assegno di specificità** previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni. Pertanto, con l'obiettivo di procedere ad un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili.

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica.

I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche, specificatamente:

- al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022;
- al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale. La somma è destinata ad una operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuarsi mediante accordi negoziali di cui all'articolo 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso).
- il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del d. lgs. n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:
  - alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;
  - alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;
  - alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare;
- il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio

di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400 - lordo dipendente.

I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzioni del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla "dirigenzializzazione" delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1°gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1°gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1°gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1°gennaio 2022;
- alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del d. lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro.

Il comma 11 prevede la destinazione, per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, ai fondi di incentivazione del personale delle risorse indicate nell'Allegato B al presente articolo.

La suddivisione tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D.lgs. n. 2017 del 2005.

Il successivo comma 12 non comporta oneri, trattandosi di norma interpretativa utile a "disinnescare" un potenziale contenzioso, atteso che detta interpretazione è al momento desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all'Atto Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018.

I commi 13 e14 contengono una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria (in relazione agli oneri diretti ed indiretti determinati dal provvedimento e calcolati ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009), a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente

all'indicazione della destinazione anche alle finalità di cui al successivo comma 138 di risorse finanziarie nel limite di 500 mila euro.
Infine, il comma 15 regola la decorrenza giuridica ed economica delle disposizioni sopra illustrate a partire dal 1 gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV - Responsabilità
Articolo 21 ***(Responsabilità erariale)***
In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Articolo 22 ***(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)***
La norma prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.
Nel caso in cui dall'attività di controllo descritta emerga l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, i relativi atti sono immediatamente trasmessi all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si prevede che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23 ***(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)***
La disposizione interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 323 del codice penale (*Abuso d'ufficio*), attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, rilevanza alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.

TITOLO III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
Il Titolo III "*Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale"* reca alcune proposte volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi

da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, esso si compone di quattro Capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di "*cittadinanza digitale, procedimento amministrativo telematico e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione*", il secondo disciplina *"le norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa*", il terzo prevede le disposizioni in materia di "*strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali*" e il quarto, infine le norme in materia di "*misure per l'innovazione*".

CAPO I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Articolo 24 ***(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)***

Il comma 1, lettera a), n. 1), interviene sull'articolo 3-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), estendendo la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l'accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso o applicazione AppIO, già prevista dall'art. 64-*bis* del CAD.

Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-*quater* del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID.

In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi ad libitum dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. La modifica costituisce, altresì, una forma di semplificazione e di garanzia anche per le pubbliche amministrazioni, le quali avranno la certezza di poter utilizzare sempre questa modalità snella di comunicazione al domicilio digitale eletto dal cittadino.

In questo senso, le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'art. 6-*quater* CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvezza che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il *digital divide*, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale.

Al numero 4, della lettera a) si introduce una modifica nella parte finale del comma 3-*bis* dell'articolo 3-*bis*, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, si amplia l'oggetto del decreto che, al fine di superare il *digital divide*, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 26 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-*bis* del suddetto articolo 3-*bis*, estendendone l'ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si garantisce una ulteriore tutela agli utenti, consentendo di consegnare ai destinatari che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti sono resi disponibili.
La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida previste all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter* e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater*, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.
Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-*bis* del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato. In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla pubblica amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche. Si è conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.
Alla lettera c), la modifica del terzo comma dell'articolo 6-*quater* del CAD è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell'ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.
Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell'art. 6-*quinquies* del CAD, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, la modifica proposta precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, ma a qualunque mittente. Si chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all'invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell'uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679.
Con le modifiche di cui alla lettera e), nell'ottica di rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si semplifica e si rafforza lo strumento dell'identità digitale per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 per chiarire e precisare che l'accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del CAD, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l'accesso dei cittadini ai propri servizi *on line;* mentre con successivo DPCM sarà stabilita la data a decorrere dalla quale tale accesso esclusivo sarà consentito alle imprese, non appena sarà maggiormente diffuso lo SPID cd. *professional*, di cui alle recenti linee guida AgID pubblicate a novembre del 2019 (novella al comma 3-*bis*).

L'intervento normativo è volto a semplificare e rafforzare l'accesso ai servizi in rete tramite le identità digitali, senza modificare in alcun modo e, anzi, rafforzando le modalità di gestione e di utilizzo dell'identità digitale nell'attuale impianto del CAD. Resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con CNS.
Con l'introduzione del comma 2-*undecies*, si precisa, inoltre, che i gestori dell'identità digitale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è peraltro già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.
Con l'introduzione del comma 2-*duodecies*, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000 con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell'identità digitale equivale alla esibizione e alla produzione del documento di identità in tutti i casi in cui questo onere burocratico sia previsto e richiesto per l'accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche. Tale modifica consentirà un forte impatto di semplificazione e riduzione di oneri a carico di cittadini e imprese, che oggi si trovano costretti a chiedere l'esibizione e la trasmissione di copia del documento di identità per moltissimi casi di accesso a servizi, transazioni, istanze alla pubblica amministrazione, domande e dichiarazioni. La modifica introdotta impone comunque che l'identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza "almeno significativo", secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l'identità digitale attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID.
Alla lettera f), si introducono modifiche all'articolo 64-*bis* del CAD tese a consolidare la natura dell'AppIO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione AppIO, che diventa quindi uno strumento certo e riconoscibile per i cittadini che vogliano accedere ai servizi su *mobile*. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull'APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA.
Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su AppIO, si aggiunge al citato articolo 64-*bis*, il comma 1-*quater,* che impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
Si aggiunge, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte che costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'AppIO, la lettera g) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, del CAD introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione. Inoltre, si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero purchè si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter del CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Con il comma 2, conseguente in parte alle novelle apportate al CAD, si interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217: si interviene quindi sul comma 2 al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD e, anche a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria in corso (si consente pertanto una proroga del termine previsto - dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 - a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA); con la soppressione del secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-*quater* CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo; si sopprime, poi, il comma 5, che detta la disciplina di prima applicazione, ormai ultronea, dell'articolo 6-*quater*, comma 2, del CAD, per i professionisti iscritti in albi e in elenchi, inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, salva la facoltà di indicarne uno diverso.
Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio a CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica, permette - ai sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il Regolamento EIDAS - l'accesso dei cittadini ai servizi in rete.
Il comma 4 prevede una disciplina transitoria - volta ad accompagnare ordinatamente gli utenti verso l'attuazione della nuova disciplina - per la quale, dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni non possono più emettere nuove credenziali proprie per l'accesso dei cittadini ai servizi in rete - diverse da SPID, CIE o CNS - né rinnovarle alla scadenza, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25 ***(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)***
Con l'**articolo 25**, comma 1, si introducono alcune modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici.
In particolare, la lettera b) interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe:- l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma 2-*sexies*, lettera b) , con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29 per garantire, ai fini della qualificazione dei soggetti che forniscono servizi fiduciari Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.
Con le ulteriori disposizioni, si introducono misure di semplificazione per la qualificati, una migliore rispondenza della norma nazionale al
conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" disposta da AgID, ha rilevato, tra l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento

previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (*Notification* 2019/0540/I).
In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti informatici, introducendo un sistema più semplice di qualificazione e verifica dei requisiti previsti dal Regolamento EIDAS da parte di AgID, con conseguente iscrizione in apposito elenco tenuto sempre dall'Agenzia.
Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'articolo 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione.
Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, il comma 2 stabilisce che, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della disposizione che si illustra.
Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato informatico di prevenzione amministrativa del furto di identità), di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possano aderire anche i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.

Articolo 26 ***(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)***
L'**articolo 26** definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite Poste Italiane Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.
In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).
La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.
L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di "mettere a disposizione", con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice

dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso.
Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.
In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.
La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non è possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.
Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. "avviso di avvenuta ricezione", con il quale comunica l'esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. È previsto, infatti, che l'avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del CAD, ossia l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio (IPA) e l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;
b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.
Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti del comma 15.
Per superare il *digital divide* e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. La notificazione è effettuata in via diretta dal gestore, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge. Tale avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal

comma 15, il destinatario può accedere al documento tramite la piattaforma digitale ovvero ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. A tale ultimo riguardo, in sede di attuazione saranno previste le modalità (ad esempio, recandosi presso un ufficio postale o una pubblica amministrazione) ove il destinatario, previamente identificato e munito dello IUN, potrà ritirare l'atto oggetto di notificazione su supporto cartaceo, con modalità atte ad assicurare il rispetto della *privacy*.
I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (*email*, numero di telefono, app IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. "avviso digitale di cortesia") dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l'app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.
L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'app IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).
In sintonia a principi pacifici in materia di notificazione, la norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfezioni in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario. In particolare, la notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del "canale" di invio dell'avviso (telematico o a mezzo posta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento.
È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di *favor* concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitare i suoi diritti a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione.
Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità.
Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le

ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali.
In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che rende impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno determinate e poste a carico del destinatario e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito decreto, tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica. Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-*bis,* comma 4, del CAD.
La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata da adottare nel rispetto del CAD.
Ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
Il comma 17 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione.
Con i commi 18 e 19 si apportano modifiche di coordinamento ad alcune norme vigenti.
Ai sensi del comma 21 le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 27 ***(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)***
L'**articolo 27**, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo.
In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall'ordinamento italiano.

Il comma 1, lettera a), prevede una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 di integrazione della direttiva (UE) 2015/2366 (cd. direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede, già identificato dall'intermediario bancario e finanziario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.
Il comma 1, lettera b), invece, introduce la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del CAD, basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica.
Il comma 1, lettera c), contempla la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica utilizzando un sistema di identificazione elettronica, basato su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014. Il riferimento è ai sistemi di identificazione elettronica in relazione ai quali i singoli Stati membri hanno attivato e completato il processo di notifica, previsto dal regolamento eIDAS, a garanzia dell'interoperabilità tra le diverse identità elettroniche europee, e in particolare riguarda la CIE, tramite la quale sarà dunque possibile identificare l'utente ed erogare la firma elettronica avanzata, così rafforzando la diffusione e l'utilizzo di tale strumento di semplificazione.
Con il comma 2, si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata, di conservare, per almeno venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
Con il comma 3, si introducono modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina unionale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV direttiva AML"), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. "V direttiva AML"). L'obiettivo, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento al diritto UE della disciplina nazionale, è quello di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali, fermo restando l'assoluto rispetto degli standard e delle regole imposte dal diritto europeo.
La semplificazione proposta consente un rilevante snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti di *onboarding* dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a distanza, particolarmente importante anche a seguito della recente pandemia di COVID-19, con contestuale rafforzamento dei relativi presidii di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio.
Pertanto, con le modifiche di cui alle lettere a) e b), si è eliminata la prescritta necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità e i suoi estremi, anche quando l'identificazione avviene a distanza, previa adeguata verifica identificativa secondo le condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei.
In questo senso, si interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone in ogni caso l'esibizione del documento di identità come criterio generale di adeguata verifica della clientela, anche quando tale verifica avvenga a distanza tramite gli strumenti di verifica dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo, previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per l'accesso ai servizi che presuppongono l'identificazione sicura del cliente.
Tale criterio generale, che impone di trasmettere la fotocopia del documento di identità o equipollente del cliente, anche se l'identità della persona è stata verificata a distanza, in via digitale, con gli strumenti idonei e sicuri previsti dalla normativa europea (per come consentito dall'art. 19, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007), non è prevista dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV direttiva AML"), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. "V

direttiva AML") e non aggiunge nulla in termini di maggiore sicurezza o certezza dell'identificazione a distanza.
Naturalmente, tale semplificazione riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a distanza, per come questa è già consentita dalla legge, all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
In questo senso, infatti, è rimasta ferma e immutata la previsione dell'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone l'obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del cliente.
L'intervento di cui alla lettera c), n. 1, mira poi a semplificare e allineare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia "significativo" o "elevato". Dalla formulazione della disposizione in novella, infatti, scaturiscono alcune difficoltà interpretative considerando che il citato elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) è relativo ai regimi di identificazione elettronica notificati e non anche alla firma digitale, *species* della firma elettronica qualificata, che, invece, è da ricondurre nel novero dei servizi fiduciari qualificati rilasciati, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anche mediante identificazione a distanza con strumenti che soddisfano i livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica "significativo" o "elevato".
In ultimo, alla lettera c), n. 2), si chiarisce che - per la sola instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento - è individuata una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità per il tramite dell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione, a condizione che il bonifico sia disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017. La previsione, in altre parole, evita il ripetersi di inefficienti e non necessari adempimenti di identificazione dei clienti, essendo stati questi già svolti dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico.
In definitiva, le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche sfruttando le potenzialità del FINTECH riducendo, così, notevolmente i rischi di collusione, induzione o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica dell'identità dei clienti, nonché quelli connessi all'archiviazione e circolazione delle immagini digitali dei documenti di identità ovvero al loro facile riutilizzo per furti di identità o interposizione di persona.

Articolo 28 ***(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)***
Con l'**articolo 28** si introducono misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per implementare l'elenco di cui all'art. 16, comma 12, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, necessario a favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche.
L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. Con l'intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare detto processo incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica.
In particolare, con la lettera a), si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Le amministrazioni che si costituiscono in giudizio

tramite i propri dipendenti possono comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. Detti indirizzi confluiscono in una speciale sezione dell'elenco già previsto al citato articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012.
A salvaguardia della regolarità di comunicazioni e notificazioni, senza al contempo rallentare il processo di digitalizzazione della giustizia, si prevede alla lettera b) che, in caso di mancata comunicazione degli indirizzi nei termini fissati con la modifica di cui alla lettera a), le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 dell'articolo 16. Quelle ad istanza di parte si effettuano invece con le modalità introdotte dall'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, come modificato dalla lettera c).
Quest'ultima prevede che le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto al predetto obbligo di comunicazione, sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-*ter* del CAD. Nel caso in cui nel predetto elenco risultino iscritti, per la stessa amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni si effettuano, in conformità alle Linee guida dell'AgID sull'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria. Detta sezione è prevista dalle citate Linee guida che per i dati che l'Ente deve inserire e mantenere aggiornati nell'IPA distingue le seguenti sezioni: a. Ente; b. Aree Organizzative Omogenee (AOO); c. Unità Organizzative (UO).
Resta salvo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 29 ***(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)***
L'**articolo 29** apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici", già modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un determinato fatturato medio.
Già la direttiva del 2012 al *Considerando n. 34* auspicava che gli Stati membri estendessero l'applicazione della medesima agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico.
Del resto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e ad elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.
In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali. Servizi che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco on line oppure richiedere assistenza medica. Le medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti *web* o applicazioni mobili devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella

progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità in ottemperanza al principio di uguaglianza, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
A tal fine, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità.
La lettera b) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo all'articolo 2, comma 1, lettera a-*quinquies*, della citata legge, del novellato comma 1-*bis*, al fine di includere nel novero dei soggetti erogatori destinatari degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti meglio identificati dalla successiva lettera c).
Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.
Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge n. 4 del 2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti.
Si introducono, inoltre, alcune modifiche di coordinamento, al fine di estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità.
Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, la lettera f) del comma 1 introduce all'articolo 9 della legge n. 4 del 2004 una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.
Il comma 2 introduce alcune modifiche all'articolo 1, commi 489 e 491, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
Il citato comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
A seguito di interlocuzioni con le amministrazioni e gli enti indicati dall'articolo 1, comma 491, della legge n. 145 del 2018, finalizzate a circoscrivere l'ambito degli interventi possibili e finanziabili con il citato Fondo, è stato individuato, come intervento prioritario, la realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.
La predetta piattaforma sarà istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La piattaforma è volta ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei predetti contrassegni, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni.
Ad oggi, l'accesso è garantito nelle zone e strade del comune di residenza della persona titolare del contrassegno, mentre negli altri comuni è necessario richiedere autorizzazioni preventive o comunicazioni posteriori per evitare di incorrere in sanzioni improprie.

Con la costituzione della piattaforma è possibile verificare, sull'intero territorio nazionale, che la targa associata a un contrassegno è abilitata a circolare ed accedere nelle zone a traffico limitato.
La proposta normativa, quindi, individua e specifica l'intervento di innovazione tecnologica per agevolare la mobilità delle predette persone, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli artt. 5 e 9, par. 2, lett. *g*), del regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli artt. 2-*sexies* e 2-*septies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Dal punto di vista attuativo, si precisa che nella piattaforma confluiranno informazioni che sono già detenute dai comuni, che rilasciano i permessi di sosta e di transito nelle zone a traffico limitato comunali per le persone con disabilità.
La lettera b) del comma 2, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle procedure per la gestione della piattaforma, previo parere del Garante e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 2-*quinquiesdecies* del Codice.
Nella medesima lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di avvalersi, per l'implementazione del sistema, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Articolo* 30 (*Misure di semplificazione in materia anagrafica)
La norma interviene in materia anagrafica introducendo misure di semplificazione volte ad accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale e la trasformazione digitale del Paese. A tal fine vengono apportate modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) e al Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). In particolare, viene modificata l'attuale disciplina sulla certificazione dei dati anagrafici, contenuta nel citato decreto legislativo, e si prevede la realizzazione di un servizio, offerto in via diretta ai cittadini tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che consente la produzione dei certificati anagrafici in modalità telematica, accessibile da remoto. In tal modo si riduce sensibilmente la necessità di uno spostamento fisico dei cittadini per ottenere le certificazioni anagrafiche. Il servizio sarà immediatamente disponibile per i comuni già transitati in ANPR e, progressivamente, per quelli che vi transiteranno. Si precisa che, ad oggi, su 7904 comuni ne sono già transitati 5933.
Il **comma 1, lettera a)**, con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 62 del CAD prevede la realizzazione, attraverso la piattaforma dell'ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica *on line* per il cittadino. Tale sistema garantisce, tramite il *sigillo elettronico qualificato*, la certezza dell'ANPR quale sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici. L'ANPR, inoltre, attesta la sicurezza della fonte del dato, la sua integrità e l'opponibilità a terzi del certificato, secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il sistema, quindi, offre la possibilità al cittadino di ottenere direttamente il rilascio del certificato anagrafico digitale, possibilità finora riservata esclusivamente ai comuni.
Viene, inoltre, prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo unico in ANPR. Ciò al fine di contraddistinguere ogni soggetto registrato e facilitare l'interoperabilità e l'integrazione dell'ANPR con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato articolo 62.
Il **comma 1, lettera b)**, introduce il comma 6-*bis* all'articolo 62 del CAD prevedendo che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), siano assicurati l'adeguamento tecnico ed

evolutivo della piattaforma di funzionamento dell'ANPR, in riferimento ai servizi previsti dal regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR medesima e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente (D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194).
Il **comma 2, lettera a)** modifica l'articolo 13, comma 3 del Regolamento anagrafico (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al fine di consentire al cittadino la presentazione anche in modalità telematica, sempre attraverso i servizi dell'ANPR, delle dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza e cambiamento di abitazione, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 13). Attualmente tali dichiarazioni sono rese, esclusivamente, mediante una modulistica predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'ISTAT.
Il **comma 2, lettere b) e c)** introduce modifiche agli articoli 33, comma 2, e 35, comma 1, del Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) al fine di assicurare il necessario coordinamento con quelle apportate al CAD. In particolare, si prevede il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica a mezzo dei servizi dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il *sigillo elettronico*, qualora la certificazione sia rilasciata tramite la suindicata modalità.

CAPO II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Articolo 31 (*Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*)

L'articolo 31 interviene sull'art. 12, comma 3-*bis*, del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. *smart working*), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-*ter* che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale e le Autorità amministrative indipendenti, acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.
Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all'art. 14, secondo comma, del CAD, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili. Infine, si interviene sull'articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, (e non più concludere) le attività

necessarie a porvi rimedio, fermo restando che il difensore civico indicherà un termine perentorio per portare a termine le attività in ragione della loro complessità tecnologica. Il termine temporale di trenta giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall'ufficio del difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado di complessità delle attività da porre in essere e non contempla la eventuale necessità di interventi di sistema. La norma, inoltre, prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico e il mancato rispetto del termine perentorio per concluderle rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Con il comma 2, si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge – ossia le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015 – che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Il suddetto articolo 1, comma 6, lettera a), prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Sul punto, si rileva che le centrali di committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare l'analisi del rischio, atteso che l'elaborazione della relativa documentazione richiede specifiche conoscenze in merito all'infrastruttura tecnica e all'ambito di impiego dell'oggetto di fornitura. Al fine di risolvere il problema di carattere applicativo emergente dall'attuale formulazione del testo, con l'intervento normativo si prevede che, per l'affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto incluso nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – e non la centrale di committenza – a dover effettuare la relativa comunicazione al CVCN; ciò, anche laddove lo stesso soggetto sia tenuto a fare ricorso alle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015.
Con il comma 5 si introducono disposizioni concernenti progetti ad alto valore tecnologico. In particolare, attribuendo a Sogei un ruolo da "*innovation procurement broker*", la disposizione fa riferimento a una categoria introdotta, a livello comunitario, nell'ambito delle azioni della "Urban Agenda for the EU", ancora non regolata da alcuna fonte normativa dell'Unione europea, che ricomprende "qualsiasi istituzione con la capacità e l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di innovazione". Si evidenzia che, a livello nazionale, tale figura è stata recentemente definita, nell'ambito del Piano triennale AgID 2019-2021, come "figura di raccordo che opera per facilitare l'incontro tra domanda pubblica di soluzioni innovative e l'offerta di mercato".
Attribuendo espressamente a Sogei il ruolo di *innovation broker*, si intende escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa (e regolamentazione) degli *innovation broker* operanti nel settore pubblico.
La norma, attinente ad aspetti meramente procedurali, non comporta costi o oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 32 ***(Codice di condotta tecnologica)***
L'**articolo 32** introduce l'articolo 13-*bis* del CAD*,* recante *Codice di condotta tecnologica ed esperti.*
La proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della p.a., quali vettori di crescita economica del Paese, prevedendo che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal "*Codice di condotta tecnologica*" per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal

Codice dell'amministrazione digitale (CAD), così semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la corretta progettazione e realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e fruizione dei servizi stessi.
In questa direzione, il comma 1 prevede che i progetti presentati dalle amministrazioni per lo sviluppo di servizi digitali debbano essere coerenti con le previsioni contenute nel predetto codice di condotta tecnologica, adottate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata.
Il "*Codice di condotta tecnologica*", ai sensi del comma 2, disciplina, infatti, le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La richiesta coerenza fra i progetti e il codice di condotta tecnologica consente, pertanto, lo sviluppo di iniziative corrette ed omogenee.
Al fine di colmare il *deficit* di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede al comma 3 che, per la realizzazione dei progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. La possibilità di avvalimento degli esperti è tesa a garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione, nonché la coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.
Gli esperti, il cui incarico trova disciplina nel codice, operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire l'operatività di un sistema coordinato di soggetti.
La sistematicità dell'intervento normativo è altresì garantita con riguardo ai servizi digitali realizzati mediante i progetti presentati e autorizzati, in quanto, al comma 4, è prevista l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO.
La disposizione produce un immediato impatto positivo su cittadini ed imprese in quanto favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali, secondo modalità corrette e uniformi di progettazione e interazione; consente anche una semplificazione per le amministrazioni, che possono acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi *software*, secondo il Codice di condotta tecnologica, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica.
L'AgID verifica il rispetto di detto Codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del Codice di condotta tecnologica costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Articolo 33 *(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)*

Al **Capo III**, si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e si rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una

piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di poter affrontare ogni eventuale emergenza nazionale, consentirne l'utilizzo per finalità istituzionali e servizi di pubblica necessità e, anche, garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di consultare e accedere con immediatezza ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cd. *once only*).
A questo fine, l'articolo 33 interviene sull'articolo 50 del CAD, prevedendo che l'inadempimento all'obbligo di rendere disponibili i dati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
Si inserisce poi una ulteriore disposizione, l'articolo *50-quater* del CAD, al fine di integrare tra le fonti del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici.
Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano, in capo al concessionario, l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti per finalità statistiche e di ricerca, nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione chiarisce che deve trattarsi di dati di tipo aperto, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-*ter*), vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-*bis*), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione. Si precisa che l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati si assolve nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 34 ***(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)***
L'**articolo 34** sostituisce il vigente articolo 50-*ter* del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.

L'intervento normativo, seguendo la direzione già promossa dall'art. 264, comma 2, lettera c) del decreto rilancio, caratterizzato dall'adeguamento della *governance* della piattaforma con conseguente affidamento non più al Commissario straordinario per l'Agenda digitale ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inteso dare ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L'adozione di tale infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del Paese, è volta a migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.

A tal fine si precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi

pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità.

Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, non è prevista l'acquisizione di dati detenuti dalle diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.

Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l'adozione di Linee guida per definire gli *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

Al comma 4, si demanda ad un decreto di natura non regolamentare adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata, la fissazione della strategia nazionale dati. La strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati. Si tratta di dati, richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in forma aggregata e anonimizzata, nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, CAD.

All'evidente fine di rafforzare la portata della disposizione e garantire la piena operatività della PDND, si prevede che l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e comporta la decurtazione del trattamento accessorio e di risultato dei dirigenti oltre che il divieto di corrispondere premi e incentivi. Inoltre, si chiarisce che l'accesso ai dati tramite la piattaforma non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento del dato e sulla responsabilità del gestore della Piattaforma, in qualità di responsabile del trattamento e dei soggetti accreditati che operano come titolari autonomi del dato cui sono autorizzati ad avere accesso.

Viene altresì precisato che le amministrazioni possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni, nonché una modifica di coordinamento rispetto alla norma del decreto legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'articolo 50-ter, ora completamente sostituita dalla presente disposizione.

Articolo 35 ***(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)***

L'**articolo 35** modifica l'articolo 33-*septies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e

la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Attualmente, infatti, la maggior parte dei servizi pubblici digitali sono erogati tramite infrastrutture IT *on-premise* delle pubbliche amministrazioni spesso prive delle caratteristiche necessarie per assicurare adeguati standard di sicurezza e affidabilità anche a causa della necessità di notevoli investimenti in termini di risorse e competenze che una gran parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali non sono in grado di garantire singolarmente e in modo continuativo. Sfruttando elevate economie di scala prodotte da un'aggregazione significativa della domanda di risorse e dalla concentrazione delle infrastrutture in installazioni di grandi dimensioni, invece, è possibile immaginare di poter disporre di infrastrutture IT affidabili, sicure ed energeticamente efficienti anche nell'ottica del necessario adeguamento a quanto previsto dalla disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dettata per rafforzare la sicurezza degli asset strategici per il Paese.

L'AgID attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, svolto in tre fasi dal dicembre 2018 fino al settembre 2019, ha rilevato che moltissime infrastrutture della pubblica amministrazione sono prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, sono carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo. Questa realtà espone il Paese a numerosi, gravi, rischi tra cui quello di interruzione o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi cyber con, conseguente, accesso illegittimo da parte di terzi a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e alterazione degli stessi dati.

Con la modifica normativa, pertanto, si pone in essere un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture ICT della pubblica amministrazione prevedendo la migrazione dei servizi erogati tramite infrastrutture prive dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità fissati, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e), da AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale. In particolare, al comma 1, lettera a), si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di migrare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento dell'AgID, verso un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni e il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La migrazione, inoltre, può avvenire anche verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura proprietaria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento AgID. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento. Il comma 1, lettera b), introduce anche per le pubbliche amministrazioni locali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, l'obbligo di migrare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento dell'AgID, verso la menzionata infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o verso altra infrastruttura già esistente sul territorio di riferimento e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento AgID previsto dalla modifica di cui al comma 1, lettera e). In alternativa, le amministrazioni locali, al pari di quelle centrali, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento.

La modifica di cui al comma 1, lettera c) garantisce un costante aggiornamento, da parte di AgID, della strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto di quanto previsto dalle modifiche introdotte con il comma 1 lettere a) e b) e dalla disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tale aggiornamento confluisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'AgID, inoltre, con cadenza triennale e anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED). Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con il comma 1, lettera d), in considerazione dell'evoluzione tecnologica, si aggiorna la definizione di Centro per l'elaborazione delle informazioni (CED), con il comma 1, lettere f) e g) e con il comma 2~~,~~, si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti mentre con il comma 1, lettera h), si precisa che gli obblighi di migrazione non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 3, infine, chiarisce che per l'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV - Misure per l'innovazione

Articolo 36 ***(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)***

Nel Capo IV, volto ad introdurre misure per l'innovazione, la disposizione di cui all'articolo 36 mira a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti, consentendo anche di chiedere la temporanea deroga alle norme che impediscono la sperimentazione. L'intervento normativo intende favorire condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell'efficienza e dell'efficacia di servizi a cui cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici.

Il comma 2 disciplina la procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la presentazione di una domanda - il cui contenuto è indicato al primo comma - alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e contestualmente anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, la esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Il MiSE redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, salvo che si intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine indicato.

Tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, vengono autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta, con indicazione delle modalità di svolgimento della sperimentazione. In particolare, il Dipartimento della Presidenza del Consiglio, dotato di specifiche competenze tecniche sotto il profilo tecnologico, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e svolgere i dovuti controlli.

Gli attori coinvolti sono, quindi:

- le imprese che intendano sperimentare iniziative innovative attinenti alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;
- le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la competente struttura della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione e altre Amministrazioni, se coinvolte nel procedimento medesimo.

L'autorizzazione finale sostituisce ad ogni effetto ogni altro provvedimento amministrativo necessario di competenza delle amministrazioni centrali. Con riferimento all'acquisizione di provvedimenti di soggetti pubblici, si procede richiamando l'istituto della conferenza di servizi, così garantendo un modulo procedimentale organizzativo semplificato, con dimezzamento dei termini

previsti.

Il comma 3 circoscrive l'ambito di applicazione oggettiva della disposizione, escludendo la possibilità di deroga relativamente alla normativa posta a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero a disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Non possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

Il comma 4 prevede che la fase di svolgimento della sperimentazione stessa sia presidiata dai poteri di vigilanza e controllo della struttura della Presidenza che ha provveduto alla valutazione dell'istanza e alla proposta di autorizzazione.

Al termine della sperimentazione, è prevista, ai sensi del ~~quarto~~ comma 5, una relazione dell'impresa autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo parere della struttura del Dipartimento circa l'opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

In caso di positivo esito della sperimentazione, oggetto di costante monitoraggio e verifica, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime dell'attività oggetto di sperimentazione.

Al fine di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, si precisa che la disposizione non trova applicazione per le attività private non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, in quanto libere.

Inoltre, al comma ~~7~~ 8 sono individuati ulteriori precisi ambiti di attività esclusi dall'applicazione del presente articolo e, dunque, escluse dalla possibilità di accedere a processi di innovazione tramite questo speciale procedimento autorizzatorio. In particolare, il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 37 ***(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)***

L'**articolo 37** introduce modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Le modifiche introdotte si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo *pec* al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.

Per un opportuno coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento all'indirizzo *pec* con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Al fine di rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle imprese ai sensi del nuovo comma 6-*ter*. Alla sanzione pecuniaria, in

caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la procedura prevista dal comma 6-*bis*.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

La soppressione dei commi 8, 9 e 10 è volta a garantire il coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.

La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale. Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ciò non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte dell'imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

TITOLO IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 38 *(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)*

Comma 1, lettera a): La proposta di modifica investe l'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevedendo un'unica istanza per gli scavi, l'occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, in deroga al testo unico dell'edilizia.

Comma 1, lettera b): Si modifica l'articolo 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche per velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che

mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.
Comma 1, lettera c): Le situazioni di emergenza derivanti da fenomeni naturali come alluvioni, terremoti, catastrofi ambientali, e/o la necessità di garantire massime condizioni di sicurezza sociale, soprattutto in particolari periodi dell'anno, rendono necessario il rafforzamento temporaneo della copertura di telefonia mobile attraverso la installazione di impianti temporanei e provvisori (c.d. impianti carrati). Considerate le specificità della normativa di settore, appare opportuno prevedere una disciplina peculiare in grado di soddisfare le esigenze sopra rappresentate.
Inoltre, la norma vuole applicare, con il secondo comma, un'ulteriore semplificazione nello specifico caso di carrati con permanenza temporanea prevista non oltre i 7 giorni: l'esonero dall'ottenimento di autorizzazioni e atti similari, in considerazione dell'estrema provvisorietà dell'esercizio.
Comma 1, lettera d): Rispetto all'articolo 88, comma 1 Dlgs 259 del 2003 si propone una modifica formale di maggiore precisazione. Si propone altresì di modificare i commi 4 e 9 per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l'autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi. Con la modifica al comma 7, si prevede l'applicazione espressa del termine di 8 giorni all'occupazione su sedime ferroviario o altre aree di pubblico interesse. Tale intervento consentirebbe di velocizzare la realizzazione dell'infrastruttura a banda ultralarga. Inoltre, al punto 3, è presa in considerazione la circostanza che l'attività di sviluppo delle reti broadband coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l'applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal CCE, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. La norma supera tale criticità, chiarendo che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche trova applicazione anche in caso di interventi sui sedimi citati.
Comma 1, lettere e) e g): La norma proposta ha per obiettivo la semplificazione di talune procedure inerenti a specifiche apparecchiature di comunicazione elettronica ad uso privato, già ora di libero uso, eliminando gli obblighi di rendere un'apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico e di corrispondere un esiguo contributo annuale.
La modifica normativa consiste nell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.
L'art. 105 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (nel seguito, "Codice"), tipizza le apparecchiature per radio comunicazione ad uso privato che non hanno necessità di autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico. Statuisce al riguardo: "*1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:*
omissis
p) *apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB» o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145*".
L'art. 145 del Codice prevede che: "*1. Le comunicazioni in «banda cittadina - CB», di cui all'articolo 105, comma 2* (n.d.r. in realtà comma 1)*, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei*

Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) *cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;* b) *indicazione della sede dell'impianto;* c) *la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;* d) *l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2*".
Gli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 al Codice, infine, prevedono che l'uso delle apparecchiature di cui alle disposizioni sopra illustrate, nonché l'uso di apparecchiature per attività assimilate alle stesse, è soggetto al versamento di un contributo annuo, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di istruttoria e di vigilanza, verifica e controllo, pari ad € 12,00.
In relazione alla disciplina oggi vigente, si evidenzia, innanzitutto, la sostanziale inutilità della dichiarazione prevista dall'articolo 145 del Codice, tenuto conto che non sono previste sanzioni per la sua mancata presentazione e che l'eventuale utilizzo patologico delle apparecchiature in esame trova repressione in altre norme, analogamente a quanto accade per tutte le tipologie di apparecchiature di libero uso previste all'articolo 105, per le quali la presentazione della dichiarazione non è prevista.
Per contro, la catalogazione fine a sé stessa delle oltre 10.000 dichiarazioni che pervengono annualmente genera un notevole aggravio di lavoro per l'Amministrazione, i cui Ispettorati territoriali debbono impegnare diverse unità di personale in tale attività.
Quanto poi al pagamento del canone, si segnala che l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha già modificato l'articolo 145 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni), che disciplina l'utilizzo di comunicazioni in banda cittadina - CB.
In particolare, il comma 4 di tale articolo 145, che precedentemente recitava *"4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela"* è stato sostituito dal seguente: *"4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela."*.
Nel testo vigente, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.
Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:
"... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione

elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

Nell'attuale formulazione, pertanto, il pagamento del contributo sembrerebbe essere venuto meno, a seguito della modifica dell'articolo 145. In ogni caso, appare quantomeno asincronico da un lato prevedere che tali tipologie di apparecchiature siano di libero uso e, dall'altro, mantenere il pagamento di un canone.

A ciò si aggiunga che nel corso del 2018 l'incasso accertato è stato pari € 428.128,00 in netta flessione rispetto agli anni precedenti e, tenuto conto che le 12.705 nuove dichiarazioni acquisite nel 2018 hanno determinato un primo introito di € 152.460,00, è comprovato che la flessione delle entrate è determinata da mancati versamenti connessi a dichiarazioni presentate negli anni precedenti. Per quanto una parte della riduzione degli incassi possa essere giustificata dalla cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature, circostanza non soggetta a comunicazione e pertanto non contabilizzabile, risulta chiaro il consolidamento di un fenomeno evasivo del contributo richiesto, il cui recupero è antieconomico.

Infatti, nella quasi totalità dei casi, si tratta di soggetti privati nei cui confronti non è possibile utilizzare modalità di recupero crediti efficaci; la stessa trasmissione degli atti richiede l'utilizzo di metodologie tradizionali per la trasmissione, che hanno un costo elevato, senza che la procedura abbia poi esito positivo.

In conclusione si rileva che l'introito, ove ancora dovuto, che il bilancio dello stato perderebbe risulta parificato dai risparmi di spesa che derivano dalla cessazione della gestione da parte del personale del Ministero dello Sviluppo Economico delle dichiarazioni.

Comma 1, lettera f): l'art. 127 del codice delle comunicazioni prevede che ogni stazione radioelettrica debba essere munita di documento di esercizio "contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa".

La determina di assegnazione del diritto d'uso di cui all'articolo 107 del citato decreto e l'allegata scheda tecnica già contengono gli elementi riguardanti l'autorizzazione generale e il diritto individuale d'uso, sicché l'implementazione della scheda tecnica con le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti renderebbe la determina equipollente ad un documento di esercizio.

L'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede inoltre che "il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione" La comunicazione dell'autorizzazione è normativamente sufficiente per iniziare l'attività senza necessità di porre in essere ulteriori adempimenti, ovvero senza necessità di rilascio del documento di esercizio e senza che la sua assenza ne sia causa ostativa.

A ciò si aggiunga che mentre la determina con la assegnazione del diritto d'uso è di competenza della Direzione Generale SCERP il rilascio del documento di esercizio è di competenza degli Ispettorati Territoriali. Di talché, è ben evidente che l'interessato dovrà rivolgersi a due Uffici per ottenere la documentazione necessaria per l'esercizio di una stazione radioelettrica, con le evidenti complicazioni nell'interagire con due strutture distinte.

Peraltro in un'ottica empirica, è rilevante la casistica per cui l'interessato tenuto conto della previsione dell'articolo 107 non provvede a completare il procedimento presso gli Ispettorati Territoriali che tra l'altro non hanno possibilità di applicare misure di coazione per la regolarizzazione in assenza di specifica previsione normativa.

Tenuto conto, che, come già rappresentato, il documento di esercizio rispetto a quanto già previsto dalla determina di cui all'articolo 107 prevede in aggiunta sostanzialmente l'elenco delle

apparecchiature impiegate presso la stazione radioelettrica e che, allo stato, tali apparecchiature ai fini radioelettrici risultano comunque affidabili in quanto assoggettate a specifica normativa comunitaria per l'apposizione del Marchio CE, si ritiene la previsione dell'articolo 127 anacronistica rispetto all'attualità procedimentale.
All'abrogazione dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 259 del 2003 consegue una semplificazione della gestione amministrativa dei ponti radio sia da parte del Ministero che soprattutto da parte dei soggetti che ne fanno richiesta.
Dalla previsione non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.
Comma 2: Il Decreto Cura Italia, nel riconoscere il ruolo critico delle infrastrutture e servizi di comunicazione elettronica nella gestione dell'emergenza e contenimento dei contagi, ha introdotto disposizioni specifiche richiedendo agli operatori di svolgere "ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi" e di soddisfare "qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali". Tale disposizione per essere operativa necessita di alcune azioni atte velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione. Si dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata d inizio attività da inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli che decorsi cinque giorni dalla data di presentazione prevede che l'autorizzazione sia assunta con il silenzio assenso.
Comma 3: La modifica proposta inerisce la regolamentazione degli impianti di videosorveglianza installati dagli enti locali.
In punto di fatto, si evidenzia che nell'ultimo decennio, condivisibili ragioni di ordine pubblico e sicurezza, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, hanno determinato il moltiplicarsi di installazioni da parte di enti locali e territoriali di circuiti di videosorveglianza finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e repressione di attività illegali.
Tali sistemi anche se installati dagli enti locali sono sovente impiegati dalle forze dell'ordine. In tal senso, si consideri che in alcune città, tra cui Roma, sotto il coordinamento della Prefettura sono in fase di attuazione progetti di razionalizzazione e piena condivisione dei sistemi di videosorveglianza installati dai vari enti che hanno tra i loro compiti la tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre con tale modifica si eviterebbe un netto contrasto con lo spirito delle previsioni dell'articolo 5 del decreto-legge 14 del 2017 convertito con modificazioni in Legge 48/2017 in tema di sicurezza urbana che ha valorizzato il tema dei dispositivi di videosorveglianza comunale, prevedendo altresì un finanziamento statale per i Comuni che si fossero dotati di tali impianti, oggetto del Decreto del Ministro dell'Interno 31 gennaio 2018
In punto di diritto si sottolinea che ad oggi, tali sistemi debbano essere qualificati quali esercizi di impianti di comunicazione elettronica e, pertanto, assoggettati alla disciplina del codice delle comunicazioni (Decreto legislativo n. 259 del 2003). Nella vigente formulazione il predetto Codice all'art. 100 prevede l'esclusione da atti di assenso del Ministero dello Sviluppo Economico per le installazioni effettuate da amministrazioni statali. A ciò consegue che qualora le installazioni siano curate da enti non aventi rilevanza nazionale ma (come spesso accade) con rilievo esclusivamente territoriale (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni o consorzi locali ecc.) trova applicazione la disciplina dell'articolo 99 con assoggettamento dell'installazione ad autorizzazione generale e conseguente pagamento di canone nonché con applicazione, in caso di violazione della citata normativa, delle sanzioni.
Ne emerge, pertanto, che la cura del medesimo interesse pubblico risulta differentemente regolamentata a seconda della natura statale o locale dell'amministrazione che lo attua. Tale differenziazione non risulta condivisibile atteso che le azioni poste in essere dalle amministrazioni

siano finalizzate al medesimo risultato, e pertanto debbano essere assoggettate a medesima disciplina. Del resto, la procedura di cui all'articolo 99 risulta alquanto gravosa per le amministrazioni locali che sono costrette a farsi carico anche di un canone per l'espletamento di una funzione che primariamente è affidata allo Stato.
Il risultato di tale disparità è un abbandono di tali progetti da parte di comuni con limitate risorse economiche ovvero una situazione di illegalità, con impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione generale e quindi potenzialmente sanzionabili ove oggetto di accertamento da parte del personale del Ministero.
Al riguardo, si segnala che gli enti locali hanno provato a considerare sussumibili tali installazioni nell'ambito dell'articolo 99, comma 4, considerando la propria estensione territoriale quale fondo privato. Tuttavia tale interpretazione è stata confutata sia dal Ministero che dalla giurisprudenza amministrativa.
Comma 4: La proposta in oggetto intende assicurare il celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazioni a banda ultra-larga, consentendo una reale applicabilità della semplificazione varata attraverso il decreto-legge 135 del 2018 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*". Nel caso di interventi da realizzare in zone già interessate dalla presenza di sotto-servizi (che, dunque, hanno già inciso il territorio) appaiono superflui alcuni adempimenti finalizzati ad una tutela archeologica necessariamente già esperita. La proposta in menzione prevede che l'Operatore di comunicazione elettronica produca la documentazione cartografica che dia contezza del percorso dell'intervento che intende realizzare e della documentazione cartografica dei sottoservizi/infrastrutture esistenti effettivamente in suo possesso. Una proposta di semplificazione così articolata consente di documentare opportunamente la presenza delle condizioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento medesimo senza pregiudizio per l'area interessata e di svolgere le attività di realizzazione dell'infrastruttura nel minor tempo possibile. Viene, altresì, snellito l'iter di posa in opera dei sottoservizi in spazi aperti nei centri storici, incidendo sulle fasi di presentazione degli elaborati tecnici richiesti, consentendo un più celere svolgimento delle attività di realizzazione delle opere.
Comma 5: Le proposte di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2016 (decreto fibra) estendono l'utilizzo della microtrincea che essendo una tecnico di scavo a basso impatto ambientale non richiede ripristini del manto stradale. Inoltre, rispetto allo scavo tradizionale la minitrincea consente una migliore produttività delle squadre, limitando tempi e spazio degli interventi e riducendo le emissioni di Co2 nell'atmosfera.
Comma 6: all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, si sostituisce il comma 6, prevedendo che i comuni possano adottare un regolamento per stabilire l'insediamento degli impianto e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nei siti individuati, escludendo la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia; nonché di incidere anche in via indiretta o con provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)
La norma è volta ad innalzare la soglia entro la quale l'agevolazione è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.
La norma, inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista dalla legge di bilancio 2020, prevedendo:
- un decreto MiSE, di concerto MEF per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;
- la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Articolo 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

Comma 1: Al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare. La cancellazione di questi soggetti avviene su domanda dell'imprenditore che avanza all'Ufficio del Registro delle imprese apposita istanza di iscrizione di cancellazione. Per l'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore la normativa attuale contempla le procedure di cancellazione d'ufficio. Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali le procedure sono disciplinate dal d.P.R. n. 247 del 2004, per le società di capitali il codice civile, all'articolo 2490, ha previsto un'iniziativa d'ufficio per il caso delle società in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi. La previsione di queste procedure non è ad oggi riuscita a garantire la totale e costante pulizia del registro sia perché l'attuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del d.P.R. n. 247 del 2004) sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire d'ufficio. La procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevedono che l'ufficio camerale dopo aver effettuato i prescritti accertamenti trasmetta gli atti al giudice del registro. Questo passaggio, che segna di fatto la conclusione della fase della procedura di competenza dell'ufficio del registro delle imprese, prelude alla decisione di dichiarare o meno l'impresa da cancellare d'ufficio o meno. I tempi complessivi per la chiusura della procedura di cancellazione e, quindi, per l'effettiva iscrizione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese, comprendono quindi questa fase istruttoria e poi decisionale davanti al giudice del registro. I dati relativi alle cancellazioni operate d'ufficio non sono soddisfacenti e dall'osservazione del fenomeno è emerso che la fase dinanzi al giudice del registro costituisce un punto di criticità. Ci si è chiesto, quindi, se ai fini del tempestivo aggiornamento del Registro delle imprese fosse davvero indispensabile, accertati i presupposti per la cancellazione dall'Ufficio camerale, il trasferimento della procedura dinanzi al giudice, con la grave conseguenza di un importante aggravio di tempo. Più volte questo aspetto è stato evidenziato da parte delle Camere di commercio che hanno sottolineato che la fase dinanzi al giudice del registro può comportare un notevole prolungamento della procedura di cancellazione fino ad influire notevolmente sul numero di pratiche da concludere. L' evidenza di una sostanziale fatica delle Camere di commercio nel dare costante impulso al sistema introdotto con il d.P.R. n. 247 del 2004 induce a riflettere sulla necessità di apportare aggiustamenti alle vigenti disposizioni. L'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle Camere, pone particolare attenzione al fenomeno suddetto, generalmente deplorando nei relativi verbali d'ispezione, l'inefficienza delle Camere ispezionate. C'è, infatti, un'altra criticità che emerge, legata alla fase definitiva della procedura di cancellazione che prevede il recupero delle somme dovute dall'impresa a titolo di diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni. Queste somme se non liquidate e recuperate comportano danno all'Erario. Anche per le cancellazioni *ex* articolo 2490 si opera in maniera non del tutto costante e legata a singoli incarichi o specifici progetti. Alcune Camere hanno dichiarato di non avere a disposizione uno o più dati richiesti nell'ambito dell'analisi di queste procedure. Si ritiene che la prima normativa citata (cioè il d.P.R. n. 247 del 2004, che disciplina la cancellazione delle imprese e delle società di persone inattive) risenta della vetustà della norma e, presupponendo un regime procedimentale formalisticamente garantista, di fatto poi *bypassato* da molte Camere su indicazione espressa dei Giudici del registro, comporti per le Camere stesse un impegno, in termini di risorse umane dedicate, spesso ritenuto eccessivo dalle medesime e pertanto rinviato di anno in anno. La seconda normativa (cioè quella dettata dall'articolo 2490 c.c. che disciplina la cancellazione delle società di capitali in liquidazione) pur nella sua limpidità è insufficiente a coprire i confini del problema, avendo come unico *target* di riferimento le società in liquidazione che non abbiano presentato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione. Lascia pertanto fuori tutte quelle società per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte, ma di fatto

l'attività è cessata da tempo e gli stessi organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società. E' di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo risolutorio che semplifichi il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone (di cui al d.P.R. n. 247 del 2004) prescindendo dal ruolo del Giudice del registro. Al contempo, con riferimento alle società di capitali, diventa parimenti necessario prevedere un'ipotesi ulteriore di cancellazione d'ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori, beninteso, oggettivamente verificabili, che non richiedano pertanto l'esercizio di alcuna discrezionalità.
L'intervento normativo semplificatore delle fattispecie, disciplina le cancellazioni d'ufficio delle imprese non più attive.
Commi 2-5: Il comma 2 stabilisce che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza con altre circostanze tassativamente indicate.
Conseguentemente ai commi successivi viene indicata la modalità di scioglimento.
- Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese, comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, (che entro 60 giorni possono presentare formale e motivata di prosecuzione dell'attività ovvero le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati) risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
Il comma 6 stabilisce l'obbligo di comunicare ogni determinazione del conservatore agli interessati entro otto giorni, che possono ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla comunicazione (comma 7).
Il comma 8 prevede che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento.
In linea con le semplificazioni che precedono, anche la cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative (comma 9) e delle PMI innovative (comma 10) sono disposte dal Conservatore del registro delle imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione. É comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al Giudice del registro contro il provvedimento del Conservatore.
Comma 11**.** L'articolo 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Allo stato lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese, pubblicato preventivamente in G.U. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo. Tale procedura massiva di cancellazione ha scontato, negli anni successivi alla sua prima introduzione come norma transitoria, una incertezza applicativa, ovvero se comunque fosse o meno necessaria a monte un'attività di vigilanza da parte dei revisori ministeriali o delle Associazioni nazionali. Al fine di rendere le operazioni di "pulizia" dell'Albo delle cooperative inattaccabili in sede giurisdizionale, si decise di procedere alla stesura degli elenchi solo sulla base dei verbali di revisione o ispettivi, rallentando molto l'attività e rendendola per l'ufficio molto più gravosa. Aggiungendo la disposizione in esame nell'articolo di legge, si intende fugare il

dubbio interpretativo sopra richiamato e codificare una prassi operativa che si sta già cercando di costruire – nella genericità della norma – con la collaborazione di Unioncamere, assicurando la necessaria certezza all'Albo delle cooperative circa l'operatività effettiva delle imprese in esso censite.
Comma 12. La norma è volta ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione, ancora oggi richiesto da alcune Conservatorie in formato cartaceo ed eliminando la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione all'Ufficio competente dell'atto amministrativo ad opera del commissario che, attualmente, è tenuto a recarsi personalmente e fisicamente presso la Conservatoria al solo fine di esibire il decreto per ottenerne l'esecuzione. Tale obsoleta modalità ha comportato nel tempo ritardi e problematiche dal forte impatto negativo sia sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto dell'autorità, sia sui cittadini interessati alla cancellazione dei gravami al fine della corretta conclusione delle procedure di acquisto dei beni facenti parte dell'attivo da liquidare.
Si richiama ad ogni buon fine la norma oggetto di intervento:
Legge 17 luglio 1975, n. 400, Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. (GU n. 226 del 26-8-1975); articolo 5. "Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità."

Articolo 41 (Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)
Al fine di consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d'investimento pubblico e per superare l'attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell'invio dei dati sancito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si rafforza il "sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (c.d. MIP), previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, con identificazione puntuale tramite codice CUP degli interventi di investimento pubblico compresi nei programmi di spesa adottati dal governo e dalle amministrazioni.
Si stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato

di attuazione finanziario e procedurale. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici; entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 42 ***(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)***

Comma 1 La norma sulle varianti è stata prevista dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale norma ha prodotto uno snellimento della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del progetto approvato dal CIPE, da cui è conseguita una accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti. La norma, infatti, era stata predisposta in conseguenza delle valutazioni effettuate a valle del crollo del Ponte Morandi di Genova e della necessità di emanare un ulteriore atto normativo per accelerare le procedure degli investimenti pubblici. In particolare, la norma ha avuto una durata limitata al biennio 2019-2020 per permetterne una prima valutazione degli effetti reali prima del loro eventuale consolidamento in un campo complesso come quello degli appalti pubblici. Pertanto, ad esito positivo delle prime fasi di attuazione se ne proporne il prolungamento per il biennio 2021-22, prevedendo un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle varianti approvate.

La prima applicazione della norma nel 2019 ha permesso una riduzione dei tempi di approvazione delle varianti, evitando un passaggio ridondante all'approvazione del CIPE, con conseguente alleggerimento procedurale.

La norma, quindi, individua il soggetto attuatore quale referente per la convocazione della conferenza di servizi, anche ai fini della localizzazione.

Comma 2 La disposizione mira a semplificare e disciplinare l'attuale normativa sui ribassi di gara in una fase in cui le opere si avviano a conclusione, quando riguardano risorse destinate per legge a specifici interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE sulla base di specifiche norme, quali la legge n. 211 del 1992, senza che vi sia stata contestuale approvazione del progetto da parte dello stesso CIPE. Viene prevista in merito un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **Comma 3** mira a semplificare l'*iter* approvativo delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio spesso determinate all'ultimo momento e spesso determinano l'impossibilità del soggetto aggiudicatore, per sue problematiche interne, di non riuscire a presentare in tempo la richiesta al CIPE causando la necessaria riapprovazione dell'intero progetto. Per evitare tale evento si suggerisce di far approvare la proroga direttamente al soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, presentandogli annualmente una informativa in merito.

Comma 4 La disposizione prevede un rafforzamento dell'informazione alle Camere in ordine all'attività del CIPE, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, al fine di fornire una informazione organica con riferimento sia ai singoli atti adottati sia alle *policies* attivate ivi comprese le informazioni relative al monitoraggio dell'Autorità PCM delegata agli investimenti

pubblici e, a partire dal 2022, dell' attività del CIPESS connesse ai contenuti della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile".
In corrispondenza di tale nuovo obbligo informativo, si prevede il superamento della disposizione che prevede la trasmissione in via telematica alle Camere delle singole delibere CIPE entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione. Le delibere del CIPE, infatti, sono comunque già disponibili a tutti, essendo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* (il tempo medio tra registrazione e pubblicazione non supera i dieci giorni) e sono inserite nella Banca dati delle delibere CIPE del sito ufficiale del Comitato.

Articolo 43 ***(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111)***
L'attuale situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 in corso, con i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dei contagi, che includono misure di distanziamento sociale che limitano la mobilità, ma anche misure di sostegno all'economia, rende necessario adottare procedure organizzative specifiche per garantire la continuità e la semplificazione delle attività amministrative dirette all'erogazione dei contributi agricoli che possono altresì divenire strumento di modernizzazione della PA, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, la trasparenza, l'accountability e la partecipazione, nonché a conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, secondo i passi previsti per l'attuazione delle agende digitali.
Un sistema degli aiuti efficiente e tempestivo è, particolarmente in questo momento, indispensabile a supportare l'agricoltura italiana, rendendo il processo di erogazione degli aiuti semplice ed efficiente al servizio delle aziende agricole.
Le tre misure introdotte dalla norma proposta e di seguito illustrate concorrono congiuntamente a realizzare le finalità di cui sopra.
A tale riguardo la disposizione proposta, alla lettera a) del **comma 1**, muove dal presupposto che il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti digitali per l'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate alle erogazioni dei sussidi in agricoltura, debba necessariamente partire da una nuova costituzione dell'elemento base del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) rappresentato dal Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che costituisce elemento di mappatura territoriale continua correlato alle informazioni di uso del suolo. In tale ambito, il passaggio ad un sistema di identificazione della parcella agricola su base oggettiva e geo-spaziale, attraverso il superamento dell'identificazione catastale, costituisce elemento ineludibile per l'adeguamento del SIGC alle nuove modalità di dichiarazione grafica delle domande di aiuto PAC per entrambi i pilastri, nonché all'utilizzo dei nuovi strumenti di controllo fondati sul monitoraggio satellitare.
Il nuovo sistema, alla luce di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, si baserà sulla identificazione oggettiva e geo-spaziale della parcella agricola che costituirà l'unità di riferimento anche ai fini della tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e per ogni altro procedimento o regime di aiuto basato sulle superfici.
Strettamente connessa con quella appena esaminata, la disposizione di cui alla lettera b), mentre individua l'anagrafe delle aziende agricole come l'insieme dei fascicoli aziendali introduce l'obbligo di conferma o aggiornamento annuale degli stessi, quale condizione necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che fondano il loro presupposto nei dati ivi contenuti. Ciò consente di disporre di informazioni aggiornate e di altre, allo stato non in possesso della pubblica amministrazione, agevolando le attività di presentazione degli atti amministrativi che utilizzano i dati contenuti nell'anagrafe, anche in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Anche la lettera c) della disposizione in esame si pone in stretta connessione con le precedenti, definendo le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale, riferendola rispettivamente a quella derivante dall'utilizzo di strumenti grafici e all'introduzione della parcella di riferimento di cui alla lettera a). Al riguardo, si prevede che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a). La disposizione precisa, inoltre, che le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
Il **comma 2** rinvia a successivi provvedimenti ministeriali per la definizione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione di quanto sopra.
Al comma 3 le disposizioni in materia di controlli ispettivi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, previste per le sole imprese agricole, vengono estese alle imprese agroalimentari. Le norme consentono la riduzione del peso burocratico dei controlli estendendo il principio che nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. Ovviamente tale principio non vale per le violazioni determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Il registro unico dei controlli ispettivi, normato dal decreto ministeriale. 22 luglio 2015, viene esteso anche alle imprese agroalimentari facilitando l'eliminazione della duplicazione dei controlli ispettivi.
Sempre al comma 3 l'istituto della diffida, previsto dall'art. l, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, viene esteso anche alle violazioni per le quali vi sono sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie. Viene altresì chiarito che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni. Ciò a seguito di dubbi interpretativi relativi alla sanabilità di irregolarità di prodotti già posti in commercio e quindi parzialmente ceduti al consumatore. La norma chiarisce che la diffida si applica se il venditore può sanare l'irregolarità del prodotto non ancora venduto.
Al comma 4 si introducono semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche.
In particolare, vengono eliminati i seguenti obblighi:
la comunicazione prevista all'articolo 12, comma 2, che riguarda la produzione di mosto cotto (denominato anche saba o sapa o con espressioni similari), da effettuarsi al competente Ufficio territoriale dell 'ICQRF;
la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma l, per le lavorazioni connesse alla preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché alla preparazione delle bevande spiritose, ivi indicate che vengono eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di sostanze quali il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol ed altri prodotti;
la comunicazione prevista dall'articolo 16, riguardante la detenzione e il successivo confezionamento dei prodotti indicati al comma l, dell'articolo 16 (es. bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, aceti, ecc.) è sostituita da una più facile registrazione nel registro telematico.
Alla lettera e) del comma 4, prevede la modifica all'articolo 38, comma 7, della legge 238 del 2016, che consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.
L'introduzione del comma 7-*bis* all'articolo 38 consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi

emergenziali, l'imbottigliamento del prodotto DOP o IGP deve avvenire al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.
Al comma 5, Il quadro sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 20 del 2018 risulta particolarmente severo sia per gli Organismi di controllo e certificazione, sia per gli operatori del settore e risponde a un esigenza di rigore sentita dal legislatore del 2018. Le fattispecie di illeciti di cui all'articolo 1l, commi 3 e 4, sono previste a carico di operatori già destinatari di provvedimenti di "sospensione" o "esclusione" applicati dall'organismo di controllo. La loro funzione è prevalentemente deterrente. Pertanto, il comma 4 si prefigge di allentare il rigore che potrebbe risultare eccessivo durante i periodi emergenziali, per come indicati dalla norma. Il settore dell'agricoltura biologica rimane comunque tutelato in quanto permangono i provvedimenti di sospensione/esclusione applicati dall'organismo di controllo che consentono la fuoriuscita dal sistema dell'operatore non in regola e evitano la circolazione di prodotti con l'indebita indicazione di biologicità.
Al comma 6 viene prevista la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dell'ICQRF e non solamente da "un laboratorio". Ciò al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e una maggiore "prossimità" dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto alle sedi dei produttori. Ovviamente saranno assicurati il rispetto di imparzialità e terzietà dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto a quelli che hanno operato l'analisi di prima istanza.
La previsione normativa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto tutti i laboratori ICQRF sono operativi e accreditati per le analisi in questione.
Il comma 7 mira a eliminare un grave vulnus al principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi ed al diritto costituzionale di difesa, legato all'attuale formulazione della disposizione che si intende emendare. Trattasi della tematica dell'annullamento di giornate di lavoro agricolo ritenute "fittizie" dall'INPS e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili.
Attualmente, il disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione dell'elenco annuale è notificata ai lavoratori interessati "mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- *bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (ossia nel sito internet dell'INPS), di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione", dunque senza nessun tipo di comunicazione o avviso personale diretto al destinatario del provvedimento lesivo.
Un vero *unicum* nel nostro ordinamento, per di più incisivo di una categoria debole di lavoratori, come i braccianti agricoli (anche in pensione), spesso sprovvisti di mezzi e strumenti idonei a reagire tempestivamente, in queste condizioni di sostanziale negata comunicazione individuale. Si pensi, ad esempio, ai pensionati d'invalidità ex braccianti agricoli, i quali, praticamente a vita, devono preoccuparsi anche in avanzatissima età ed in precarie condizioni di salute, di accedere al sito dell'INPS ogni tre mesi per verificare l'eventuale cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi afferenti annualità contributive rilevanti per il diritto o per la misura del trattamento pensionistico in godimento.
Risultano perfino inutili, a fronte di una disciplina di tal fatta, i rimedi amministrativi e giudiziari previsti dalla legge avverso il provvedimento dell'INPS, che può contare, nell'adottarlo, sulla non conoscenza diretta, da parte del destinatario, dell'annullamento delle giornate lavorative che volesse in ipotesi contestare. Si pensi che questi specifici rimedi avverso le risultanze dell'elenco sono da esperirsi entro termini decadenziali, decorrenti non dalla data di conoscenza diretta dell'interessato, bensì dalla pubblicazione sul sito internet dell'INPS.
La norma attuale, in spregio ad ogni principio di democraticità dell'azione amministrativa, presuppone che il lavoratore debba "vigilare" sulla propria posizione assicurativa compulsando trimestralmente il sito Internet dell'INPS, al fine di accertarsi (all'esito di un percorso all'interno del sito neppure particolarmente agevole) di non aver subito l'annullamento di pregressi rapporti di lavoro già riconosciuti ed accreditati negli elenchi degli anni precedenti.
La situazione è aggravata da due rilevanti aspetti:
1. gli elenchi restano pubblicati sul sito per soli 15 giorni e vengono poi rimossi.

2. la cancellazione può interessare anni pregressi senza alcuna limitazione temporale perché, versandosi in ipotesi di (accertamento della) nullità del rapporto di lavoro, la relativa azione o eccezione da parte dell'INPS non è soggetta a termine prescrizionale.
Ciò significa che il bracciante, senza alcuna limitazione di tempo – e perfino dopo aver raggiunto l'età pensionabile – è onerato della consultazione a cadenza trimestrale degli elenchi.
Si ribadisce come non constino, nel nostro ordinamento, altri casi in cui la perdita irrimediabile di un diritto sia collegata al decorrere di un termine non dalla notifica all'interessato dell'atto che ne abbia disposto l'elisione bensì dalla sola pubblicazione – e per il breve lasso di 15 giorni – in un sito Internet.
Si tratta, all'evidenza, di un sistema gravemente lesivo di principi cardine del nostro ordinamento, che, dalla sua entrata in vigore nel 2011, ha – di fatto – impedito ad una vasta platea di braccianti di far valere nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti il proprio diritto a mantenere l'iscrizione.
Sicché, in concreto, molti braccianti hanno perso anni di contribuzione (con le relative prestazioni previdenziali divenute "indebite" e quindi "ripetibili" dall'INPS), senza neppure averne avuto personale contezza nel termine decadenziale stabilito per adire l'Autorità Giudiziaria.
La norma mira ad eliminare questa abnormità; e corregge un sistema nel quale – in modo del tutto irragionevole – risultano fortemente pregiudicati i diritti previdenziali dei braccianti agricoli e la facoltà di farli valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in evidente contrasto con gli artt. 38 e 24 della Costituzione.

Articolo 44 ***(Misure a favore degli aumenti di capitale)***
Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.
A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente "emergenziale" in linea con l'oggetto del decreto-legge, mentre il quarto comma apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.
Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il *quorum* deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il *quorum* della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 30 aprile 2021 e si applica anche qualora lo statuto preveda *quorum* deliberativi pari o superiori a quello legale.
Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.
Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti della metà. In questo modo – pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 1132/2017) – vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.
Il quarto comma, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti

di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.
Tali modificazioni consistono in particolare:
(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;
(b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscriprion*); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
(c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

Articolo. 45 (*Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*)
La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lock-down.
Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 del 2019, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020).

Articolo 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

Articolo 47 (*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme*)
L'articolo intende integrare la previsione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.
Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia, si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

Articolo 48 *(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e di*

digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

La disposizione contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

In particolare il **comma 1**, contiene alcune modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In particolare, le lettere **a) e c)** recano mere correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera b) reca una modifica al comma 1-sexies, precisando, in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal d.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 212, all'Autorità di sistema portuale che, in sede di approvazione dei piani regolatori portuali, siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Al contempo, si prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 –ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. **La lettera d)** prevede l'integrale sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1984, prevedendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali vengano adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Inoltre, viene precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso. Al contempo, viene eliminato, in un'ottica di semplificazione procedimentale e in considerazione del contenuto dell'atto, l'obbligo di adozione da parte della Regione dell'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale, positivamente verificato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. **La lettera e),** infine, è inteso a introdurre una disciplina organica e unitaria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga nell'ambito della stessa procedura di cui al precedente comma 5 laddove l'approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale, ovvero, qualora tali modifiche non vi siano, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 2** prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino – costiere di cui all'articolo 5- bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi.

Il **comma 3**, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle Regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle riperimetrazioni delle porzioni di SIN che ricadono nei porti di loro competenza.

In relazione al **comma 4** si premette che l'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti

finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e progressivamente incrementato.
In particolare, l'articolo 61 –bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:

a) che la società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNetSpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:

a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche;

b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali;

c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 4-bis, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:

a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-bis del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
Da ultimo, è intervenuto l'articolo 11 – *bis* decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.
Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11- *bis* del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet SpA appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 25 luglio 2017, attuativo delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 243 del 2016 è ancora efficace (scadenza: 31 dicembre 2022).
Orbene, la disposizione reca plurime modifiche dell'articolo 11- *bis* del decreto – legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto – legge con quanto stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria.
In particolare, il **comma 4**, **lettera a)** della proposta normativa, novella il comma 1 del citato articolo 11- *bis*, assicurando una finalizzazione delle risorse e delle attività agli obbiettivi previsti dall'originario comma 1.
Il **comma 4, lettera b)** reca modifiche al comma 2 dell'attuale articolo 11-*bis*, finalizzate ad assicurarne il coordinamento con le innovazioni contenute nelle lettere a) e c) del medesimo comma 5.
Il **comma 4, lettera c),** introduce nell'articolo 11- *bis* del decreto – legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-*bis*) finalizzato, a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNet SpA., riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019. Con specifico riguardo a tale comma, si evidenzia che la finalità della previsione è esclusivamente quella di consentire di stipulare una nuova convenzione sostituiva della precedente e, al contempo, finalizzata a disciplinare l'effettuazione in modo unitario degli interventi previsti dal medesimo articolo 11- *bis* e dall'articolo 4- *bis* del decreto – legge n. 243 del 2016, ma non innova in alcun modo il contenuto della convenzione in essere per quanto concerne l'entità del contributo che viene riconosciuto in favore della società UIRNet SpA. Infatti, la Convenzione prevede che il contributo possa essere riconosciuto esclusivamente: a) in relazione a progetti coerenti in termini tecnici ed economici con le finalità complessive del programma del completamento degli investimenti previsti dall'articolo 4 – *bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 ed indicati nella Relazione strategica che deve essere presentata ad un Comitato paritetico per la sua approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; b) a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rendiconto semestrale presentato dalla società UIRNet SpA e recante l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del Programma nel periodo di riferimento. Conseguentemente, la previsione della definizione della Convenzione in parola mediante il

riconoscimento dei soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 è assolutamente coerente anche sotto il profilo temporale con le previsioni dell'atto negoziale.
Il **comma 5** prevede che, in attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze proceda ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 6 si prevede, inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione da contagi COVID–19, che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, possono effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.

Articolo 49 ***(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali).***
La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

I **commi 1 e 2** prevedono, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'approvazione di apposite linee guida in materia di:

a) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse (comma 1);

b) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse (comma 2).

Il **comma 3** precisa che, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali (segnatamente la Circolare n. 6736/61A1 in data 19 luglio 1967 del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché le ulteriori successive istruzioni operative), ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.

Il **comma 4** prevede la sostituzione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 14 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In particolare, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, la modifica proposta al comma 1 è volta a disciplinare le modalità e la procedura di adozione delle Linee guida, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre si stabilisce che, con il medesimo decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, gestite da Anas s.p.a. o da concessionari

autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti.

La disposizione prevede, inoltre, che i predetti gestori, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse (anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling).

Da ultimo, cosi come già previsto dalla disposizione novellata, si stabilisce che il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità rechi l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, previsto all'articolo 13 del citato decreto legge 109/2018.

Con la modifica del comma 2 del citato articolo 14 si prevede che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.

Infine con la modifica al comma 3 dell'articolo 14 del decreto – legge "Genova" si dispone che al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

In relazione al **comma 5**, si rappresenta che il crollo del cavalcavia di Annone sulla S.S. n. 36 in provincia di Lecco, ha evidenziato la criticità della mancanza di una specifica disciplina per le opere che realizzano l'interferenza tra due strade di enti proprietari diversi.

L'indeterminatezza della titolarità del cavalcavia di Annone, deriva - oltre che dalle peculiarità del trasferimento di quel tratto della S.S. 36 dall'allora provincia di Como all'Anas - da ragioni di carattere generale, tipiche per tutte le opere di reciproco scavalco di infrastrutture, siano esse entrambe stradali, o stradali/ferroviarie, o stradali con qualsiasi tipo di sottoservizio (elettrodotti, oleodotti, gasdotti,....).

Infatti la disciplina dei cosiddetti "attraversamenti"ai sensi dell'articolo 25 del Codice della Strada, si basa sul presupposto che la strada possa essere attraversata da una diversa infrastruttura, di qualunque tipologia fra quelle citate, in base al principio che la strada pubblica demaniale possa essere messa a disposizione del passaggio (oltre agli attraversamenti sono contemplati anche i "parallelismi") di un'altra opera, sia di interesse pubblico sia privato, purché ciò non contrasti con l'interesse collettivo e comunque avvenga in regime di concessione, ovvero nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni che l'ente proprietario e/oconcessionario della strada interferita può e deve imporre all'interferente.

Pertanto, nel caso in cui, su una strada esistente, si intenda realizzare un attraversamento con un cavalcavia stradale, l'ente titolare della strada esistente (e quindi interferita), può rilasciare, ai sensi dell'articolo 25 del Codice della Strada, la relativa concessione all'ente interferente, titolare della strada sovrappassante. Tale fattispecie è assolutamente certa ed inequivocabile per quanto riguardagli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza, che risultano senza dubbio in capo all'interferente, ma appare anche sufficientemente priva di incertezze per quanto riguarda la titolarità dell'opera ovvero la responsabilità della gestione e manutenzione, in particolare degli elementi strutturali.

Infatti, il regime di concessione in base al quale viene realizzata l'interferenza sembra limitare la responsabilità dell'ente interferito alla precisa e puntuale definizione delle condizioni e prescrizioni da impartire all'interferente, facendo ricadere su quest'ultimo non solo gli oneri economici ma anche la responsabilità totale e complessiva della gestione delle opere realizzate anche nei confronti di terzi.

Tali considerazioni prescindono però, nel caso particolare delle interferenze tra due strade, dal rilevante criterio del rango assoluto e reciproco delle strade stesse, che si intende introdurre con la disciplina contenuta nell'emendamento proposto.

Infatti, qualora la strada sottostante interferita sia di rango superiore (come avviene nella maggioranza dei casi), si ritiene necessario, in quanto più efficiente e funzionale ma soprattutto per ragioni di sicurezza stradale, attribuire la titolarità delle opere di interferenza all'ente principale, maggiormente in grado di garantire l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

In particolare, nel caso in cui una strada di tipo A (autostrada) o B (extraurbana principale), nella prassi quasi esclusivamente in gestione alle società concessionarie autostradali e ad ANAS, debba essere attraversata da una nuova strada di tipo C (extraurbana secondaria) o F (extraurbana locale), perlopiù di competenza provinciale e comunale, o addirittura da una strada urbana di competenza comunale, si ritiene che la responsabilità della gestione e manutenzione delle parti strutturali del relativo cavalcavia debba essere individuata più propriamente in capo alla società concessionaria o ad ANAS - fermo restando che gli oneri dovrebbero rimanere a carico della Provincia o del Comune che hanno richiesto la realizzazione del cavalcavia, poiché di loro esclusivo interesse - al fine di garantire il regolare esercizio delle infrastrutture stradali principali di interesse nazionale.

Tale approccio è già adottato da alcune concessionarie autostradali, sulla base di atti convenzionali che, caso per caso, e senza alcun criterio univoco, definiscono oneri e responsabilità delle parti, interferente ed interferita.

Allo stato attuale quindi non esiste una disciplina specifica, a livello primario, per l'attribuzione della titolarità dei cavalcaviao o sottovia stradali.

L'assenza di una disciplina specifica non solo determina che le interferenze di nuova realizzazione non possano essere certamente attribuite in modo univoco ad uno specifico ente gestore, ma anche che per tutte le opere d'arte che realizzano le interferenze esistenti si debbano ricercare negli archivi storici gli atti convenzionali relativi alla loro costruzione per risalire all'ente titolare delle strutture su cui ricade la responsabilità della gestione e manutenzione.

Conseguentemente, mediante la disposizione in parola si procede ad inserire nell'articolo 25 del Codice della strada una disciplina specifica e puntuale, finalizzata ad individuare, anche in relazione alle strutture esistenti ed in modo assolutamente univo, la titolarità delle strutture *de quibus*.

In particolare, il comma 1-*bis* prevede che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti ad enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 25, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Il comma 1-*ter* specifica che, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

Il comma 1-*quater* prevede la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, esistenti e di nuova costruzione, individuata secondo i criteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, debba essere indicata in appositi atti convenzionali, con cui sono disciplinati le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

Il comma 1-*quinquies* stabilisce che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari.

Capo II – Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 50 (*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*)

Con l'articolo in esame vengono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di valutazione ambientale, agendo sia sui termini attualmente previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che sulle procedure, opportunamente novellate per evitare ritardi e blocchi nei procedimenti autorizzatori.

In particolare, la proposta normativa in esame interviene sulla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", specificamente sul Titolo I "principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" (articoli 5, 6, 7-bis, 8 e 9) e sul Titolo III "la valutazione di impatto ambientale" (articoli 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28).

Con riguardo al comma 1 si illustra quanto segue.

La lettera a), modifica l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente debba presentare il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ove disponibile il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, che è stato integralmente trasposto nell'Allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma vigente fa riferimento agli elaborati progettuali "con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità (…) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20". Il minor livello di dettaglio degli elaborati progettuali previsto a legislazione vigente incide sulla qualità dello studio di impatto ambientale presentato dai proponenti per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con conseguenti ritardi nella procedura dovendo l'Amministrazione richiedere al proponente ulteriori elementi di dettaglio

sulle caratteristiche del progetto al fine di poterne valutare compiutamente gli impatti sull'ambiente. Con la proposta in esame, viene rafforzato il livello di dettaglio della progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale, lasciando comunque al proponente la facoltà di scelta del livello più idoneo per valutare la significatività degli impatti ambientali. Inoltre, in luogo della "compiuta valutazione degli impatti ambientali" in conformità all'articolo 20 (che identifica una specifica, ulteriore procedura per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA), viene fatto diretto riferimento al fatto che il progetto presentato deve essere comunque tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale che, a sua volta, di fatto rappresenta il documento su cui si concentra l'esame da parte dell'autorità competente ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del progetto proposto, nonché unico elaborato previsto dalla vigente normativa europea

Conseguentemente, viene modificata la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 sopra citato, facendo riferimento al progetto anziché agli elaborati progettuali.

Inoltre, si provvede a modificare l'articolo 5, comma 1, lettera o-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di dettagliare maggiormente i contenuti e le finalità delle prescrizioni associate ai provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità. Si prevede, pertanto, di integrare la definizione di "condizione ambientale", prevedendo che essa contenga anche "le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto".

Le finalità di tale proposta sono quelle di definire un più efficace procedimento di vigilanza e controllo degli impatti ambientali durante tutto l'iter di approvazione di un progetto, atteso che, successivamente all'emanazione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto potrebbe essere sottoposto a successive fasi progettuali, nonché ad ulteriori procedimenti di carattere autorizzativo.

Le modifiche proposte al comma 1, lettera b), punti n. 1 e 3, sono finalizzate d equiparare, ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS), il Piano di sviluppo aeroportuale al Piano regolatore portuale, per il quale l'attuale comma 3-ter dell'articolo 6 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che "Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.".

I Piani di sviluppo aeroportuali rientrano tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del citato decreto n. 152/2006, punto 10) "[...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza", soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.

Le procedure di approvazione dei Piani di sviluppo aeroportuali avvengono ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge n. 351/1995 che prevede:

"Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale dell'Aviazione Civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione

di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute".
Con la proposta di modifica di cui al comma 1, lettera b), punto n. 1, si provvede, pertanto, a modificare il citato comma 3-ter dell'articolo 6 al fine di integrare, come attualmente avviene per il Piano regolatore portuale, il procedimento di VAS in quello di VIA per il piano di sviluppo aeroportuale, mentre, con la proposta di modifica del comma 12 dell'articolo 6, prevista al comma 1, lettera b), numero 3) della norma proposta, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 6 della legge n. 351 del 1995, si esclude il procedimento di VAS per le modifiche di piani e programmi conseguenti all'approvazione di opere sottoposte a VIA, non solo nel caso in cui si tratti di "opere singole", come già previsto, ma anche nelle ipotesi di Piani regolatori portuali e di Piani di sviluppo aeroportuali, in quanto, per tali piani la procedura di VAS è effettuata nell'ambito del procedimento di approvazione dei medesimi ovvero hanno ad oggetto opere puntuali che sono sottoposte a VIA.
La lettera b) prevede, inoltre, al numero 2) che l'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. La modifica proposta garantisce la piena trasparenza dell'azione amministrativa dell'autorità competente, sia statale che regionale, in linea con le altre procedure di valutazione ambientale previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La lettera c) inserisce il comma 2-bis all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individui, con uno o più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, nonché le aree dove non è consentita la realizzazione di tali progetti o opere tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni,. Inoltre, al fine di superare la procedura di infrazione 2019/2308, si prevede che le autorità competenti evitino l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. Infine si introduce il comma 8-bis, che prevede un potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA regionale, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia. La necessità di prevedere siffatto potere sostitutivo nel caso in cui la regione non abbia provveduto all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica ad assoggettabilità a VIA nei termini previsti trova giustificazione nel fatto che le pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono emesse nei confronti dello Stato italiano, che è chiamato a provvedervi (anche dal punto di vista degli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie decise dalla citata Corte) a prescindere dal riparto di competenze interno previsto dall'ordinamento nazionale.
La lettera d) inserisce il comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'istituzione di una Commissione dedicata ad uno specifico mandato (Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti per l'attuazione del PNIEC individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dalla lettera c) numero 1).
L'istituzione di una nuova Commissione nazionale per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC è motivata dalla necessità di garantire uniformità e speditezza ai procedimenti di cui sopra, senza gravare ulteriormente sulle attività in capo all'attuale Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si prevede che la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto emanato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dalla lettera c) numero 1) con riferimento alla Commissione PNIEC, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina i membri della Commissione, tra soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche ivi indicate (Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISPRA, ENEA e Istituto Superiore di Sanità) individuati in base all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
A tal fine, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendone la disciplina sulla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (concernente, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e il compenso dei componenti) alla Commissione PNIEC.
Inoltre, si prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione possa avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, (analogamente a quanto avviene per la Commissione VIA ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e di altri enti pubblici di ricerca.
Con riferimento alla lettera e), è stato integrato l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, al fine di superare la procedura di infrazione 2019/2308, che l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro siano soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. Inoltre, per la medesima finalità, è stato introdotto il comma 4-bis al medesimo articolo 9, in base al quale l'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si prevede che in ogni atto notificato al destinatario sia indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Alla lettera f) viene sostituito l'articolo 19 concernente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Con le significative modifiche introdotte all'attuale procedimento, si distingue la fase di interlocuzione tra l'autorità competente e il proponente (commi 1 e 2) e quella successiva tra l'autorità competente e i soggetti che intervengono nella consultazione pubblica (commi 3, 4 e 5). In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA qualora la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
La lettera g) prevede la sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, coerentemente con la modifica apportata all'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo, ai sensi della lettera a) del comma in esame. In base alla nuova versione dell'articolo, il proponente può richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.

La lettera h) modifica l'articolo 21 in materia di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, adeguandone la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera g), precisando che la documentazione deve essere resa nota ed accessibile "entro cinque giorni dalla relativa trasmissione", prevedendo la comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati circa l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web contestualmente alla pubblicazione stessa, nonché riducendo i tempi (da sessanta a quarantacinque giorni) entro i quali l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale

Con riferimento alla lettera i), viene modificato l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'avvio del procedimento di VIA, aggiornando la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera g), riducendo da quindici a dieci giorni il termine, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di VIA da parte del proponente, entro il quale l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere di effetti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 33 del medesimo decreto. Inoltre si prevede la possibilità che la pubblicazione avvenga a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Infine, si precisa che per i progetti PNIEC individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione la Commissione PNIEC avvia la propria attività istruttoria.

Le modifiche introdotte con la lettera l) all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle fasi di consultazione del pubblico, anche in ambito transfrontaliero, e all'acquisizione dei pareri da parte delle altre Amministrazioni coinvolte, sono finalizzate a diminuire i tempi di tali fasi, contribuendo a ridurre i tempi complessivi per lo svolgimento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Nello specifico, con le modifiche introdotte al comma 3, il proponente può presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi. Inoltre, con le modifiche introdotte al comma 4, si riducono da trenta a venti giorni i termini relativi, rispettivamente, alla possibilità per l'autorità competente di richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata per l'avvio del procedimento e di acquisirle dal proponente stesso. Si prevede altresì che la sospensione dei termini per la consegna di integrazioni alla documentazione da parte del proponente sia ridotta da 180 giorni a 60 giorni.

Con le modifiche introdotte al comma 5 in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2019/2308, si rimuove l'inciso in forza del quale l'autorità competente poteva disporre una nuova consultazione pubblica sulla documentazione integrativa presentata dal proponente "ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico". Inoltre si prevede espressamente che l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea, e che la pubblicazione dell'avviso possa avvenire a cura del proponente.

Si riduce il termine per la presentazione da parte del proponente delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti in esito alla consultazione pubblica da trenta a dieci giorni.

Infine, con la sostituzione del comma 7, sempre in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2019/2308, si dispone che tutta la documentazione e le informazioni relative al procedimento, incluse osservazioni e pareri acquisiti in esito alla consultazione pubblica, siano rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'autorità competente.

Con riferimento alla lettera m), sono introdotte modifiche all'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale. In primo luogo, con le modifiche introdotte al comma 2, ad esclusione dei progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis (progetti PNIEC), si prevede che in caso di inutile decorso dei termini senza che si sia espressa la Commissione Tecnica di Verifica

dell'Impatto Ambientale, di cui all'art. 8, commi 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, propone l'adozione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) entro trenta giorni.
Infine, sono ridotti i termini destinati alla firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, rispettivamente da sessanta giorni a trenta giorni e da trenta giorni a quindici giorni.
Si prevede che la rimessione dell'adozione del provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri avvenga anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.
Inoltre, viene inserito il comma 2-bis per disciplinare la conclusione della procedura di VIA per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, prevedendo che la Commissione PNIEC si esprima entro centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Entro i successivi trenta giorni, viene adottato il provvedimento di VIA con provvedimento del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, previo concerto del competente Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni decorso il quale il concerto si intende acquisito, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro trenta giorni qualora la Commissione PNIEC non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Infine, in conformità con la modifica sopra introdotta all'articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006, che modifica la definizione di "condizione ambientale", si provvede a modificare il contenuto del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25, comma 4, che prevede:
"4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali".
Si prevede, pertanto, inserendo la lettera a-bis), che il provvedimento di VIA contenga anche "le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto".
Con riferimento alla lettera n), sono state introdotte modifiche all'art. 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per facilitare l'applicazione del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) e incentivarne l'utilizzo, con una riduzione dei tempi procedimentali e la previsione di una conferenza dei servizi che opera in modalità simultanea.
In particolare, al comma 4 si riduce il termine da quindici a dieci giorni per la verifica da parte dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento del contributo e dell'eventuale ricorrere della disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere, inoltre vengono sostituiti i commi 6, 7 e 8.

Con riferimento alla lettera o), sono state introdotte modifiche all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per agevolare e rendere più efficace l'applicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in virtù delle criticità emerse dall'esperienza di applicazione dell'istituto da parte della Regioni e delle Province Autonome.
Al comma 2 si riduce da quindici a dieci giorni il termine entro cui l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo e l'eventuale sussistenza delle condizioni per le consultazioni transfrontaliere, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Al comma 4, ultimo periodo, si riduce il termine da sessanta a quarantacinque giorni.
Con riferimento alla lettera p) si rappresenta quanto segue. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto che, in fase di decreto di compatibilità di via positiva, possano essere previsti Osservatori ambientali composti da rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nel procedimento di via al fine di assicurare la conoscibilità delle verifiche di ottemperanza. Tale previsione è, tuttavia, molto lacunosa con l'effetto che gli Osservatori sono stati istituiti in questi anni secondo modalità disomogenee e senza seguire una precisa logica, affidandogli compiti non sempre coerenti con la generica finalità imposta dal legislatore. L'effetto di tale confusione normativa è che, in taluni casi, gli Osservatori anziché fungere da strumenti di conoscibilità e pubblicità delle ottemperanze poste in essere dalle imprese esecutrici delle opere, sono divenuti cause di ritardo dei lavori, non comprendendosi la logica di funzionamento e gli obiettivi.
La norma proposta intende chiarire il punto rinviando a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di definire le modalità di composizione e funzionamento degli Osservatori secondo una metodica omogenea così da uniformare le previsioni attualmente contraddittorie contenute in diversi decreti ministeriali e decreti di direttori generali.
Tale decreto dovrà basarsi sui seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
c) previsione di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio e del segretario della struttura di supporto.

Le modifiche introdotte alle lettere q) e r) sono volte a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione 2019/2038.
Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 precisa che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame, si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del provvedimento.
Ai sensi del comma 4, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Articolo 51 ***(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali)***
La proposta normativa in esame è finalizzata ad introdurre delle semplificazioni nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, disciplinati dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con particolare riferimento agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento della sicurezza.

Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con tali decreti, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nei successivi dieci trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni al fine di stabilire se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In considerazione della complessità degli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, si prevede che la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA di cui al comma 5 dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possa essere inferiore a 10 anni e che, in relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sia pari a dieci anni.

Articolo 52 ***(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)***
La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. Tale problema è avvertito anche nei siti di interesse nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per i quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica.
In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, che peraltro riprendono anche quelli previsti all'articolo 34 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della "rivitalizzazione economica" dei terreni oggetto degli interventi in argomento.
La realizzazione di nuovi interventi, opere e attività, in linea astratta, possono pregiudicare e interferire con il completamento e l'esecuzione della bonifica, nonché determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. È il caso, per esempio, dei siti di interesse nazionale nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica.

Le modifiche legislative proposte sono finalizzate a razionalizzare e semplificare le procedure previste dalla vigente normativa, introducendo nel Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) una specifica disposizione – l'art. 242-ter – dedicata agli Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.
Il comma 1 elenca gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale soggetti alle procedure di cui agli articoli 242 e seguenti.
Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto di una duplice condizione:
- che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Il comma 2 indica la tipologia di procedimento per la verifica delle condizioni (valutazione), l'Autorità competente (ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la regione e, per i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), specificando anche il quando deve essere resa la valutazione, ossia nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. In tal modo si individua una procedura che ad oggi non è espressamente indicata dalla normativa vigente, ingerendo difficoltà applicative presso gli operatori e il Ministero dell'ambiente.
Il comma 3 è una norma di semplificazione ed ha lo scopo di demandare ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e alle regioni per le restanti aree, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, ove necessario, la definizione dei criteri e delle procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Il comma 4 indica le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1:
- la lettera a) indica le modalità di accertamento del quadro ambientale del sito nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006. In tale caso il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Si fa riferimento al sito anziché specificamente all'area di sedime dell'opera al fine di acquisire il piano ambientale dell'intero sito e non dell'area di sedime dell'opera che si intende realizzare, che potrebbe non essere rappresentativa della contaminazione all'intorno. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. È previsto, inoltre, un meccanismo per superare l'eventuale inerzia delle agenzie. Trascorsi, infatti, ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al secondo periodo, è previsto che il Piano di indagini preliminari possa essere concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
- la lettera b) si occupa degli interventi in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere. In tal caso è previsto che il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
- la lettera c) dispone che le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque

sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. La disposizione chiarisce che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra, all'articolo 34, i commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati.

Articolo 53 ***(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)***

La proposta in esame si pone l'obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale, introducendo, analogamente a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per l'indagine preliminare, Peraltro, diversamente da quanto avviene nelle aree diverse dai SIN, il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ispra), a ulteriore garanzia di tutela ambientale.

Inoltre, si prevede un iter alternativo volto ad accorpare le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

La proposta normativa di cui al comma 1 introduce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 252, d.lgs. n. 152 del 2006.

Si tratta di una norma di semplificazione sotto diversi profili:

nella misura in cui prevede espressamente che nei siti di interesse nazionale lo stato di potenziale contaminazione del sito possa essere accertato mediante un Piano di indagini preliminari;

in quanto il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

3. è previsto un meccanismo per superare l'eventuale inerzia delle agenzie. A tal fine è previsto che, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La proposta in argomento disciplina anche gli effetti delle indagini preliminari:

qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245

ove, invece, si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni dalla comunicazione della data di inizio delle attività di indagine. Viene previsto, in analogia a quanto disposto dall'art. 242, che l'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi 15 giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre 90 giorni.

Il comma 4-ter è volto ad introdurre una procedura semplificata di bonifica mediante l'accorpamento, in un'unica fase, delle procedure di caratterizzazione ed analisi di rischio. A legislazione vigente, infatti, sono soggette ad approvazione ministeriale, mediante conferenza di servizi, sia il piano della caratterizzazione, che l'analisi di rischio.

Con la nuova norma si accorpa, in un'unica fase procedimentale, l'approvazione degli esiti della caratterizzazione (il cui piano non deve essere preventivamente approvato) e dei risultati dell'analisi

di rischio sito specifica, prevedendo, anche, che possano essere anticipati in questa fase i risultati dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee (a legislazione vigente la sperimentazione è autorizzata dalla Regione). In una logica di accelerazione delle procedure di bonifica, in altri termini, è previsto che possa essere presentato al Ministero un unico "pacchetto" comprensivo di tutte le informazioni ambientali necessarie alla progettazione di un progetto di bonifica. In sede di approvazione, sempre nell'ottica di pervenire quanto prima alla fase di progettazione degli interventi di bonifica, è previsto che il Ministero, contestualmente all'approvazione dell'analisi di rischio, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di bonifica. La disposizione prevede, altresì, a garanzia della completezza delle informazioni ambientali, che il Ministero, a valle della fase istruttoria, possa motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.
Il progetto di bonifica è presentato nei successivi 60 giorni e il Ministero lo approva ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 252. Posto che l'approvazione del progetto (art. 252, comma 6) costituisce dichiarazione di pubblica utilità, è previsto che il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera (norma oggi assente, che determina arresti procedimentali). La norma in esame si occupa anche del raccordo tra l'iter di approvazione del progetto di bonifica e la procedura di VIA, disciplina oggi assente. È così previsto che, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis.
Il comma 4-quater introduce la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. In tali casi la certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. La norma è volta a favorire nuovi investimenti e a contenere l'uso di suolo non antropizzato.
La separazione suolo-falda è estesa anche all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore alle CSC, oppure, se superiore, risulti comunque inferiore alle CSR. ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.
Al comma 2 si introduce un regime transitorio volto a prevedere l'applicabilità della nuova normativa di cui al comma 4-ter ora previsto anche ai procedimenti in corso. Di talché, fatti salvi gli interventi approvati, le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
La proposta normativa di cui al comma 3 è volta a semplificare le procedure previste dall'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerenti il programma nazionale di bonifica dei c.d. "siti orfani". Il citato comma 800 ha incrementato il fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. La proposta normativa è finalizzata ad introdurre uno strumento di immediata applicazione per trasferire alle autorità competenti le risorse loro destinate ed evitare l'inutilizzo delle stesse, con conseguente formazione di improduttive "economie" di bilancio sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, viene previsto che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse di cui al primo periodo.

Articolo 54 ***(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)***
Al comma 1 si prevede la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza dei servizi, con termini ridotti a 30 giorni, per le autorizzazioni previste all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014.
Con riferimento al comma 2, in considerazione dell'attuale momento di emergenza sanitaria che vede coinvolte tutta la nazione ed alcune regioni in modo particolare, al fine di giungere ad una rapida definizione delle liste di interventi a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, si consente fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla suddetta programmazione attraverso Conferenze dei Servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali strumenti telematici. Ciò comporterà una forte accelerazione della programmazione e della conseguente realizzazione degli interventi anche a beneficio della crescita e dello sviluppo del Paese.
Ai sensi del comma 3 si modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le seguenti ragioni. Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non fa distinzione tra l'approvazione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico, riferiti ad un'area vasta, che interessa più Regioni, e le modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche Comune. Tale differenza è oggi ancora più marcata con l'istituzione e la piena operatività delle Autorità di Distretto, che hanno accorpato le precedenti 39 Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali in 7 Distretti.
Tuttavia, mentre nel primo caso la procedura lunga ed impegnativa è giustificata dal coinvolgimento di numerosi interessi e stakeholder, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio.
La modifica proposta, pertanto, è finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire "in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area. Quest'ultimo caso, in particolare, si verifica non di rado, in quanto spesso le aree a rischio e pericolosità individuate nei PAI, dovendo essere individuate in tempi brevi e per un territorio molto vasto, sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.
Si propone di consentire al Segretario Generale di approvare con proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale.
Tali modifiche saranno successivamente ricomprese nell'aggiornamento periodico dei PAI, approvato con DPCM, attraverso una ulteriore modifica all'art. 67 del D. Lgs. 152/06, che introduce una scadenza periodica per l'aggiornamento dei PAI, in linea con le scadenze comunitarie della Direttiva alluvioni 2007/60/CE per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con cui il PAI coincide in parte per gli aspetti relativi alle alluvioni.

Articolo 55 ***(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali*)**
L'articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto

dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.
Le modifiche proposte alla citata legge n. 394 del 1991 sono volte ad accelerare le procedure di nomina dei vertici dell'ente e la definizione della cornice giuridica all'interno della quale possono essere svolte le attività economiche all'interno dei parchi, in molti casi negativamente condizionate dai ritardi nella nomina del Presidente, che spesso determinano la necessità da parte del Ministro dell'ambiente di procedere a forme di commissariamento dei parchi nazionali, nonché dalla mancata definizione dei contenuti del piano e del regolamento del parco. Ciò inficia lo svolgimento delle attività economiche eco-sostenibili all'interno dei parchi, non avendo gli operatori in molti casi un interlocutore istituzionale di riferimento né un assetto normativo chiaro circa le attività consentite e le aree nelle quali possono essere realizzate.
In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il Presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva
In base all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, quali:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, mediante il piano del parco vengono individuate, tra gli altri, "le aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori".
Peraltro, l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace governance degli enti parco si ricollega alla rinnovata *mission* attribuita a tali aree protette dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 161 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i parchi nazionali costituiscono "zone economiche ambientali", nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno.
Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico dei parchi, per il quale sono state già stanziate prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, nonché specifici contributi a favore delle imprese che operano in queste aree ai sensi dell'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, possa essere frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.
La proposta di cui alla lettera a) è volta a prevedere che non possa essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Inoltre, si intende consentire agli enti parco di poter operare efficacemente utilizzando adeguate risorse umane, anche alla luce della nuova prospettiva delle aree protette in chiave di sviluppo economico eco-sostenibile ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019 in base al quale il

territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).
Allo scopo di rafforzare ancor più l'efficacia delle attività condotte dagli Enti Parco Nazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato, nei settori della tutela dell'ambiente, esperienza istituzionale operando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Società in house presso il medesimo Dicastero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (SOGESID). Tale società è ricompresa nell'Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato in data 25 ottobre 2019.
Con la sottoscrizione di apposite convenzioni, tali professionalità potranno essere utilizzate per realizzare specifici piani, programmi e progetti consentendo al sistema dei parchi nazionali, ossatura portante dell'Italia "paese parco" di contribuire ancor più significativamente in termini programmatici, pianificatori, progettuali ed operativi alle sfide ambientali che incombono, in particolare per quanto riguarda appunto la riduzione della CO2 e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
La norma di cui alla lettera b) rivede la procedura di approvazione del Regolamento del parco, mantenendo dell'attuale tutte le fasi partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del territorio del parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una disposizione volta a garantire un quadro normativo di riferimento certo per lo svolgimento delle attività economiche eco-compatibili all'interno dei parchi, nel quadro della nuova disciplina sulle zone economiche ambientali introdotte dall'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019.
Ai sensi della lettera c), si rivede la procedura di approvazione del Piano del parco, mantenendo dell'attuale procedura tutte le fasi partecipative integrandola, in modo coordinato, con il processo di valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici.
Al comma 3 si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della regione che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, abrogato dalla proposta in esame, provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.
Il comma 4 viene modificato prevedendo che chiunque può presentare osservazioni scritte sul piano adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco entro i sessanta giorni nei quali è depositato presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, anziché entro i successi quaranta giorni come attualmente previsto; al riguardo, il termine per il deposito del piano è stato ampliato da quaranta a sessanta giorni. Inoltre si prevede che la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni anziché centoventi giorni dal ricevimento del parere dall'ente parco sulle osservazioni stesse.
Si prevede altresì che la regione approvi il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di VAS
Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco.
I poteri sostitutivi in tal caso sono ora posti in capo direttamente al Ministero dell'ambiente (non più prima ad un comitato misto e nel caso al consiglio dei Ministri) che provvede entro 120 giorni, previa diffida ad adempiere.

Si consente in tal modo riduzione e certezza dei tempi procedimentali per pervenire all'approvazione del Piano del parco, strumento essenziale di gestione, propedeutico all'approvazione del Regolamento del Parco da parte del Ministro dell'ambiente, proponendosi di risolvere la problematica della mancata vigenza di detti strumenti in molti parchi nazionali.
Con riferimento alla lettera d), si introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle "zone D".
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il piano per il parco suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in particolare, alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Il nuovo articolo 13-bis) prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il diretto del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 380/2001 che disciplina le attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nullaosta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.
Le previsioni di cui alla lettera e) hanno lo scopo di permettere l'utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare.
In particolare, si prevede la facoltà di affidamento in concessione gratuita all'ente parco, su richiesta di quest'ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi, ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, eccetto quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni (salvo diversa durata se così richiesto dall'ente parco) ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale. Tale concessione può essere rinnovata allo scadere del termine salvo motivato diniego da parte del soggetto competente**.** L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi del comma 2, in sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo degli idonei per l'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine per la permanenza dell'albo, pari a cinque anni ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991 come novellato dal presente articolo, decorre a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.
Al comma 3, infine, al fine di velocizzare e semplificare l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse dal fuoco, si novella l'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, prevedendo che tale autorizzazione sia emanata dal direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 56 ***(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)***
Le disposzioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti

fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in *eternit*. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione. In particolare:,

Comma 1

Lettera a)

La norma ha la finalità di semplificare le procedure di Via degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la Via abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento.

La norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla CE a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima. Tra gli obiettivi, particolarmente ambiziosi sono quelli sulle fonti rinnovabili, ai quali un contributo assai rilevante deve derivare dagli interventi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti richiamati nella norma.

Tale opportunità è connessa al fatto che una buona parte degli impianti esistenti dovrebbe e potrebbe adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche una riduzione dell'impatto ambientale a parità di potenza installata. Infatti, ad esempio parlando di settore eolico gli aerogeneratori oggi installati sono di dimensione unitaria pari a qualche centinaia di kW, mentre quelli più moderni sono dell'ordine di qualche MW, naturalmente con maggiore altezza e diametro delle pale: ciò si traduce, nella stessa area già occupata dagli impianti esistenti, nella possibilità di sostituire gli esistenti aerogeneratori con un numero molto più ridotto di aerogeneratori, anche per garantire la distanza tra ciascuno di essi (che deve essere pari ad alcune volte il diametro delle pale).

D'altra parte, lo stesso PNIEC (ma anche il DDL di delegazione europea in discussione in Parlamento) prevede che, sulla base di criteri condivisi tra Stato, regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, le stesse regioni provvedano alla individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: in tale processo non si potrà prescindere, nella individuazione delle aree idonee per l'eolico, da quelle già impegnate dagli impianti, proprio in quanto si tratta dei siti con più elevata ventosità.

La possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione preesistente all'intervento appare non solo razionale (e prospettata nel PNIEC), ma anche compatibile con le regole europee. Infatti la direttiva europea VIA (direttiva 2011/92/UE, testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) inserisce gli impianti eolici nell'allegato 2. Per gli impianti inseriti in tale allegato la direttiva prevede che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

A questo scopo, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III alla stessa direttiva, che riguardano: a) le caratteristiche dei progetti; b) la localizzazione dei progetti; c) tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

Per ciascuno di questi aspetti, la direttiva elenca una serie di elementi da considerare: tra questi, di particolare rilievo per il caso in esame è quello sotto la voce "localizzazione dei progetti", che prevede che le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in particolare, tra l'altro, *dell'utilizzo del territorio esistente e approvato*.

Si consideri che, sull'eolico, l'Italia ha assunto decisioni anche più stringenti di quelle obbligatorie sulla base della normativa comunitaria: sono sempre sottoposti a VIA (nazionale) gli impianti di potenza superiore a 30 MW; sono sottoposti a VIA regionale gli impianti di taglia superiore a 1 MW qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità.

La norma proposta non rimette in discussione l'intero approccio, ma reca una precisazione necessaria per la più rapida conclusione della procedura di VIA.

Lettera b)
Sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in tema di procedure autorizzative di interventi sostanziali e non sostanziali. Il comma attuale prevedeva che con decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero individuati gli interventi sostanziali da sottoporre ad autorizzazione unica, con la conseguenza che gli altri interventi sarebbero stati sottoposti alla procedura abilitativa semplificata. Inoltre, individuava taluni interventi, assai circoscritti, immediatamente qualificati come non sostanziali e quindi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata.
Il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato adottato per la difficoltà di individuare interventi che potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è che la procedura abilitativa semplificata non esclude l'acquisizione di ogni altro atto di assenso, compresa la Via ove necessaria; il secondo è che una parte rilevante degli interventi di interesse difficilmente si può sottrarre alla Via: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti eolici, che si realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell'ordine di alcune decine di metri con altre che, pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri. La semplificazione della procedura, in effetti, consiste nell'avere come interlocutore il comune (anziché la regione o la provincia delegata, come nel caso dell'autorizzazione unica) e nel fatto che, decorsi 30 giorni dall'avvio della procedura senza che il comune obietti nulla, i lavori possono iniziare. Considerando che molti impianti sono ubicati in comuni piccoli e piccolissimi, c'è il rischio che il termine dei 30 giorni possa decorrere anche nei casi in cui sarebbero da acquisire altri atti di assenso.
La disposizione di cui alla lettera b), unitamente a quella di cui alla lettera d), dà un'altra soluzione al problema.
La lettera d), infatti, introduce una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, circoscrivendone però l'applicazione a precise tipologie di intervento (si veda sotto per i dettagli). Con la lettera b) si riscrive conseguentemente il comma 3, eliminando i casi che vengono disciplinati sotto la lettera d).
Lettera c)
Ha lo scopo di assicurare il coordinamento tra alcune delle nuove norme introdotte e le norme previgenti.
Lettera d)
Le vigenti regole di autorizzazione degli impianti rinnovabili del decreto legislativo 28/2011 replicano, in qualche misura (per meglio dire: replicavano, come si dirà) quelle dell'edilizia, ma con procedure speciali: in ordine decrescente di dimensione e complessità dell'impianto: l'autorizzazione unica corrisponde al permesso di costruire; la PAS (procedura abilitativa semplificata) corrispondeva alla DIA; la comunicazione corrispondeva alla comunicazione. Tuttavia, la disciplina edilizia si è evoluta: non esiste più la DIA e sono state introdotte la Scia (Segnalazione di inizio lavori asseverata, grosso modo corrispondente alla PAS) e una nuova categoria, la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.
La disciplina delle rinnovabili, peraltro a suo tempo pensata solo per i nuovi impianti, è invece rimasta statica, e tuttavia lo strumento principe resta l'autorizzazione unica, che si applica a tutti gli impianti sopra soglie piuttosto basse (esempio: per il fotovoltaico la soglia è 20 kW), anche a prescindere dal sito e dalla ubicazione dei pannelli fotovoltaici a terra o su edifici.
Con la norma proposta si introduce la dichiarazione di inizio lavori asseverata, analoga alla CILA (quindi solo comunicazione asseverata) per alcuni circoscritti interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Per tali impianti si prevede, come per la CILA, la presentazione di un progetto firmato da un tecnico abilitato, a seguito della quale i lavori possono essere eseguiti. La medesima procedura è prevista anche per casi specifici di nuovi impianti, in particolare fotovoltaici su edifici a uso produttivo e comunque al di fuori dei centri storici. La norma precisa che questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Gli interventi possibili sono circoscritti al comma 1 (interventi su impianti esistenti), comma 2 (varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e al comma 3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti). I commi 4 e 5 precisano in cosa consista la dichiarazione e, inoltre, rendono possibile l'esecuzione degli interventi su impianti incentivati, escludendo comunque che l'incremento di energia prodotta a seguito dell'intervento sia incentivata.
Merita specificazioni, in termini di compatibilità con le regole europee, l'incipit del comma 1 del nuovo articolo 6-bis, in particolare laddove asserisce che gli interventi nel seguito indicati "non sono sottoposti a valutazioni ambientali".
Al riguardo, il riferimento europeo è, di nuovo, la direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE. In base a tale direttiva, le opere da sottoporre sempre a VIA sono elencate in allegato I: nessuno degli impianti interessati agli interventi riportati nell'articolo 6-bis di cui al presente testo vi ricade: pertanto, non vi ricadono neanche le modifiche dei medesimi impianti.
Gli impianti interessati agli interventi del nuovo articolo 6-bis ricadono invece nell'allegato II della direttiva, che riporta ad esempio:

a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I che, per quanto qui di interesse, indica le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW);
b) impianti per la produzione di energia idroelettrica;
c) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche);
d) modifiche o estensioni di progetti di cui allo stesso allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Per tali progetti ricompresi nell'allegato II, la direttiva stabilisce che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante: a) un esame del progetto caso per caso;
oppure
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
c) utilizzo di entrambe le opzioni lettere a) e b).
Pertanto, è ben possibile, per la tipologia di impianti qui di interesse, che uno Stato decida che non si proceda a valutazioni ambientali sulla base di soglie e criteri, come precisati nell'articolo 6-bis.
Per completare l'analisi, occorre tener conto di un'altra disposizione della direttiva, che prevede che, laddove sia adottata questa soluzione, si tenga conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III alla direttiva. Si riporta integralmente, qui a seguire, tale allegato III.
Considerato che gli interventi trattati nell'articolo 6-bis, comma 1, sono di mero ammodernamento, con contenute variazioni di alcuni parametri dimensionali ma tuttavia senza alcuna variazione dell'area già occupata dagli impianti, sembra evidente la conformità con la direttiva. Quanto alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6-bis, si segnala che riguarda impianti fotovoltaici da collocare su edifici al di fuori di centri storici o su fabbricati rurali, e quindi, di nuovo, utilizzando, senza variarla, l'area già occupata da manufatti.
Allegato III alla direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE
(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)
1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
ii) zone costiere e l'ambiente marino;
iii) zone montuose e forestali;
iv) riserve e i parchi naturali;
v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
vii) zone a forte densità demografica;
viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE
I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri
stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Comma 2

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, per circa 9 GW da impianti da fonte eolica e circa 32 GW da impianti da fonte solare. Per rendere concreti gli obiettivi prefissati dal PNIEC e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica del Paese, si ritiene necessario prevedere che all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che reca disposizioni per razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per le fonti energetiche rinnovabili, le semplificazioni vengano estese anche agli interventi di demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

Commi da 3 a 6

Queste norme completano e integrano quelle dei commi precedenti: le disposizioni dei commi 1 e 2, infatti, semplificano le procedure autorizzative per interventi su impianti esistenti e per alcune tipologie di nuovi impianti; le norme dei commi da 3 a 6 rendono possibile, in particolare per gli interventi su impianti esistenti, accedere ai meccanismi di sostegno, determinando, nell'insieme, un impulso al settore delle fonti rinnovabili, che sta soffrendo, per l'una e l'altra ragione, di una seria

restrizione della platea di progetti che possono partecipare alle procedure di aste e registri per l'assegnazione degli incentivi, compromettendo il rispetto degli obiettivi assunti in sede comunitaria.
Le norme dei commi da 3 a 6 riguardano gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2013, beneficiavano di incentivi sull'energia prodotta, con oneri gravanti sulle tariffe elettriche.
Il decreto-legge in questione, con lo scopo di attenuare il peso di questi oneri sulle tariffe elettriche, prospettò ai produttori due opzioni: accettare una "spalmatura" dell'incentivo in godimento su un numero di anni maggiore di quello fissato all'atto dell'accesso al sostegno, con conseguente riduzione dell'incentivo stesso: oppure continuare a beneficiare del pregresso incentivo senza cambiamenti: in tale ultimo caso, dispone il DL, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.
Gli impianti che hanno accettato la "spalmatura" sono una modesta frazione del totale degli impianti incentivati (circa il 2% in potenza).
Tuttavia, molti degli impianti che non hanno accettato la spalmatura sono stati realizzati con tecnologie ormai obsolete, e quindi sono possibili interventi di potenziamento o integrale ricostruzione che incrementerebbero sensibilmente la produzione energetica a parità di area occupata dall'impianto.
Soprattutto, le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si consideri che la prima procedura di asta conclusa nell'ambito dell'ultimo decreto di incentivazione (DM 4 luglio 2019) ha visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino a 50 €/MWh, valore prossimo al prezzo di mercato (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19). Meno bene (ma non male) è andata la seconda procedura, con ribasso massimo fino a 56 €/MWh, nonostante che le richieste di partecipazione non abbiano saturato i contingenti di potenza messi a disposizione (a ulteriore evidenza della necessità dell'intervento normativo proposto).
Per di più, il meccanismo di incentivazione è strutturato in modo che, ora per ora, conta solo la differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.
In altri termini, la riammissione di questi impianti ai meccanismi di incentivazione può tramutarsi in un vantaggio per le tariffe e non in un onere, come prospettato nel decreto-legge n. 145 del 2013.
In ogni caso, la riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro, applicati a coloro che non accettarono la spalmatura. Per equità, queste riduzioni non si applicano a coloro che accettarono la spalmatura.

Comma 7

L'intervento proposto è volto a stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, la direttiva 2009/28/CE, nell'evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica.

La disposizione di cui alla lettera a) consente al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di esercitare i propri poteri di controllo con una adeguata ponderazione sul valore della certezza degli investimenti, richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell'energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Unione europea (da considerare quindi quale "parte integrante dell'ordinamento comunitario"; v. Corte di giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73). Infatti, ai sensi dell'art. 10 della Carta europea dell'energia, ogni parte contraente "incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori [...] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e

nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi" (art. 10, par. 1).

In ragione di ciò, nell'attesa di una riforma organica della disciplina dei controlli degli impianti alimentati da energie rinnovabili, si prevede l'introduzione del principio secondo il quale i poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti dell'autotutela amministrativa, di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990; ciò al fine di consentire l'adozione di provvedimenti sanzionatori, che possono intervenire anche a notevole distanza di anni dall'ammissione ai benefici incentivanti, attraverso una adeguata ponderazione degli effetti e degli investimenti effettuati. In mancanza di un quadro univoco di riferimento detti provvedimenti sono oggetto di impugnazione da parte degli operatori, con notevole produzione di contenzioso.

Si cita ad esempio la sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della società istante, ha affermato che, ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all'illegittimità accertata ma è altresì necessario valutare la sussistenza di "un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela".

Per le sopra esposte ragioni, l'introduzione nell'ordinamento positivo di un principio già sancito in ambito giurisprudenziale darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario.

Al fine di uniformare l'articolo di legge anche ai commi 3-bis e 3-ter che riguardano in particolare i certificati bianchi, le lettere b) e c) apportano delle modifiche ai due commi; in particolare si chiarisce che, con riferimento all'attività di rendicontazione, non vi sono differenze tra i vari tipi di progetto.

Comma 8

L'ultima parte dell'articolo prevede la necessità di applicare la norma anche ai procedimenti ancora in corso, risolvendo eventuali sincronie temporali di applicazione.

Articolo 57 ***(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)***

La proposta è volta a disciplinare in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale.

Al **comma 1** viene fornita la definizione di "stazione di ricarica di veicoli elettrici".

Al **comma 2** si prevede che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), il **comma 3** prevede che la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione è effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e

concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
Il **comma 4** stabilisce che le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
Al **comma 5** si provvede a modificare l'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7".
Il **comma 6** prevede che, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i Comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo , stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
Il **comma 7** prevede che i comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, mentre **al comma 8** si prevede che un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
Ai sensi del **comma 9** si prevede che i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9**, il comma 10** stabilisce che, a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
Il comma 11 prevede che, per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dal comma 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
Il comma 12 dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257 ,in modo da favorire

l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
Al **comma 13**, si stabilisce che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
Al **comma 14** si introducono modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando i commi 2-bis e 2-ter, mentre **al comma 15** si provvede ad abrogare il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017.
Infine, **al comma 16** si prevede che con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
Il **comma 17** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58 ***(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Paesi)***
La norma in esame modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il vigente articolo 35 prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri UE per progetti comuni o trasferimenti statistici, ossia per il trasferimento, a favore dell'Italia, di quantità di energia rinnovabile da Stati membri che hanno raggiunto e superato i propri obiettivi nazionali di produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) al 2020.
Detto articolo 35, nel recepire l'articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò – in ragione della situazione della produzione da FER in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate – a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l'Italia e non la fattispecie in cui fosse l'Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020.
Ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l'Italia potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17%) ed avere un surplus potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni dell'Unione europea che abbiano un deficit rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti.
L'importanza di tali accordi di trasferimenti statistici è stata ribadita dalla direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che stabilisce gli obiettivi 2030 e ha operato la rifusione della precedente direttiva 2009/28/CE.
La norma proposta mira quindi a modificare il quadro descritto, allargando la fattispecie di cui all'articolo 35 per ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.
Nello specifico, si prevede: l'ampliamento della disciplina ai trasferimenti statistici a favore dell'Italia anche ai trasferimenti statistici dall'Italia ad altri Stati membri; nel caso di trasferimenti a favore dell'Italia, l'articolo 35 viene modificato per ricomprendere oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 2020, anche gli obiettivi 2030; inoltre, si rivede il meccanismo di individuazione del

costo massimo, allineandolo alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi; nel caso di trasferimenti da parte dell'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'UE, si prevede che l'Italia possa selezionare, mediante manifestazione di interesse condotta dal Ministero dello sviluppo economico, una volta nota la quantità di energia rinnovabile in surplus rispetto all'obiettivo al 2020, lo Stato a cui trasferire, ai fini statistici, il quantitativo di energia da FER pattuito. L'energia oggetto del trasferimento statistico viene valorizzato anche con il criterio del maggior prezzo offerto nella manifestazione di interesse. Le modalità secondo cui attuare tale trasferimento statistico vengono disciplinate da un accordo intergovernativo, a firma dei Ministri competenti che, per l'Italia, è il Ministro dello sviluppo economico. I proventi derivanti dalla stipula dell'accordo sono attribuiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) agli oneri generali di sistema relativi a sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema elettrico, secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 59 ***(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli comuni)***
La proposta di cui al comma 1 mira ad estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto altrove, nei termini introdotti dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 160 del 2019. Tale norma è intervenuta sull'articolo 27 della legge n. 99 del 2009 introducendo il seguente comma 4-bis:
"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera *e),* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».".
Dunque, sulla base del comma 4-bis appena riportato, taluni enti pubblici, strumentali e no, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, realizzando quindi il cosiddetto scambio sul posto altrove. La proposta normativa, nell'ottica di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili con modalità che concorrano a distribuire alle collettività i benefici, estende questa opzione anche ai comuni con ridotta popolazione, usualmente i più "ricchi" di risorse rinnovabili e di superfici utilizzabili per il relativo sfruttamento. Inoltre, l'intervento consente una gestione organica e unitaria del meccanismo dello scambio altrove, limitandolo a casi specifici di interesse di realtà pubbliche, e dunque senza compromettere la prospettiva di riordino della disciplina dello scambio per gli altri soggetti. Tale riordino è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente in discussione in Senato (AS 1721).
La proposta di cui al comma 2, attesa l'alta valenza strategica del perseguimento dell'autonomia energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più possibile autosufficiente, è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Dicastero della difesa, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti sull'ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l'autosufficienza anche in situazioni emergenziali. Questa soluzione organizzativa, in ogni caso, non incide sul conto economico

del gestore della rete se non in misura positiva, per effetto del riconoscimento del ristoro dei costi sostenuti per l'aggravio sulla rete come nel caso dell'illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento.

Articolo 60 ***(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)***

Obiettivo della norma in esame è avviare un percorso di semplificazione amministrativa, che riguardi sia nello specifico gli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e per la rete gas già individuati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (*in primis* il "Tyrrenium", il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna), sia in generale l'attività di sviluppo ed autorizzativa riguardante la RTN.

Nello specifico al comma 1, si prevede un'accelerazione autorizzativa per le opere RTN già individuate dal PNIEC e che siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 93 del 2011, consentendo l'avvio dell'iter autorizzativo anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La semplificazione è estesa anche alle opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC.

Sempre nell'ottica dell'accelerazione autorizzativa, al fine di rendere possibile l'obiettivo del *phase out* dal carbone entro il 2025, al comma 2 si prevede che per le opere previste dal PNIEC o attuative di esso che rientrino nell'ambito di applicazione del dPCM 10 maggio 2018, n. 76, il dibattito pubblico come ivi disciplinato sia svolto secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.347/2013. Tale scelta legislativa è dettata dalla necessità di svolgere celermente la consultazione pubblica riguardante i progetti PNIEC, celerità che ad oggi il dPCM n. 76 del 2018 non può garantire, in quanto non sono stati ancora adottati i provvedimenti attuativi del decreto, mentre la procedura di consultazione prevista dal regolamento europeo n. 347/2003, che garantisce gli stessi standard di consultazione dei territori coinvolti, è già fortemente implementata a livello nazionale.

Al comma 3, si prevede altresì una razionalizzazione della procedura di redazione e approvazione dei Piani di sviluppo della RTN, per andare incontro anche alla pianificazione coordinata a livello europeo di European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE), che ha cadenza biennale e in rispetto di quanto ora dispone la normativa europea (direttiva UE 2019/944). Con tale obiettivo si è ritenuto di modificare la cadenza del Piano da annuale a biennale, così consentendo una migliore pianificazione temporale degli interventi. Inoltre si è intervenuto anche sul contenuto minimo del Piano, non prevedendo più un'elencazione puntuale di tutti gli interventi, ma l'indicazione dei corridoi e delle linee di sviluppo della RTN.

Al comma 4, lettera c), capoverso 2-bis., si semplificano le operazioni per la verifica degli accertamenti per l'interesse archeologico nel caso di opere lineari, spesso lunghe vari km, per le quali essi non possono essere eseguiti preventivamente data la estensione delle stesse, introducendo una procedura, peraltro già a volte prescritta dalle stesse Soprintendenze per casi specifici, di verifica durante le operazioni sul terreno.

Al comma 6, si prevedono misure per realizzare le previsioni del PNIEC relativamente alla Regione Sardegna in temi di rilancio produttivo e di *phase out* dal carbone. Nell'attuale fase di post-emergenza Covid-19, per il rilancio delle attività produttive in Sardegna risulta prioritario garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando nel contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nell'Isola. Tali obiettivi sono, se possibile, resi ancora più urgenti dalla necessità di contenere la crisi economica derivante dal fermo produttivo generalizzato dovuto al COVID-19, riducendo i costi energetici, rilanciando l'occupazione nei bacini industriali e promuovendo investimenti infrastrutturali coerenti con le politiche di decarbonizzazione. Pertanto, considerando la sempre più ampia disponibilità di gas naturale liquefatto (GNL) a prezzi competitivi che, proveniente da molte parti del mondo, sta rifornendo i rigassificatori italiani, il PNIEC riconosce l'opportunità di dotare la Sardegna, tra gli altri, di un sistema di approvvigionamento di GNL a partire dai terminali nazionali,

che consenta di alimentare i consumi termici non elettrificabili principalmente dei settori industriali, dei trasporti e della generazione elettrica.
Condizione necessaria, però, al fine di garantire efficacia del sistema di approvvigionamento di GNL è che questo risponda pienamente all'esigenze di continuità, sicurezza e competitività delle forniture, in modo da garantire ai consumatori sardi pari condizioni, anche economiche, rispetto agli altri consumatori nazionali. In maggior dettaglio, il sistema di approvvigionamento di GNL individuato dal PNIEC viene ad essere definito mediante un collegamento – operato dal Transmission System Operator (TSO) nazionale attraverso l'uso di navette spola GNL dedicate – tra i previsti terminali di rigassificazione GNL della Sardegna e quelli già operanti nell'Italia peninsulare, senza pertanto alcun gasdotto proveniente dall'Italia peninsulare.
Tale collegamento rappresenterebbe un'estensione - seppur virtuale - della rete di trasporto gas nazionale operata dal TSO, tale da consentire ai consumatori sardi di approvvigionarsi direttamente di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale al pari degli altri consumatori nazionali. Esso andrà accompagnato da un intervento regolatorio da parte di ARERA col quale garantire la sostenibilità degli investimenti, gli ammodernamenti necessari ai terminali di rigassificazione nazionali per consentire il caricamento di GNL sulle navi spola nelle quantità necessarie, l'acquisto e l'esercizio delle stesse in numero e capacità sufficiente a garantire la continuità del servizio, nonché la realizzazione dei terminali di rigassificazione in Sardegna (preferibilmente da realizzare su base Floating Storage and Regassification Unit (FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio e la flessibilità delle infrastrutture in ottica *long term*) da collocare in funzione della prevista distribuzione geografica dei consumi di gas industriali e termoelettrici, anche in relazione al phase out dal carbone e alla possibile installazione degli impianti di generazione alimentabili a gas nei limiti indicati dal PNIEC necessari per la stabilità della rete elettrica isolana.
Inoltre, si interviene in ordine all'accertamento degli usi civici, una procedura che spesso ostacola la conclusione dei procedimenti autorizzativi, in quanto le informazioni circa la loro presenza non sono sempre facilmente reperibili. Visto che lo stesso Testo Unico degli espropri prevede la compatibilità degli usi civici con le infrastrutture la cui presenza non pregiudichi il loro esercizio, occorre al comma 5, lettera a), è inserita una previsione specifica che attribuisce all'amministrazione regionale la competenza, all'interno del procedimento autorizzativo, ad individuare le aree gravate da usi civici ed esprimere il giudizio di compatibilità.
Al comma 5, lettera b), si prevede la semplificazione dell'*iter* autorizzativo riguardante il rifacimento e l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado di garantire gli standard minimi di affidabilità propri della RTN. Per tale adeguamento, che consente la valorizzazione degli *asset* esistenti ed evita la realizzazione di nuovi impianti sul territorio, con conseguente consumo di suolo e maggior impatto ambientale e territoriale, è autorizzato tramite la procedura semplificata di DIA, già prevista dal D.L. n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, per interventi minimi sulle infrastrutture RTN esistenti. Si è così previsto che per gli interventi di ricostruzione su infrastrutture RTN obsolete si possa ricorrere alla DIA ex art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, qualora l'intervento preveda la ricostruzione:

- ✓ per le linee aeree sullo stesso tracciato o su un tracciato discosto per un massimo di 15 metri lineari e che non comportino un innalzamento delle linee aeree superiori al 20 per cento dell'esistente;
- ✓ per le linee in cavo interrato, sullo stesso tracciato o su un tracciato che rimanga nei limiti del margine della strada impegnata o nei limiti dei tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Al comma 4, lettera c), capoverso 2- ter, si interviene per semplificare mediante la denuncia di inizio attività una serie di interventi minori per la sostituzione o la dismissione di tratti obsoleti di metanodotti.
Al coamma 4, lettera b), si prevede la delega dei poteri espropriativi al proponente che esercita tale delega nei limiti di quest'ultima. Tale delega si rende necessaria soprattutto per le opere di rete che

coinvolgono molti soggetti e costituiscono un appesantimento per gli uffici della pubblica amministrazione.
Al comma 7, si opera un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane, ricorrendo al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli uffici maggiormente interessati da tali procedure.

Articolo 61 ***(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)***
Tra le leve per l'attuazione dell'obiettivo della decarbonizzazione del PNIEC è da annoverare anche lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, in quanto la rete distributiva è l'infrastruttura abilitante per incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale.
Per lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti distributive si è reso necessario il presente attuare un intervento normativo di semplificazione dell'iter autorizzativo di competenza degli enti locali.
La proposta normativa in oggetto (**dal comma 1 al comma 4)** si propone quindi di definire una serie di misure per la semplificazione autorizzativa a livello nazionale e locale per adeguare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare una normativa disomogenea sull'intero territorio italiano disciplinante il rilascio delle autorizzazioni, la norma prevede l'adozione di linee guida nazionali, adottate il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni culturali e del Ministro dell'Ambiente, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, a cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale. Da ultimo si prevede che, nelle more dell'adozione delle linee guida, gli enti locali applichino ai procedimenti autorizzativi i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
Il comma 5 riguarda il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), cioè lo strumento identificato dal legislatore con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che il SINFI svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.
La norma prevede che il SINFI venga utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un più celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare, la proposta prevede che le pubbliche amministrazioni da un lato forniscano dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologico, urbanistici), dall'altro si possano avvalere del sistema informativo per agevolare la valutazione di impatto dei progetti sul territorio.

Articolo 62 ***(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione di accumulo di energia)***
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, sono soggetti all'autorizzazione unica del Ministero dello Sviluppo economico "[…] la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta […]".
L'esperienza quasi ventennale nell'applicazione del decreto-legge n. 7 del 2002 (noto come Decreto "Sblocca-centrali") ha fatto emergere, tuttavia, delle evidenti disfunzioni che l'utilizzo del suddetto strumento normativo comporta per l'autorizzazione di alcuni interventi di minore rilevanza rispetto a quelli originariamente assentiti dall'autorità procedente. L'utilizzo di un procedimento alquanto complesso, che si snoda e si conclude in tempi piuttosto lunghi (180 giorni), mal si concilia con specifiche casistiche in cui l'istanza di parte è volta ad ottenere solamente l'autorizzazione alla

realizzazione di (ulteriori) interventi "minimali", o comunque "trascurabili", rispetto all'assetto originario del sito produttivo. Tale considerazione, oltre ad essere di natura logica, è pienamente in linea con il principio costituzionale ed euro-unitario della necessaria "proporzionalità" della normativa rispetto allo scopo che essa si prefigge.
L'introduzione dei commi da 2-*bis* e 2-*ter* all'interno dell'articolo 1 del Decreto Sblocca-centrali ha pertanto lo scopo di ovviare a tali problematiche attraverso l'esclusione di una serie di interventi minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica con conseguente loro sottoposizione ad un regime semplificato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte dell'impatto ambientale in quanto una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato costituisce un "ripotenziamento" alquanto modesto rispetto alla taglia iniziale dell'impianto (la cui soglia minima, per rientrare nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 7 del 2002, è di 300 MWt). Sempre la prassi ha dimostrato inoltre che, molto spesso, piccoli incrementi di potenza derivano dalla semplice sostituzione, per usura, di parti meccaniche di impianto; in virtù dell'evoluzione tecnologica, è infatti molto difficile reperire sul mercato la medesima tipologia di macchinari a distanza di molti anni. Anche un aumento di cubatura delle opere civili non superiore al 30 per cento di quelle esistenti costituisce un intervento "edilizio" di tipo minimale.
Caratteristica che accomuna tutte le predette casistiche è quella di prevedere interventi che necessariamente insistano all'interno del sito produttivo; la circostanza è di non poco conto, atteso che l'implementazione dei medesimi non comporterà ulteriori oneri di tipo urbanistico e/o la necessità di porre in essere ulteriori provvedimenti di tipo ablativo da parte dell'Amministrazione.
Con il comma 2-quater, al fine di facilitare la realizzazione di sistemi di accumulo di energia necessari per il bilanciamento della rete e per aumentare il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili, si stabiliscono norme semplificate per la costruzione di accumuli elettrochimici, i quali hanno la loro nicchia naturale di sviluppo nell'ambito dei servizi "*power intensive*" e per i quali ad oggi non sono presenti nell'ordinamento norme di legge specifiche per le modalità autorizzative. Risulta quindi indispensabile colmare la lacuna, anche per uniformare sul territorio nazionale le condizioni di accesso ai mercati, oltre che per semplificare e snellire gli iter autorizzativi e garantire il necessario monitoraggio di tali iniziative, indispensabile per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Le disposizioni dettano regole specifiche, in un'ottica di semplificazione amministrativa, per le procedure autorizzative, sulla falsariga delle norme già esistenti per le centrali superiori ai 300 MWt (D.L. 7/2002) e per gli impianti a fonti rinnovabili (d.lgs. n.387/2003). Parimenti la norma si propone di effettuare un monitoraggio delle iniziative e delle installazioni basate su sistemi di accumulo, con l'obiettivo di seguire lo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

Articolo 63 ***(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)***
Secondo i dati riportati nel Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF) riferito all'anno 2019, la superficie forestale italiana ha superato gli 11 milioni di ettari e rappresenta ormai più del 35 per cento dell'intero territorio nazionale, prevalentemente concentrandosi nelle aree interne collinari e montane. Una consistente quota parte di tale superficie è composta da boschi di neoformazione su terreni abbandonati dalle colture agricole, o da boschi di latifoglie trattati in passato a ceduo, con tagli relativamente ravvicinati per fornire prodotti ad una economia di sussistenza ormai scomparsa, e spesso per tale ragione abbandonati a loro stessi. Questo grande patrimonio naturale, che assicura all'Italia il raggiungimento di obiettivi internazionali di tutela della biodiversità ed accumulo di anidride carbonica, non ha però contribuito ad un decremento del rischio idrogeologico né del rischio incendi boschivi che anzi, con l'approssimarsi delle aree forestali alle aree urbane, si innescano con crescente frequenza, provocando nel tempo nuovo degrado e dissesto. Incentivare la gestione forestale sostenibile, attuata attraverso un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, impostato in più fasi, significa fornire risposte multiple alle richieste

ambientali, economiche e sociali delle aree interne, con effetti sia immediati sia prolungati nel tempo, anche dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro e di filiere dedicate al sistema "legno-energia". La risposta alle esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali, anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, si accompagna alla necessità delle prioritarie e più convenienti esigenze di prevenire i dissesti attraverso azioni estensive di accompagnamento delle opere in alveo e di prevenire con interventi selvicolturali il rischio di incendi boschivi rispetto ad interventi in emergenza o post evento. Il quadro normativo nazionale, in coerenza con le strategie europee forestali e della biodiversità, è stato recentemente innovato, grazie all'approvazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico delle foreste e delle filiere forestali). Esso costituisce un quadro adeguato ad indirizzare le attività del programma straordinario e ad affiancare le dotazioni finanziarie a quelle già stanziate con i fondi europei dello sviluppo rurale, nonché a quanto sarà previsto nella nuova PAC, oltre ad innescare meccanismi virtuosi di innalzamento dei livelli di imprenditorialità ed artigianalità nelle aree interne capaci di generare filiere economiche e sociali durature. Allo stato attuale, invece, il 35% della superficie nazionale caratterizzata da boschi contribuisce a poco più dello 0,01% del PIL italiano. Si stima che potrebbero crearsi 60.000 nuovi posti di lavoro, senza intaccare il capitale che produce la crescita delle foreste, ma semplicemente innalzando i prelievi degli incrementi annui dall'attuale 18% fino al 50%, ove possibile, e comunque ben al di sotto della media europea, che si colloca tra il 62% ed il 67% (dati RaF 2019), in una logica di sostegno finanziario a interventi non in pareggio, nell'immediato, ma estremamente vantaggiosi nel medio e lungo periodo, in termini di sviluppo sostenibile.

Al **comma 1,** è previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabori un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo. Il programma si prospetta in due dinamiche convergenti, negli effetti e nei benefici. Una serie di misure incentivanti, interventi cauti, capillari e continui, altrimenti economicamente insostenibili con il solo ricavo dei prodotti retraibili, a favore di imprese forestali e agricole, per progetti di sistemazioni idraulico-forestali, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, con effetti visibili nel breve periodo. I finanziamenti potrebbero essere messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome in proporzione alla superficie forestale esistente, attuando delle forme di premialità collegate agli investimenti analoghi fatti con ciascun Piano di sviluppo rurale (PSR), in modo da scoraggiare possibili effetti "sostitutivi", per realizzare una serie di misure incentivanti la realizzazione di piani forestali di area vasta, e piani aziendali, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere biodiversità, rinnovazione, vitalità e potenzialità a fornire i servizi ecosistemici delle compagini forestali, nonché accrescendone le capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Tali misure sono destinate ad avere effetti duraturi nel tempo, propri degli investimenti forestali, se saranno accompagnate da investimenti formativi per gli operatori del settore e dall'individuazione delle aree più idonee ove allocare imprese di seconda trasformazione dei prodotti di risulta di tutte le attività, primo fra tutti il legno.

La ricerca italiana sta, infatti, sperimentando sistemi innovativi per l'utilizzo, accanto a quelli tradizionali, di prodotti duraturi (incrementando tra l'altro le quantità di C02 stoccata durevolmente) per usi innovativi, quali quelli dei materiali da costruzione, particolarmente indicati per l'edilizia in zone sismiche, cui si affianca l'importante leadership europea per le capacità di recupero, riciclo e riuso del materiale legnoso, nel segno della bioeconomia e della circolarità dei beni. La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione dell'economia, la necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, la protezione dell'ambiente con l'impegno al restauro degli ecosistemi degradati e all'aumento complessivo dell'offerta dei servizi ecosistemici legati ai territori forestali, rappresentano le nuove sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo.

Al fine di valorizzare il ruolo del sistema forestale nazionale e accompagnarlo verso un cambiamento capace di trasformare i diversi temi della sostenibilità, declinati dal Green Deal, in elementi di competitività, vi è oggi la necessità di sostenere un percorso di transizione che reinterpreti le complesse interconnessioni del settore forestale con l'ambiente, il clima, il territorio, le economie locali e la società. Un percorso che deve coordinare l'intervento pubblico, sia comunitario sia nazionale, sostenendo la convergenza delle risorse disponibili in azioni specifiche volte a conciliare i diversi aspetti della competitività, della sostenibilità e dell'equilibrio territoriale. La proposta di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano italiano, così come brevemente delineato, potrà contribuire al raggiungimento dei multipli obiettivi, nel segno dell'ineludibile esigenza di rendere concreti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e ribaditi dai recenti documenti relativi al Green new deal europeo.
Al **comma 2,** si prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari. Con il **comma 3**, si prevede che tale decreto, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati nel piano, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
Al **comma 4,** si prevede che le risorse destinate realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, non possano essere sottoposte ad esecuzione forzata. In merito a ciò, va specificato che grazie anche alle politiche incentivanti attuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali negli ultimi anni, i Consorzi di Bonifica e gli enti irrigui hanno finalizzato una importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in grado di assicurare una corretta regolazione idraulica sul territorio di loro competenza, contribuendo a contrastare il rischio idrogeologico che i cambiamenti climatici e l'eccessivo consumo di suolo stanno rendendo ormai elevatissimo nel nostro Paese. Sono oltre 3.600 i progetti esecutivi e definitivi per un importo di circa 8.500 milioni di euro (nuova occupazione stimata 42.500 unità). Si tratta di interventi di sistemazione idraulica, manutenzioni straordinarie e adeguamenti funzionali delle opere di difesa idraulica, ripristino e consolidamento frane, realizzazione opere per la laminazione delle piene, regimazione del reticolo idraulico minore, riparazione danni alluvionali, ecc., piccole e grandi opere diffuse su tutto il territorio nazionale, subito operative. Nelle Regioni del Mezzogiorno la capacità dei bacini in esercizio è di oltre 1.300 milioni di metri cubi (76% del totale), di quelli da completare 125 milioni di metri cubi (50%) e di quelli da realizzare 283 milioni di metri cubi (66%), per un importo complessivo stimato in 1.080 milioni di euro (57%), con 5.420 unità di nuova occupazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico nel Mezzogiorno sono 533 per un importo di 1.935 milioni di euro (23% del totale).
Al **comma 5,** si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere dei lavoratori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) .
Al **comma 6**, infine, si quantificano gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021) che vengono coperti mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – previa delibera del CIPE che rimodula e riduce di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 64 ***(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal)***
I commi da 85 a100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *green new deal* italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo

con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023. In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.
La disposizione in esame predispone un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel *Green Deal* per l'Unione europea.
Al comma 1, si prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86**,** della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di *Green deal* europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Il Comma 2 prede che dispone che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica–da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
Al comma 3 è previsto che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Il comma 4 dispone che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Al comma 5 è previsto che per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.
Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 88. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando, in riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica, la previsione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal Green Deal Europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.
Infine, il comma 7 statuisce che per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Articolo 65 *(Entrata in vigore*)
La norma dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.